

XV legislatura

**A.S. 2013:
"Conversione in legge del
decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, recante proroga di
termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria "**

Febbraio 2008
n. 68



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

INDICE

PREMESSA	1
CAPO I PROROGHE DI TERMINI	1
Sezione I (Difesa)	1
Articolo 1 (<i>Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Proroga di termini in materia di difesa</i>).....	4
Sezione II (Beni culturali e turismo)	10
Articolo 4 (<i>Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico</i>).....	10
Articolo 5 (<i>Proroga termini in materia di beni e attività culturali e disposizioni in materia di diritto d'autore</i>).....	12
Sezione III (Lavoro e previdenza)	13
Articolo 6-bis (<i>Proroghe in materia di ammortizzatori sociali</i>).....	13
Articolo 6-ter (<i>Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002</i>)	15
Articolo 6-quater (<i>Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della musica</i>).....	16
Articolo 7 (<i>Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche</i>)	17
Articolo 7-bis (<i>Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex-deportati</i>)	20
Sezione IV (Salute)	22
Articolo 8 (<i>Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici</i>)	22
Articolo 8-bis (<i>Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale</i>)	25
Articolo 9 (<i>Proroghe e disposizioni in materia di farmaci</i>).....	26
Articolo 10 (<i>Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia</i>).....	27
Articolo 11 (<i>Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare</i>)	28
Articolo 11-bis (<i>Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori</i>).....	29
Sezione V (Università)	30
Articolo 12 (<i>Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca</i>).....	30
Articolo 13 (<i>Termini per la conferma di ricercatori</i>).....	35

Sezione VI (Giustizia)	36
<i>Articolo 14 (Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari)</i>	36
<i>Articolo 14-bis (Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria)</i>	37
<i>Articolo 15 (Disposizioni in materia di arbitrati)</i>	38
<i>Articolo 16 (Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano)</i>	39
<i>Articolo 16-bis (Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche)</i>	40
<i>Articolo 16-ter (Misure in materia di incarichi giudiziari)</i>	41
Sezione VII (Infrastrutture e trasporti)	42
<i>Articolo 18-bis (Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire)</i>	42
<i>Articolo 19-bis (Differimento di un termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice)</i>	43
<i>Articolo 19-ter (Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)</i>	44
<i>Articolo 20 (Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni)</i>	45
<i>Articolo 21 (Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali)</i>	46
<i>Articolo 21-ter (Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile)</i>	47
<i>Articolo 21-quater (Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale)</i>	48
<i>Articolo 22-ter (Interventi in materia di disagio abitativo)</i>	49
<i>Articolo 22-quater (Investimenti immobiliari degli enti previdenziali)</i>	54
<i>Articolo 22-sexies (Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro)</i>	56
Sezione VIII (Personale delle pubbliche amministrazioni)	57
<i>Articolo 24 (Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute)</i>	57
Commi 1 e 2	57
Commi 3 e 4	59
Comma 4-bis	61
<i>Articolo 24-bis (Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico per vigile del fuoco)</i>	62
<i>Articolo 24-ter (Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale sanitario)</i>	62

<i>Articolo 24-quater (Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per ispettore del lavoro)</i>	63
<i>Articolo 24-quinquies (Disposizioni in materia di dirigenti scolastici)</i>	64
<i>Articolo 25 (Divieto di estensione del giudicato)</i>	65
<i>Articolo 25-bis (Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile)</i>	66
Sezione IX (Agricoltura)	67
<i>Articolo 26 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)</i>	67
<i>Articolo 26-bis (Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale)</i>	74
Sezione X (Sviluppo economico)	77
<i>Articolo 28 (Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)</i>	77
<i>Articolo 28-bis (Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)</i>	79
<i>Articolo 29 (Disposizioni in materia di credito di imposta e incentivi alla rottamazione)</i>	80
Commi 1 e 2	80
Comma 3	86
Comma 4	98
Commi 5-7	99
Commi 8-10	99
Commi 10-bis e 10-ter	102
Comma 11	106
Comma 11-bis	107
Sezione XI (Ambiente)	107
<i>Articolo 30 (Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)</i>	107
<i>Articolo 32-bis (Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243)</i>	109
<i>Articolo 33 (Disposizioni in materia di rifiuti)</i>	110
<i>Articolo 33-bis (Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche)</i>	113
Sezione XII (Interno)	114
<i>Articolo 34 (Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale)</i> ...	114

<i>Articolo 34-bis (Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata)</i>	116
<i>Articolo 34-ter (Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575)</i>	116
<i>Articolo 35 (Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)</i>	118
<i>Articolo 35-bis (Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)</i>	119
CAPO II DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI	120
<i>Articolo 36 (Disposizioni in materia di riscossioni)</i>	120
Commi 1, 1-bis e 2	120
Comma 2-bis	129
Commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 4-bis	132
Commi 3 e 4	133
Comma 4-quater	133
Commi 4-quinquies-4-septies	134
<i>Articolo 36-bis (Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa)</i>	135
<i>Articolo 37 (Abolizione tassa sui contratti di borsa)</i>	135
<i>Articolo 37-bis (Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)</i>	138
<i>Articolo 37-ter (Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	138
<i>Articolo 38 (Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale)</i> ..	139
<i>Articolo 38-bis (Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)</i>	142
<i>Articolo 39 (Proroghe in materia radiotelevisiva)</i>	143
<i>Articolo 40 (Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali)</i>	145
<i>Articolo 40-bis (Proroga di termini in materia di patto di stabilità)</i>	147
<i>Articolo 41 (Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)</i>	148
<i>Articolo 41-bis (Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)</i>	149
<i>Articolo 42 (Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)</i>	150
<i>Articolo 42-bis (Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)</i>	151

<i>Articolo 43 (Accantonamenti)</i>	152
<i>Articolo 44 (Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato)</i>	153
<i>Articolo 44-bis (Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori)</i>	155
CAPO III DISPOSIZIONI VARIE	157
<i>Articolo 45 (Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche nonché di fondazioni nazionali di carattere culturale)</i>	157
<i>Articolo 46 (Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali)</i>	158
<i>Articolo 47 (Modifiche all'articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)</i>	161
<i>Articolo 47-bis (Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali)</i>	162
<i>Articolo 47-ter (Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244)</i>	163
<i>Articolo 47-quater (Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti)</i> .	164
<i>Articolo 47-quinquies (Modifica all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)</i>	165
<i>Articolo 48 (Riassegnazione di risorse)</i>	166
<i>Articolo 49-ter (Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato)</i>	169
<i>Articolo 50 (Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali)</i>	170
<i>Articolo 51 (Trattamento di fine rapporto)</i>	172
<i>Articolo 51-bis (Rimborsi di spese elettorali)</i>	174
<i>Articolo 51-ter (Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)</i>	175
<i>Articolo 51-quater (Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio)</i>	176

PREMESSA

Il provvedimento oggetto del presente *dossier* è corredato di RT limitatamente alla versione originaria dello stesso, non essendo stata redatta una RT in relazione alle modifiche successivamente approvate. Si rappresenta che, conformemente alla prassi adottata, la presente analisi si riferisce, oltre che al testo-base, alle disposizioni, pur se prive di RT, comunque rilevanti per quanto di competenza tra quelle aggiunte dalla Camera dei deputati.

CAPO I

PROROGHE DI TERMINI

Sezione I

(Difesa)

Articolo 1

(Proroga di autorizzazioni di spesa per le missioni internazionali)

Il comma 1 proroga al 31 gennaio 2008 il termine previsto per le autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e al

decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, in scadenza al 31 dicembre 2007¹.

Il comma 2 prevede che, allo scopo di consentire la necessaria flessibilità nell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il programma "Missioni militari di pace", sul quale Fondo confluiscono le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3324, nel sottolineare la necessità, per il Ministero della difesa, di disporre tempestivamente di risorse per le spese indilazionabili collegate alle missioni internazionali nelle more dell'emanazione del provvedimento di proroga annuale delle relative autorizzazioni di spesa, riferisce che le immediate necessità riguardano sia il contratto annuale dei trasporti, sia cargo che passeggeri, che il contratto per le assicurazioni.

In particolare, prosegue la RT, con riferimento ai trasporti, per i quali è previsto l'affidamento a compagnie aeree civili, è stimato un

¹ A tale scopo, le Amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti iscritti in bilancio nell'esercizio 2007 e comunque entro il limite complessivo di 100 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270. L'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006 ha autorizzato la spesa di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2009 per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, istituendo a tal fine un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. A valere sulle risorse di tale fondo, il successivo comma 1241 ha disposto la proroga al 31 gennaio 2007 delle autorizzazioni di spesa per la prosecuzione delle missioni internazionali in atto, autorizzando le amministrazioni competenti a sostenere spese mensili nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre. Si ricorda in proposito che gli stanziamenti autorizzati per l'anno 2007 dal decreto-legge n. 4 del 2007 ammontano a circa 1.050,55 milioni di euro e quelli autorizzati per il medesimo anno dall'articolo 9 del decreto-legge n. 81 del 2007 ammontano a 26,8 milioni di euro.

onere aggiuntivo annuo di circa 65 milioni di euro per esigenze di dispiegamento nei vari teatri operativi.

Inoltre, con riferimento alle coperture assicurative del personale fuori area, che devono essere garantite sin dall'inizio dell'esercizio finanziario, l'onere stimato per il 2008 risulta di circa 7 milioni. E' precisato che il premio da versare è calcolato sulla base della retribuzione stipendiale del personale, sul capitale assicurato e sul tasso di polizza stabilito dai relativi contratti.

La RT riferisce infine che, in aggiunta alle predette attività, sono da considerare anche le esigenze legate al mantenimento della continuità di intervento nella prosecuzione delle attività di cooperazione civile e militare. La proroga delle autorizzazioni di spesa al 31 gennaio 2008 risulta necessaria al fine di assicurare che per tali attività le risorse siano disponibili a partire dal 1° gennaio 2008.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, non vi sono osservazioni, atteso che il dispositivo provvede alla proroga del finanziamento delle missioni internazionali in termini analoghi a quello già autorizzato per l'anno 2007 dalla legge finanziaria relativa a tale anno, avvalendosi, per la copertura, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1240, della richiamata legge, la cui autorizzazione di spesa è prevista in 1 miliardo di euro per ciascun anno del triennio 2007/2009.

Per i profili di quantificazione, invece, pur prendendo atto dei chiarimenti acquisiti presso la Camera dei deputati², si fa presente che

² Sul punto, nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati, la Nota depositata dal rappresentante del Governo fornisce "assicurazioni circa il fatto che non sussiste il rischio che siano sostenute spese per missioni internazionali che non dovessero essere rinnovate", riferendo che sia per i

andrebbe comunque confermato che l'adozione di parametri "storici" - riferiti all'autorizzazione di spesa relativa all'anno 2007 - anche per il 2008 sia compatibile con lo svolgimento di missioni i cui fabbisogni correlati ad esigenze "operative" potrebbero essere mutati rispetto a quelli a suo tempo stimati, rendendo, in tal modo, inadeguati gli stanziamenti predisposti dalla legislazione vigente.

Articolo 2

(Proroga di termini in materia di difesa)

Il comma 1 estende al 2008 l'efficacia dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, recante il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Tale norma ha autorizza il transito di un numero complessivo di 149 unità di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, per la sua costituzione iniziale. La modifica prevede che il transito possa essere completato anche nel corso del 2008³.

contratti di assicurazione che per i trasporti "i relativi contratti non sono stipulati con riferimento a specifiche missioni, ma sono contratti a quantità indeterminata che recano clausole contrattuali volte a commisurare la spesa sostenuta dall'amministrazione ai servizi effettivamente erogati". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E, Nota Prot. 4806 del 14 gennaio 2006, pagina 1.

³ Si rammenta che il termine originariamente previsto per il completamento del transito era il 2005. L'articolo 21 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, aveva già prorogato il termine dell'autorizzazione originaria fino al 2007. La relazione illustrativa precisa che, nonostante la proroga di due anni, non è risultato ancora possibile ultimare il transito di 22 ufficiali (dei complessivi 149 previsti dalla disposizione), a causa della necessità di raccordare tale transito con il progetto di ulteriore riduzione delle Forze armate in fase avanzata di definizione.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3324 non esamina il dispositivo in esame.

Al riguardo, per i profili di copertura, trattandosi di proroga di un dispositivo che opera, comunque, nel limite di un tetto massimo numerico relativo al contingente interessato dal transito nel ruolo amministrativo dell'Arma dei carabinieri, nulla da osservare.

Il comma 2, come modificato dalla Camera dei deputati, autorizza il Ministro della Difesa a modificare annualmente, fino al 2016 compreso, con apposito decreto, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonché la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità. La norma modificata specifica esplicitamente che detta modulazione delle promozioni deve avvenire fermi restando i volumi organici complessivi.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3324, che peraltro limitava la proroga al solo anno 2012, non esamina la norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che l'attuazione del dispositivo in esame dovrebbe comunque operare ad invarianza degli organici complessivi, come affermato dalla norma, andrebbero non di meno richiesti chiarimenti in merito alla eventuale suscettibilità di oneri aggiuntivi, non scontati dalla legislazione vigente, per effetto della prevedibile variazione dei fabbisogni di organico *medio tempore*

nei singoli gradi in conseguenza della rimodulazione annuale dei relativi contingenti.

In particolare, andrebbe chiarito se la revisione annuale del numero delle posizioni disponibili nei vari gradi, per cui la legislazione vigente prevede la progressione per sola "anzianità", possa poi riflettersi in una crescita delle vacanze nei livelli iniziali delle carriere, con l'effetto di produrre un aumento nel medio periodo delle vacanze nei relativi gradi iniziali, che sarebbero poi destinate ad essere coperte con nuove assunzioni⁴.

Il comma 3, come modificato dalla Camera dei deputati, proroga dal 2009 al 2015 il regime transitorio durante il quale è possibile modulare annualmente il numero delle promozioni "a scelta" al grado superiore nelle FFAA, a condizione che il numero delle promozioni annuali nei vari gradi di ciascun ruolo, sia contenuto nell'ambito nei limiti dei contingenti di organico complessivi previsti dalla legislazione vigente.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3324, che limitava la proroga al 2012, non esamina la norma.

Al riguardo, in termini analoghi al comma 2, premesso che il dispositivo in esame deve operare ad invarianza degli organici complessivi, andrebbero comunque richiesti chiarimenti in merito alla

⁴ Oltretutto, ciò vale anche in considerazione della circostanza che, sebbene, limitatamente alle carriere dirigenziali delle FFAA e corpi militari, la progressione economica nel trattamento fondamentale è sganciata dalla progressione funzionale nei gradi, non di meno riflessi dall'ampliamento dei contingenti destinati a promozioni per anzianità sono invece comunque ipotizzabili in relazione alle componenti accessorie delle retribuzioni (straordinario etc.): queste ultime, correlate al grado rivestito.

possibilità che dette variazioni siano suscettibili di eventuali oneri aggiuntivi.

Ciò a ragione della necessità di dover provvedere alla rimodulazione - in corrispondenza al conferimento di promozioni aggiuntive non previste l'anno precedente - anche del numero di posizioni organizzative e di incarichi di comando, previsti dalla legislazione vigente, con ipotizzabili ricadute in termini di oneri di funzionamento.

La Camera dei deputati ha aggiunto i commi seguenti:

Il comma *3-bis* proroga di un anno, al 2008, il regime temporaneo decennale previsto dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, in materia di collocamento in ausiliaria del personale delle Forze di Polizia e dei VVFF, purché il personale interessato abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo, fermo restando il periodo di permanenza in tale posizione pari a 5 anni, fino al 65 anno di età.

Il comma *3-ter* stabilisce che dall'attuazione del comma *3-bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Tali norme sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare, considerato che il dispositivo provvede a differire di un anno il periodo transitorio previsto dalla legislazione vigente, entro il quale è riconosciuta la facoltà di

collocamento in ausiliaria, a domanda, per coloro che abbiano già maturato 40 anni di servizio, fermo restando, comunque, il termine massimo di 65 anni.

Il comma 4, come riformulato dalla Camera dei deputati, prevede che le unità produttive e industriali di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gestite unitariamente dall'Agenzia Industrie Difesa anche mediante la costituzione di società di servizi nell'ambito delle disponibilità esistenti, sono soggette a chiusura qualora, entro il 31 dicembre 2009, non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione⁵.

La norma è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per gli aspetti di copertura, si segnala che il nuovo testo ha espunto il dispositivo concernente l'autorizzazione per le Agenzie ad effettuare assunzioni a t.d. previste dall'articolo 13, comma 8, del D.P.R. 15 novembre 2000, n. 424, sino a tutto il 2009, che aveva dato luogo a rilievi nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati, in ordine alla onerosità di tali proroghe rispetto ai risparmi di spesa già scontati a l.v.⁶.

⁵ Il testo iniziale prorogava invece al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale le singole unità produttive e industriali della difesa sono soggette a chiusura, qualora non abbiano raggiunto la capacità di operare secondo criteri di economica gestione. Si proroga, parimenti, al 31 dicembre 2009 il periodo durante il quale l'Agenzia industrie difesa è autorizzata ad assumere, con contratti a tempo determinato di diritto privato, personale tecnico o altamente qualificato, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con il personale in servizio.

⁶ Questi ultimi, già scontati a l.v. per effetto del limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge

Pertanto, nulla da osservare.

Il comma 4-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, siano apportate le seguenti modifiche: *a)* all'articolo 51, comma 2, lettera *a)*, recante il periodo di transitorio entro cui, per la previsione delle aliquote di avanzamento al grado di Colonnello del Ruolo Normale, si provvede con decreto annuale del Comandante generale, la scadenza del termine è differito dal 2010 al 2015; *b)* all'articolo 52, comma 5, lettera *a)*, recante il periodo di transitorio entro cui, per la previsione delle aliquote di avanzamento al grado di Colonnello del Ruolo Speciale, si provvede con decreto annuale del Comandante generale, il termine del periodo è differito dal 2010 al 2015; *c)* all'articolo 53, comma 2, laddove si prevede che il Comandante Generale è autorizzato a modificare annualmente, con propria determinazione, per i vari gradi, fino a quello di tenente colonnello, dei ruoli del servizio permanente, il numero di promozioni annuali ai gradi superiori, nonché le aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianità, fermi restando gli organici complessivi il termine è differito fino al 2012; *d)* alla nota dell'allegata Tabella 1, del medesimo decreto legislativo, in relazione al periodo transitorio entro cui i periodi di

27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è ridotto dal 2008 al 35 per cento della spesa sostenuta dagli enti pubblici della Amministrazione centrale (comprese le Agenzie) nel 2003.

Comando necessari per la valutazione al grado di Maggiore per dalla medesima tabella 1 saranno in vigore solo a partire dal 2015.

La norma è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, trattandosi di disposizioni di contenuto analogo a quelle previste dal comma 2, che comportano la proroga della possibilità di rivedere annualmente i contingenti degli avanzamenti, andrebbero richiesti chiarimenti in merito alla possibilità che dette variazioni siano suscettibili di comportare oneri aggiuntivi, a ragione della eventuale necessità di rimodulare - in corrispondenza al conferimento di promozioni aggiuntive - anche il numero di posizioni organizzative e di incarichi di comando previsti dalla legislazione vigente, con conseguenti ricadute in termini di necessaria nuova configurazione del numero degli enti e comandi territoriali, fattore, quest'ultimo, da cui potrebbero derivare oneri aggiuntivi.

Sezione II

(Beni culturali e turismo)

Articolo 4

(Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico)

La norma proroga al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese per l'eliminazione delle barriere

architettoniche nei locali aperti al pubblico da parte dei gestori di attività commerciali e ammesse al contributo di cui all'articolo 1, comma 389 della legge n. 296 del 2006⁷.

La relazione illustrativa motiva la proroga per la mancata emanazione del decreto applicativo che di fatto non ha consentito l'attuazione della norma.

Al riguardo, si segnala che con riferimento all'impatto della proroga sul fabbisogno del settore statale per l'anno 2010 per effetto dello proroga nell'effettuazione delle spese in esame, il Governo, nella documentazione presentata alla Camera dei deputati⁸, ha escluso eventuali peggioramenti, potendo l'invarianza essere assicurata mediante l'inserimento di idonee clausole dispositive nel decreto ministeriale di attuazione della norma.

Premesso che tale ultima condizione non è verificabile *ex-ante*, andrebbe chiarito in quale modo si intenda garantire l'invarianza per il 2010, posto che una eventuale compressione dei tempi di erogazione dei contributi limitati al biennio 2008-2009 produrrebbe un peggioramento del medesimo saldo su tali ultimi due anni.

⁷ Il suddetto articolo ha istituito un fondo, con una dotazione di 5 mln di euro, destinato all'erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. L'allegato 7, relativo alla legge finanziaria 2007, indicava una maggiore spesa in conto capitale di 5 mln di euro per il 2007 sul saldo netto da finanziare e rispettivamente 1 mln di euro per il 2007 e 2 mln di euro per il 2008-2009 sia sul fabbisogno che sull'indebitamento netto.

⁸ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 gennaio 2008, pag. 200.

Articolo 5

(Proroga termini in materia di beni e attività culturali e disposizioni in materia di diritto d'autore)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2008 la durata in carica degli organi di gestione delle Fondazioni operanti nel settore musicale e nelle attività culturali, sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il comma 1-*bis* dispone che i consiglieri di amministrazione delle fondazioni di diritto privato di cui al comma precedente, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere riconfermati, al termine del loro mandato, per una sola volta e senza soluzione di continuità,

Il comma 2 proroga dal 28 febbraio al 30 aprile 2008 il termine per l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento integrato dei servizi aggiuntivi previsti dall'articolo 117 del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Il comma 2-*bis* proroga al 31 dicembre 2008 il termine per l'eventuale trasformazione dell'Unione accademica nazionale in soggetto di diritto privato.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nella nota depositata presso la Camera dei deputati⁹, il Governo ha escluso che potessero derivare oneri a carico

⁹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 gennaio 2008, pag. 200.

del bilancio dello Stato dalla proroga dell'unica gestione straordinaria esistente, in quanto non è previsto alcun compenso in favore del commissario straordinario.

Sul punto si osserva che affinché la proroga della gestione straordinaria non comporti oneri occorre escludere che, oltre all'assenza di compensi a favore del commissario, si determinino oneri di altro tipo connessi a tale attività.

In merito al comma *2-bis*, si segnala che tale ente rientra tra quelli da considerare soppressi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 244 del 2007. Atteso che in sede di legge finanziaria per il 2008, in conseguenza delle misure soppressive di enti pubblici statali, sono stati associati miglioramenti dell'indebitamento netto per gli anni 2008 e 2009, come stabilito dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 296 del 2006, andrebbe chiarito se la suddetta proroga sia suscettibile di incidere sul conseguimento di tali obiettivi di miglioramento in termini di indebitamento netto.

Sezione III

(Lavoro e previdenza)

Articolo 6-bis

(Proroghe in materia di ammortizzatori sociali)

Il comma 1 estende al 2008-2009 l'applicazione degli ammortizzatori sociali e delle misure di reinserimento lavorativo previste per i lavoratori licenziati da enti operanti nel settore della

sanità privata nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dell'Unione europea, elevando inoltre da 350 a 400 il limite massimo di beneficiari. Il periodo massimo indennizzabile viene poi ampliato, portandolo da 48 a 66 mesi, a decorrere dalla data del licenziamento. Viene infine mantenuto il regime di accesso al pensionamento previsto antecedentemente alla legge di riforma del 2004.

Il comma 2 indica in 8 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 l'onere del precedente comma, al quale si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, a tal fine incrementato degli importi necessari per il biennio 2008-2009.

Il comma 3, poi, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo, pari a 8 mln di euro a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente.

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati e non corredato di **RT**, prevedeva originariamente una copertura limitata al biennio 2008-2009. La RGS ha successivamente¹⁰ asserito che la disposizione determina oneri oltre il 2009, in quanto viene riconosciuto il trattamento di mobilità per una durata suscettibile di eccedere il predetto anno. Inoltre non risulterebbe quantificata la maggiore spesa pensionistica per le deroghe rispetto ai requisiti generali. L'onere viene stimato nella citata nota secondo il seguente schema:

(importi in mln di euro)

2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8	8	8	6,3	4,6	2,9	2	1

¹⁰ V. Nota del 4 febbraio 2008.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, pur tenuto conto che l'onere stimato è in linea, *mutatis mutandis*, con quello relativo alla norma originaria (6,4 mln di euro annui per 350 soggetti beneficiari), si ritiene comunque auspicabile l'acquisizione della metodologia di calcolo adottata. In merito alla copertura, rilevata la discrasia fra il comma 2 (che fa riferimento ad un onere limitato al biennio 2008 e 2009) e il comma 3 (che indica un onere permanente a decorrere dal 2008), si segnala comunque che la nuova formulazione della stessa appare ampiamente idonea a far fronte agli oneri che emergeranno dopo il biennio 2008-2009.

Articolo 6-ter

(Regolarizzazione e versamenti per i territori colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002)

Il comma 1 dell'articolo, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, differisce al 20 dicembre 2008 i termini di una serie di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a favore dei soggetti privati residenti o aventi domicilio nei territori maggiormente colpiti dal sisma verificatosi nel 2002 nelle province di Campobasso e di Foggia; le ordinanze fanno riferimento ad una pluralità di termini, relativi in particolare ad adempimenti di obblighi tributari ed alla corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale degli enti territoriali coinvolti direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza.

Il comma 2 quantifica gli oneri derivanti dallo slittamento di termini in 48,8 mln di euro per l'anno 2008 e dispone che essi vengano coperti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 142¹¹, come determinata dalla tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2008.

Al riguardo, si rileva che sulla norma non è stata predisposta alcuna relazione tecnica che consenta di effettuare una verifica della quantificazione degli oneri.

Si segnala poi che la copertura fa riferimento ad un'autorizzazione di spesa di conto capitale, di cui alla tabella C della legge finanziaria per il 2008 – u.p.b. 6.2.8 "Oneri comuni di parte capitale", cap. 7446, laddove invece l'onere sembrerebbe avere natura corrente (entrate tributarie, corresponsione di compensi).

Articolo 6-quater

(Contributi in favore di enti e organismi operanti nel settore della musica)

Il comma 1 assegna un contributo complessivo di 5 mln di euro per l'anno 2008 agli enti ed organismi di riconosciuto prestigio nel settore musicale e che versano in condizioni di difficoltà finanziaria, da individuarsi con decreto ministeriale (comma 2).

¹¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 e recante "Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991".

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere a valere sul fondo speciale di parte corrente.

Nulla da osservare **al riguardo**.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative, nonché in materia di contrattazione collettiva e in materia di contratti integrativi del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche)

Il comma 1 proroga al 30 giugno 2008 il termine per la notifica dei provvedimenti sanzionatori amministrativi per i casi di utilizzo di lavoro irregolare constatati entro il 31 dicembre 2002.

Il comma 2 proroga al 30 settembre 2008 il termine per la presentazione da parte dei datori di lavoro di un'apposita istanza per regolarizzare lavoratori fino ad un periodo di 5 anni antecedenti la presentazione dell'istanza stessa.

Il comma 3 dispone la cessazione dell'attività del Comitato per l'emersione del lavoro irregolare il 31 gennaio 2008 e il passaggio delle sue residue risorse e funzioni alla Cabina di regia nazionale, che già esercita alcune delle funzioni originariamente attribuite al Comitato.

Il comma 4 impone che ai soci lavoratori di cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi, siano garantiti

trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dai CCNL stipulati dalle organizzazioni più rappresentative.

La RT non si sofferma sulle norme.

Nulla da osservare **al riguardo**, atteso che le disposizioni non sembrano comportare effetti di natura finanziaria.

Il comma *2-bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga dal 30 aprile 2007 al 30 settembre 2008 il termine per la stipula di accordi aziendali o territoriali volti alla stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché a garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto.

Al riguardo, si ricorda che per i suddetti accordi era stata autorizzata la spesa di 300 mln di euro annui per il 2008 e il 2009. In merito, andrebbe appurato se la possibilità di modulare gli oneri sulla base delle risorse disponibili e il fatto che il differimento in esame è contenuto nell'arco temporale di riferimento dello stanziamento rappresentino idonee garanzie per il rispetto del tetto di spesa recato dal comma 1209 della "finanziaria" per il 2007.

Il comma *4-bis* esclude l'applicazione dell'articolo 24 della legge n. 223 del 1991 nel caso di acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore,

nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative.

Il comma, introdotto dalla Camera dei deputati, è privo **di RT**.

Al riguardo, si segnala che la norma appare suscettibile di determinare effetti onerosi, atteso che preclude l'applicazione di disposizioni volte, da un lato, ad escludere la corresponsione dell'indennità di mobilità e, dall'altro, ad elevare il contributo iniziale *una tantum* da devolvere alla GIAS da parte del datore di lavoro.

Il comma 4-ter, infine, reca modifiche alla disciplina in materia di contrattazione collettiva per il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche. Le modifiche introdotte fanno salvo il principio in base al quale le risorse da utilizzare per la contrattazione integrativa devono essere individuate nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, ma espungono l'inciso che stabiliva che le risorse finanziarie destinate da ciascuna fondazione per il contatto integrativo aziendale non dovessero essere superiori al 20% dell'importo stabilito per il contratto collettivo nazionale.

Viene poi prevista la possibilità di concedere, nelle more della stipula dei contratti integrativi aziendali, anticipazioni economiche ai dipendenti delle fondazioni in condizione di equilibrio economico-finanziario, da riassorbirsi con la successiva stipula dei contratti integrativi aziendali. Le anticipazioni economiche possono comunque essere concesse, con delibera del consiglio di amministrazione,

solamente a condizione che siano accertati rilevanti aumenti della produttività.

Al riguardo, premesso che le fondazioni lirico-sinfoniche rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, si osserva che non appare agevole escludere a priori un impatto in termini di cassa per effetto della concessione di anticipazioni. Appare altresì necessario che il Governo chiarisca se l'eliminazione dalla norma di presidio che poneva un esplicito limite allo stanziamento di risorse per la stipula dei contratti integrativi non sia suscettibile di favorire comportamenti meno virtuosi e dunque di determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 7-bis

(Reversibilità degli assegni vitalizi in favore dei familiari degli ex-deportati)

Il comma 1 riconosce la reversibilità dell'assegno vitalizio previsto a favore degli ex-deportati nei campi di sterminio nazista kz ai familiari di quanti non fruivano di tale beneficio per non aver prodotto la relativa domanda.

Il comma 2 quantifica l'onere in 3 mln di euro annui a decorrere dal 2008, al quale si provvede mediante ricorso al fondo speciale di parte corrente.

Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia degli effetti finanziari, individuata nel monitoraggio degli oneri e nell'eventuale

adozione dei decreti per il prelievo delle occorrenti risorse aggiuntive dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

Sulla versione precedente dell'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, la RGS si è espressa nella nota del 4 febbraio u.s. In ordine alla determinazione della platea di beneficiari, la nota ricorda che secondo i dati a disposizione del IV dipartimento del MEF i percettori dell'assegno vitalizio per gli ex deportati nei campi di sterminio sono stati nel 2006 circa 3.500, di cui circa 2.800 titolari di prestazione diretta e 700 titolari della prestazione di reversibilità, per una spesa complessiva annua pari a circa 18 mln di euro. Tenendo conto del fatto che precedenti disposizioni, che avevano previsto le modalità di corresponsione dell'indennizzo dovuto dalla Germania ai cittadini italiani deportati nei campi di sterminio, avevano interessato circa 5.000 soggetti, si potrebbe valutare in circa 1.500 unità la potenziale platea di potenziali beneficiari (5.000 - 3.500). Alla luce dell'elevata età media degli stessi, del tempo trascorso dall'erogazione dell'indennizzo da parte del Governo tedesco e dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per usufruire dell'assegno vitalizio di reversibilità, la nota stima prudenzialmente un numero di beneficiari nell'ordine delle 600 unità, per un onere complessivo di circa 3 mln di euro annui.

Al riguardo, preso atto che l'articolo è stato modificato coerentemente con i dati forniti dalla RGS, che la relativa quantificazione appare corretta ed ispirata a principi di sufficiente prudenzialità e che è stata introdotta una apposita clausola di salvaguardia degli effetti finanziari, nulla da osservare.

Sezione IV

(Salute)

Articolo 8

(Piani di rientro, tariffe di prestazioni sanitarie e percorsi diagnostico-terapeutici)

Il comma 1 dell'articolo in esame, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, contiene disposizioni finalizzate ad assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria, con riferimento all'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari (lettera a) ed interviene in materia di rapporti tra il servizio sanitario nazionale e gli erogatori privati accreditati, prevedendo che gli accordi tra le regioni e le aziende sanitarie locali, da un lato, e gli erogatori privati, dall'altro, garantisca il rispetto del limite di remunerazione delle strutture, anche in caso di adeguamenti tariffari.

La lettera c), introdotta durante l'esame in prima lettura, attribuisce al Commissario liquidatore dell'Azienda universitaria Policlinico Umberto I la facoltà di effettuare transazioni sui creditori, autorizzando a tal fine la spesa di 250 milioni di euro nel 2008; la norma prevede che tale somma sia trasferita su un conto vincolato della Gestione commissariale dell'Azienda per l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2008 e che le somme non utilizzate a tale data siano riversate al bilancio dello Stato con imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse autorizzate dal decreto-legge n. 81 del 2007 per i rimborsi derivanti dalla sentenza in materia di IVA sulle autovetture, con riferimento al 2008¹².

Il comma 2 reca una norma di coordinamento, mentre il comma 3 fissa al 31 dicembre 2008 il termine per l'adozione del decreto di aggiornamento delle tariffe massime per prestazioni sanitarie, prospettando un successivo aggiornamento di tali tariffe con cadenza triennale (anziché biennale, come prevedeva l'articolo 1, comma 796, della legge finanziaria per il 2007).

La RT non considera la norma. La relazione illustrativa afferma che l'articolo contiene disposizioni virtuose, in quanto tutelano rispetto a possibili contenziosi legati a modificazioni tariffarie non previste.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni relative ai disavanzi sanitari - non contenute nel testo originario del decreto-legge - sono volte a stabilire, con riferimento all'anno 2007, che le regioni per le quali non siano stati raggiunti gli obiettivi di riequilibrio economico-finanziario non sono tenute ad incrementare l'addizionale IRPEF e l'IRAP, limitatamente all'importo per il quale dette regioni abbiano adottato, entro il 31 dicembre 2007, misure di copertura idonee a realizzare l'equilibrio nel settore sanitario per tale anno. Appare opportuno che il Governo chiarisca se la disposizione non sia

¹² Si segnala che l'articolo 15-bis di tale decreto-legge, al comma 12, al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 258 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 278 del 2006) in attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA, ha autorizzato, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

suscettibile di indebolire, nella sostanza, gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in funzione del rispetto dei piani di rientro.

Con riferimento al comma 1, lettera c) si ricorda che, sulla base del prospetto riassuntivo degli effetti finanziari del decreto-legge n. 81 del 2007¹³, all'autorizzazione di spesa per la copertura dei rimborsi relativi all'attuazione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee (una quota della quale, pari a 250 milioni di euro nel 2008, è utilizzata a copertura del maggiore onere recato dalla disposizione in esame), sono stati associati effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno ma non sull'indebitamento netto (in quanto i relativi effetti sull'indebitamento risultavano già scontati nel 2006). Poiché gli effetti sul fabbisogno dell'autorizzazione per i rimborsi IVA risultavano inferiori a quelli sul saldo netto da finanziare (3 mld nel 2008 rispetto a 5,7 miliardi sul saldo netto), appare necessario che il Governo confermi che gli effetti dell'estinzione dei debiti del Policlinico Umberto I sui saldi di finanza pubblica siano coerenti con quelli dei rimborsi IVA.

Infine, andrebbe confermata la disponibilità delle somme, al netto dei rimborsi già effettuati e di quelli previsti per il 2008.

¹³ Trasmesso in data 18 luglio 2007.

Articolo 8-bis

(Disposizioni inerenti alla conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, proroga al 30 giugno 2008 il termine (che il base al limite temporale stabilito dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 219 del 2005 era scaduto l'11 agosto 2006) per l'emanazione del decreto ministeriale finalizzato alla predisposizione di una rete nazionale di banche per la conservazione di cordoni ombelicali, autorizzando altresì la raccolta autologa; viene esplicitato che la raccolta avviene senza oneri per il Servizio sanitario nazionale.

Con riferimento alla norma, non si dispone di **RT**.

Al riguardo, si segnala che la normativa vigente prevede unicamente la conservazione di cordoni ombelicali a fini di trapianto, mentre la disposizione contempla anche la possibilità di raccolta autologa. Per quanto la disposizione preveda che tale raccolta avvenga senza oneri per il Servizio sanitario nazionale, si rileva che la citata estensione potrebbe essere suscettibile di determinare effetti finanziari, anche in considerazione del fatto che la conservazione di sangue da cordone ombelicale per uso "dedicato"¹⁴ non deve comportare oneri a carico dei richiedenti (v. articolo 1, comma 6,

¹⁴ In relazione a neonati o consanguinei con patologia in atto al momento della raccolta e nel caso di famiglie ad alto rischio di avere ulteriori figli affetti da malattie geneticamente determinate.

dell'ordinanza 4 maggio 2007 del Ministro della salute, "Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale").

Articolo 9

(Proroghe e disposizioni in materia di farmaci)

Il comma 1 proroga a tutto il 2008 la disposizione che stabilisce la possibilità di sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi al pubblico dei farmaci per le aziende che si impegnano a versare alle regioni interessate l'importo equivalente al risparmio atteso dalla riduzione dei prezzi. Viene prorogata all'intero 2008 anche la disposizione in base alla quale il prezzo dei medicinali vendibili senza prescrizione medica, fissato autonomamente dal venditore al dettaglio, non possa comunque essere superiore ai prezzi massimi in vigore al 31 dicembre 2006.

La RT non prende in considerazione la norma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, in quanto le misure introdotte appaiono volte a rafforzare strumenti di controllo e monitoraggio della spesa farmaceutica già contemplati dalla legislazione vigente.

Articolo 10

(Prosecuzione dell'attività della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia)

Il comma 1 dell'articolo autorizza la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia al fine di consentire la prosecuzione del progetto internazionale per la cura della talassemia e delle malattie ematologiche ad altissima incidenza epidemiologica nei Paesi del bacino mediterraneo e mediorientale; il comma 2 provvede alla relativa copertura finanziaria, attraverso la corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 16 dl 2005, pari a 20 mln di euro e volta ad assicurare il rispetto degli obblighi finanziari connessi alla gestione dei servizi pubblici gestiti in regime convenzionale, diversi da quelli gestiti dall'ANAS.

La RT si limita a ribadire quanto contenuto nella disposizione in esame. La documentazione depositata successivamente dal Governo¹⁵ specifica che la disposizione non inficia il rispetto degli obblighi finanziari connessi ai servizi pubblici nel settore della viabilità, trattandosi di stanziamenti destinati ad altre finalità.

¹⁵ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 gennaio 2008, pag. 200.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza.

Articolo 11

(Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare)

L'articolo, nel testo sostituito dalla Camera dei deputati, trasforma, con decorrenza dal 15 gennaio 2008, l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, prevista dall'articolo 2, comma 356, della legge finanziaria 2008 quale struttura collocata presso il Ministero della salute, in "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare" posta invece sotto la sola vigilanza del medesimo Ministero¹⁶. Il testo modificato prevede, inoltre, che per lo svolgimento delle sue attività e il suo funzionamento, è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3324 non considerava la norma in esame. L'emendamento che ha sostituito il testo originario è sprovvisto di RT.

¹⁶ L'articolo 2, comma 356, della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) ha disposto che il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare assuma la denominazione di «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvalga di una sede referente operante nella città di Foggia, mantenendo ferme la collocazione dell'Autorità presso il Ministero della salute. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia la medesima disposizione ha autorizzato, a favore del Ministero della salute, un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010.

Al riguardo, per i profili di copertura, si rileva che il dispositivo prevede una nuova configurazione dell'organismo in questione, individuando il medesimo come una struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute, ma distinta da quest'ultimo, dal punto di vista sia organizzativo che amministrativo.

In proposito, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in commissione alla Camera¹⁷ in merito alla mera rilevanza organizzativa e ordinamentale dei riordini della Agenzia nel testo indicato nel disegno di legge iniziale, si osserva che l'integrazione recante la previsione di uno stanziamento aggiuntivo non risolve le perplessità in ordine alle modalità di finanziamento dell'Agenzia a regime, dal 2011.

Articolo 11-bis

(Finanziamento di iniziative volte alla tutela dei minori)

L'articolo 11-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, prevede la sostituzione dell'articolo 2, comma 464, della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), ivi stabilendosi che, per l'anno 2008, la spesa di 1,5 milioni di euro, già prevista per il telefono azzurro, sia in parte destinata anche al finanziamento, da parte del Ministero della

¹⁷ In proposito, a fronte dei rilievi formulati in merito alla quantificazione dei costi relativi al funzionamento del nuovo organismo e alle risorse finanziarie con cui farvi fronte, in particolare per il funzionamento a regime dell'Agenzia, posto che la legge finanziaria prevede un contributo limitato ad un triennio, la Nota ribadiva che "la novella si limita a dare una più adeguata configurazione giuridica a tale organismo ma non ne modifica la necessità finanziaria né l'orizzonte temporale" concludendo che "si deve ritenere che la copertura triennale prevista dalla legge finanziaria 2008 (art. 2 ,comma 356) sia da considerarsi, (o comunque, destinata a diventare) a regime". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E, Nota Prot. 4806 del 14 gennaio 2006, pagine 1-2.

solidarietà sociale, di iniziative volte alla tutela dei minori, anche disabili, in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.

La norma è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza, in quanto resta invariata l'autorizzazione di spesa, pari a 1,5 mln per l'anno 2008, mentre vengono estesi i beneficiari, precedentemente individuati nel solo Telefono azzurro.

Sezione V **(Università)**

Articolo 12

(Disposizioni in materia di università ed enti di ricerca¹⁸)

Il comma 1, così come modificato dalla Camera dei deputati, proroga al 31 dicembre 2008 l'efficacia dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97¹⁹, laddove è previsto che, in attesa di una riforma organica del sistema di programmazione, valutazione e finanziamento delle università, ai fini della determinazione del limite del 90% delle spese di personale sulle risorse complessive del F.O. di

¹⁸ La rubrica è stata modificata, con l'inserimento anche degli Enti di ricerca.

¹⁹ Ai fini della determinazione di tale limite (e sempre per l'anno 2004), il medesimo articolo 5 prevede l'esclusione di un terzo dei costi del personale docente e non docente impiegato in funzioni assistenziali in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. L'articolo in questione era corredato, all'atto della sua approvazione, da una clausola di invarianza di oneri per la finanza pubblica. La disposizione è stata già prorogata al 31 dicembre 2005 dall'articolo 10 del decreto-legge n. 266 del 2004, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge n. 273 del 2005 e al 31 dicembre 2007 dall'art. 1 del decreto-legge n. 300 del 2006.

cui all'articolo 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, non devono essere considerati gli incrementi retributivi derivanti dagli adeguamenti della retribuzione stabiliti per il personale non contrattualizzato (docenti e ricercatori) e dall'applicazione dei C.C.N.L. del personale tecnico e amministrativo.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3324, dopo aver precisato che la norma è volta a prorogare fino al 31.12.2008 la possibilità, per le Università, di escludere talune componenti della spesa per il personale a tempo indeterminato dal calcolo del limite del 90 per cento di cui all'art. 51, comma 4, della legge n. 449 del 1997, afferma che, trattandosi di una modalità di calcolo che lascia invariata l'entità del Fondo ordinario dell'Università, non ne conseguono oneri aggiuntivi di spesa.

Le modifiche al testo intervenute alla Camera dei deputati sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura - riprendendo osservazioni formulate già a suo tempo per il dispositivo di proroga relativo al 2007²⁰ - pur prendendo atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati²¹, si osserva che l'esclusione di parte di tale fattore di spesa, ai fini dell'osservanza da parte degli

²⁰ Nota di lettura n. 26 del 2006, pagina 1-2.

²¹ In proposito, ai rilievi ivi formulati in merito al fatto che il dispositivo in esame si configurano come un allentamento di norme di presidio volte al contenimento degli oneri di personale delle università, con possibili effetti sulla dinamica della spesa in questione, la Nota depositata affermava che "tali disposizioni intendono compensare l'onere posto a carico dei bilanci universitari derivante dalle spese per il personale, dovute all'aumento del costo della vita e agli aumenti contrattuali per il personale tecnico amministrativo, onde consentire agli atenei di poter comunque assicurare il normale turn over". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E, Nota Prot. 4806 del 14 gennaio 2006, pagina 4.

Atenei del rispetto della norma che fissa il limite massimo del 90 per cento, finisce per influire sull'efficacia stessa della validità della regola contabile - quest'ultima, evidentemente tesa alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario degli atenei *medio tempore* - alterandone la base di computo.

In proposito, si osserva, infatti, che il medesimo articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che il rispetto della succitata regola di non superare il 90 per cento per bilancio spese fisse e obbligatorie autorizza poi le Università al *turn over* del personale nella misura massima del 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili dalle cessazioni, lasciando ampio margine di autonomia agli atenei circa le categorie a cui riservare le nuove assunzioni. Il parametro del 90% in parola influisce quindi sul livello di attivazione del *turn over* da parte degli Atenei, influenzando l'attivazione di misure di riequilibrio "economico" qualora si rendessero necessarie azioni di riduzione della spesa corrente.

Ne consegue che, pur tenendo conto della conferma a suo tempo fornita dal Governo circa l'assenza di oneri - nonostante l'ammissione dell'indubbio effetto di "allentamento" derivante dalla disposizione²² - sembrerebbe utile l'acquisizione di rassicurazioni in merito al rischio che proprio dall'attenuazione della base di calcolo cui si applica la regola del 90 per cento per spese fisse e obbligatorie potrebbero

²² Tale conferma la si può riscontrare dalla stessa documentazione depositata in V Commissione alla Camera dei deputati, da cui si evince che, in ogni caso, rimarrebbe "invariata la consistenza del fondo di finanziamento ordinario dell'Università". In tal senso, anche le dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame finale del provvedimento in commissione il 23 gennaio u.s. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, rispettivamente, 17 e 23 gennaio 2007, pagina 71 e 70; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Ufficio del coordinamento legislativo, Appunto per il Sottosegretario del 13 febbraio 2007, pagina 1 e 2.

insorgere, già nel 2007 ma con riflessi anche nei futuri esercizi, problemi di equilibrio finanziario per gli Atenei, con inevitabili ricadute sul sistema di finanziamento dell'Università nel suo complesso e, quindi, in ultima istanza, anche sulla esigenza di dover provvedere poi ad un adeguamento delle dotazioni finanziarie annuali del sistema universitario, con onere a carico del bilancio dello Stato²³.

Al comma 2 è stato soppresso il periodo che nel testo iniziale faceva comunque salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, laddove è stabilita la previsione di un solo idoneo per ogni posto bandito a professore ordinario o associato relativamente alle procedure indette dopo il 15 maggio 2005.

Inoltre, dopo il comma 2, si è aggiunto il comma 2-*bis*, laddove è stabilito che, nelle more dell'attuazione del regolamento dei concorsi per ricercatore di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono validi i bandi di concorso a posti di ricercatore universitario ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, emanati dalle università entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le norme sono sprovviste di **RT**.

²³ Pertanto, in considerazione della rilevanza finanziaria della disposizione, andrebbero richiesti, ai fini della stima del fabbisogno finanziario almeno per il 2007 del comparto universitario, elementi di quantificazione circa l'effetto finanziario atteso dalla misura, considerato anche che il medesimo articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede, tra l'altro, per gli enti che abbiano osservato la regola del 90 per cento, la possibilità di provvedere ad assunzioni nel limite del 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per effetto delle cessazioni avvenute nell'anno precedente a quello di riferimento. In tal senso, per effetto del dispositivo in questione, risulterebbe ampliata la possibilità di assunzioni per *turn-over*, sia pure nei limiti percentuali sopra indicati.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, non vi sono osservazioni. Nondimeno andrebbero comunque richiesti chiarimenti in merito ai possibili effetti in termini di creazione di una platea di docenti "precari", prima o poi da stabilizzare, necessariamente conseguente al previsto mantenimento della possibilità di prevedere il riconoscimento di n. 3 idonei per ogni posto messo a concorso, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), e 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210. Ciò almeno sino al riordino della disciplina del reclutamento dei docenti universitari previsto dall'articolo 1, comma 2-*bis* del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7.

Il comma 3, come modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che per l'anno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 2, terzo comma, della legge n. 38 del 1980 che consentono, per le particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici, l'assunzione di personale operaio secondo le norme previste dal contratto nazionale agricolo e dai contratti integrativi provinciali. Infine, è stabilito che a decorrere dallo stesso anno, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti le procedure per la stabilizzazione del personale precario di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 della stessa legge finanziaria, si applichino anche agli Enti di ricerca.

La RT non considera la norma in esame.

Al riguardo, atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame, nulla da osservare.

Articolo 13
(Termini per la conferma di ricercatori)

L'articolo stabilisce che, ai ricercatori incaricati presso la Scuola dell'economia e delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame, si applica il termine per il giudizio di conferma cui sono soggetti i ricercatori universitari, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.P.R. n. 382 n. 1980²⁴. Specifica, inoltre, che i predetti ricercatori hanno la facoltà di partecipare alle procedure di trasferimento ordinarie bandite dalle università per la relativa qualifica.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3324 non considera il dispositivo in esame.

Al riguardo, considerato il carattere ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

²⁴ L'art. 31, primo comma, del D.P.R. n. 382 del 1980 stabilisce che i ricercatori universitari, dopo tre anni dall'immissione in ruolo, siano sottoposti ad un giudizio di conferma da parte di una commissione nazionale la cui composizione è disciplinata dal comma medesimo. L'art. 19, comma 15, della legge n. 448 del 2001 stabilisce, tra l'altro, che la Scuola superiore dell'economia e delle finanze può assegnare incarichi di ricercatore, previo superamento di apposite procedure selettive svolte secondo la vigente normativa in materia universitaria; l'assegnazione degli incarichi in questione deve avvenire nei limiti della spesa relativa alla dotazione del ruolo del personale docente con incarico non temporaneo, fissata in trenta unità dall'art. 5, comma 5, del D.M. n. 301 del 2000. Tali ricercatori sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola.

Sezione VI

(Giustizia)

Articolo 14

(Proroga nelle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari)

L'articolo, così come modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che i giudici onorari ed i vice procuratori onorari, che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto e il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni sino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3324, che scontava la proroga al solo giugno 2008, non considera la norma.

Al riguardo, per i profili di copertura, prendendo anche atto anche dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati²⁵, non vi sono osservazioni.

²⁵ In proposito rilievi sono stati formulati circa l'utilizzo di un contingente aggiuntivo di personale cui spettano le indennità e gli altri diritti attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario. In particolare, sono stati chiesti gli elementi quantitativi volti a definire l'entità dell'onere da sostenere e a confermare l'effettiva sussistenza di disponibilità non altrimenti utilizzate nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e preordinati alle medesime finalità. La Nota riferisce che la proroga in questione "non determina la necessità di reperire ulteriori risorse in quanto i fondi stanziati e previsti nel bilancio a legislazione vigente, iscritti sul capitolo 1362 del Ministero della Giustizia, presentano le necessarie disponibilità per far fronte ai pagamenti delle indennità di che trattasi" Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E, Nota Prot. 4806 del 14 gennaio 2007, pagina 4.

Articolo 14-bis
(Dirigenti dell'amministrazione giudiziaria)

L'articolo stabilisce che i dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente, nel ruolo di personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 13 giugno 1997 ed assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della Giustizia, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Le norme sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, tenuto conto che il dispositivo provvede all'inquadramento dei ruoli organici dirigenziali del personale in questione, andrebbe acquisita la quantificazione degli oneri previsti, per il 2008 e dal 2009, in relazione alle n. 23 unità, comprensiva di tutti gli elementi fissi della retribuzione previsti dal CCNL dell'ex Area 1 (stipendio tabellare, indennità di amministrazione, retribuzione di posizione per parte "fissa"), al lordo dei componente contributiva a carico dell'erario.

Inoltre, per i profili di stretta copertura, andrebbe acquisita conferma circa la disponibilità delle necessarie risorse per l'anno 2008

e dal 2009, a valere dell'autorizzazione di spesa dei cui all'articolo 1, comma 527, della legge finanziaria 2007²⁶.

Articolo 15
(Disposizioni in materia di arbitrati)

L'articolo, come modificato dalla Camera dei deputati, stabilisce che le disposizioni introdotte al fine di limitare il ricorso ad arbitrati da parte delle pubbliche amministrazioni dalla legge finanziaria 2008, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2008, anziché dal 1° gennaio 2008, e che il termine del 30 settembre 2007 previsto dall'articolo 3, comma 21, primo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di decadenza automatica dei collegi arbitrali costituito dopo il 30 settembre 2007, è differito al 30 giugno 2008.

La RT non considera la norma in esame.

Al riguardo, per i profili di copertura, rilevando che la proroga in esame concerne una norma che è priva di effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica e tenendo conto dei chiarimenti forniti nel

²⁶ In proposito, si segnala che il comma richiamato della LF 2007 istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008, a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25 milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati²⁷, non vi sono osservazioni.

Articolo 16

(Attività di liquidazione della Fondazione Ordine Mauriziano)

L'articolo modifica l'articolo 30, commi 4 e 4-*bis*, del decreto-legge primo ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ivi prevedendo: alla lettera *a*), che il commissario liquidatore predisponga entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un piano di liquidazione dei beni della FOM, con esclusione di quelli gravati da vincoli storico-culturali di cui alla tabella A allegata al citato decreto-legge n. 277 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2005; *b*) che il compenso spettante al commissario sia determinato sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570 e che ai componenti del comitato di vigilanza sia corrisposto un compenso non superiore al 10 per cento di quello liquidato al commissario, oltre al rimborso spese.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3324 non considera la norma.

²⁷ In proposito, ai rilievi ivi formulati circa la suscettibilità della norma di determinare una riduzione delle rassegnazioni disposte in favore del Ministero della giustizia in conseguenza dei minori risparmi conseguibili nel 2008, la Nota del governo escludeva qualsiasi effetto. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E, Nota Prot. 4806 del 14 gennaio 2007, pagina 4.

Al riguardo, per i profili di copertura relativi alla lettera *b*), come segnalato di recente²⁸, si ribadisce che la F.O.M. non è presente nell'elenco delle entità giuridiche considerate comunque "amministrazioni pubbliche"²⁹, ai fini di consolidamento del conto economico della P.A..

Pertanto, considerato che l'onere relativo ai componenti del comitato di vigilanza ricade sulla stessa gestione liquidatoria del F.O.M., nulla vi è nulla da osservare in merito, non derivando dal dispositivo in esame riflessi sulla finanza pubblica, perlomeno in via "diretta" e immediata³⁰.

Articolo 16-bis

(Responsabilità degli amministratori di società quotate partecipate da amministrazioni pubbliche)

L'articolo prevede che per le società quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici, inferiore al 50 per cento, nonché per le loro controllate, la responsabilità degli amministratori e dei dipendenti è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si

²⁸ Nota di Lettura n. 60 del 2007, pagina 50.

²⁹ ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

³⁰ Per valutazioni circa lo stato della procedura ed il possibile coinvolgimento della regione Piemonte nel ripiano della esposizione debitoria del disciolto ente Fondazione Ordine Mauriziano si rinvia alla Nota di Lettura n. 60 del 2007, a pagina 51 e seguenti.

applicano ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le norme sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di stretta copertura, trattandosi di aspetti prettamente ordinamentali, nulla da osservare.

Tuttavia, al fine di valutarne gli effetti d'impatto sotto il profilo finanziario, sembrerebbe comunque necessaria l'acquisizione di dati concernenti la platea delle società di capitali a partecipazione erariale, i cui amministratori ed organi di vigilanza, d'ora innanzi, resteranno esclusi dalla competenza giurisdizionale del giudice contabile in materia di responsabilità amministrativa. Sarebbe altresì utile acquisire elementi circa i pronunciamenti sino ad oggi intervenuti in tema di responsabilità erariale da parte del giudice contabile.

Articolo 16-ter

(Misure in materia di incarichi giudiziari)

Il comma 1 stabilisce che, in deroga agli articoli 104, 108 e 109 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in caso di mancanza del titolare, i magistrati di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in servizio presso lo stesso ufficio, reggono il tribunale, la corte di appello, le sezioni di tribunale o quelle di corte di appello, ovvero la procura generale della Repubblica o la procura

della Repubblica, per il periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 2 stabilisce che per le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano, tenuti all'osservanza dei principi costituzionali della proporzionalità e del bilinguismo, è abrogato il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, in tema di limitazioni al mutamento dalle funzioni giudicanti a requirenti, e viceversa, nell'ambito di diversi distretti giudiziari.

Le norme, introdotte dalla Camera dei deputati, sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, trattandosi di aspetti di valenza ordinamentale, nulla da osservare.

Sezione VII

(Infrastrutture e trasporti)

Articolo 18-bis

(Modifiche al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire)

Il presente articolo, fra l'altro, consente l'accesso alle prestazioni del Fondo previsto dal decreto legislativo di cui alla rubrica anche nei

casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura concorsuale a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi l'indennizzo è determinato nella misura pari alle predette somme ulteriori, fino a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore.

Viene inoltre prorogato al 30 giugno 2008 il termine, ormai scaduto, per la presentazione delle domande di accesso al Fondo.

Al riguardo, nulla da osservare, dal momento che l'ammissione delle nuove domande di accesso al fondo resta comunque subordinata alla capienza dello stesso.

Articolo 19-bis

(Differimento di un termine relativo agli interventi per la ricostruzione del Belice)

La norma proroga al 31 dicembre 2008 l'esenzione fiscale dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie, catastali e dalle tasse di concessione governativa per gli atti connessi alle opere di

ricostruzione nel Belice disposta dall'articolo 43, comma 3, della legge n. 166 del 2002. All'onere connesso alla proroga, valutato in 2 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente. Viene altresì prevista una apposita clausola di salvaguardia.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur essendo la determinazione dell'onere in linea con quelle delle precedenti proroghe, andrebbe comunque prodotta una nuova quantificazione al fine di dimostrare la costanza dell'onere rispetto alle proroghe intervenute negli ultimi anni.

Articolo 19-ter

(Modifica del comma 2 dell'articolo 139 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)

La norma consente la concessione e l'erogazione in una unica soluzione delle provvidenze in favore delle popolazione interessate dalla catastrofe del Vajont di cui ai commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 4 della legge n. 1457 del 1963.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che l'erogazione dei contributi in una unica soluzione potrebbe determinare un'accelerazione della spesa nel

2008, con conseguenti effetti sui saldi del fabbisogno di cassa e dell'indebitamento netto.

Articolo 20

(Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni)

La disposizione proroga al 30 giugno 2009 il regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni. Viene stabilito inoltre che entro il 31 dicembre 2010 i proprietari, prioritariamente degli edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, dovranno effettuare le verifiche tecniche degli edifici e opere infrastrutturali di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003.

Inoltre, si istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una commissione consultiva per il monitoraggio delle revisioni generali delle norme tecniche per le costruzioni, per i cui membri non è prevista la corresponsione di alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa gli effetti finanziari derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2010 dell'effettuazione delle verifiche tecniche da parte dei proprietari sugli edifici e le opere di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del

Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003. In particolare, andrebbe confermata la neutralità finanziaria anche in presenza di proprietari pubblici.

Ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa l'assenza di oneri anche per il funzionamento della commissione consultiva.

Articolo 21

(Proroga utilizzo disponibilità Enac per interventi aeroportuali)

La disposizione autorizza l'ENAC ad utilizzare risorse di parte corrente disponibili nel proprio bilancio e relative a trasferimenti erariali dell'anno 2007, per far fronte a spese di investimento per la sicurezza delle infrastrutture aeroportuali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, circa l'assenza di una accelerazione della spesa in conto capitale rispetto ad un utilizzo per spesa corrente, non si hanno osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 21-ter

(Indennità di trasferta per il personale ispettivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile)

Il comma 1 provvede ad inserire l'ENAC all'articolo 1, comma 213-*bis*, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2007), e successive modificazioni, laddove sono indicate le amministrazioni escluse dalla soppressione della indennità di trasferta per il personale inviato in missione, ivi prevista dal precedente comma 213.

Il comma 2 stabilisce che all'onere derivante dal primo comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.

Le norme sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, atteso che la norma esclude il personale ispettivo dell'ENAC dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 213, della legge n. 266 del 2005 - che sopprimono l'indennità di trasferta per il personale del pubblico impiego -, andrebbero forniti elementi idonei a comprovare la congruità dell'onere annuo indicato.

Articolo 21-quater

(Interventi per processi di riorganizzazione del sistema aeroportuale)

Il comma 1 prevede la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga anche per le aree colpite da processi di riorganizzazione derivanti da nuovi assetti del sistema aeroportuale che abbiano comportato una crisi occupazionale che coinvolge un numero di unità lavorative superiore a 3.000, nel limite di spesa di 40 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, posto a carico del Fondo per l'occupazione, che a tal fine è integrato del predetto importo.

Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa ammontante a complessivi 82,2 mln di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 finalizzata alla stipula dei cosiddetti accordi di solidarietà tra generazioni, introdotti dal comma 1160 della "finanziaria" per il 2007.

Il comma 3 introduce una deroga per le società di gestione aeroportuale al divieto di assunzioni a termine in presenza di una sospensione dei rapporti o di una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale.

Il comma 4 istituisce un fondo di continuità infrastrutturale, finalizzato al mantenimento degli investimenti nell'area di Malpensa, con una dotazione di 40 mln di euro per il 2008. Alla copertura si provvede mediante riduzione, in misura pari a 32,2 mln, della medesima autorizzazione di spesa già ridotta dal comma 2 e, per i restanti 7,8 mln di euro, a valere sul fondo speciale di parte corrente.

Il comma 5 concede la possibilità di estendere la durata dei trattamenti di integrazione salariale oltre ai termini ordinari anche per

il personale dei vettori aerei, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 249 del 2004 (pari a 74 mln di euro per il 2008 e a 72 mln di euro per il 2009).

Al riguardo, nulla da osservare, essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti e presentando, l'autorizzazione di spesa ridotta, le occorrenti disponibilità.

Articolo 22-ter
(Interventi in materia di disagio abitativo)

L'articolo dispone il differimento del termine recato dalla legge n. 9 del 2007, in materia di interventi per ridurre il disagio abitativo per particolari categorie sociali, relativo alla sospensione delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo nei confronti di conduttori con specifici requisiti di reddito e personali³¹.

In particolare, il comma 1 prevede, in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati di edilizia residenziale pubblica (di cui all'articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007), il differimento di un anno, pertanto fino al 15 ottobre 2008, del termine di sospensione per le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione, nei casi e per i soggetti sopra specificati.

³¹ Si rammenta che la normativa in esame è riferita ai conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di *handicap* con invalidità superiore al 66 per cento, che non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza; la sospensione si applica alle stesse condizioni nei casi di nuclei familiari con figli fiscalmente a carico.

Il comma 2 proroga le disposizioni contenute nei commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della citata legge n. 9 del 2007 (contenenti le modalità applicative della disciplina in argomento), nonché i benefici fiscali recati dall'articolo 2 della medesima legge n. 9 del 2007.

Con riferimento a questi ultimi giova rammentare che essi:

- si concretizzano nella non concorrenza del reddito da fabbricati, di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 917 del 1986, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette;
- sono rivolti ai proprietari degli immobili locati a conduttori che presentano i requisiti per i quali viene disposta la sospensione delle procedure di sfratto;
- sono riconosciuti per il solo periodo di sospensione della procedura esecutiva stessa.

E' previsto inoltre che per i medesimi proprietari i comuni possano disporre esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

I commi 3 e 4 provvedono alla copertura finanziaria dell'onere derivante dalle disposizioni su descritte, valutato in 2,59 mln di euro per l'anno 2008 e in 8,75 mln di euro per l'anno 2009, mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 106 del 2005³², per un importo pari a 11,34 mln di euro relativo all'anno 2007, previa conservazione del citato importo nel conto dei residui e versamento ad apposita contabilità speciale di tesoreria al fine di effettuare il riversamento all'entrata del bilancio

³² La disposizione è relativa al premio di concentrazione previsto in favore delle imprese.

dello Stato. Il comma 5 prevede la clausola di monitoraggio degli oneri connessi alle disposizioni.

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, non è corredato di RT; tuttavia esso ripropone integralmente il contenuto di un recente disegno di legge di iniziativa governativa³³, alla cui RT si può fare riferimento.

Tale **RT** utilizzava informazioni tratte da dati di fonte del Ministero dell'Interno, sul numero dei provvedimenti esecutivi di sfratto per finita locazione emessi nell'anno 2006, che risultavano pari a 9.838, di cui 2.889 bloccati; in via prudenziale la RT considerava che la metà del totale degli sfratti esecutivi fosse riconducibile alla tipologia di soggetti per i quali è previsto il blocco in argomento e pertanto stimava i conduttori con i requisiti di disagio in circa 4.919 soggetti³⁴.

Inoltre, in base ad una indagine Censis-Sunia-CGIL "Vivere in affitto" del 4 aprile 2007, risultava un canone di locazione medio nazionale, nel settore privato, pari a circa 440 euro mensili (pertanto pari a circa 5.280 euro annui), corrispondenti, al netto delle deduzioni forfetarie attualmente vigenti nella normativa fiscale dei redditi, ad un reddito medio di locazione annuo pari a circa 5.000 euro. Applicando a tale valore medio di canone di locazione ed al numero di soggetti beneficiari delle citate agevolazioni fiscali, l'aliquota marginale media, per il locatori persone fisiche, pari al 28% e tenendo conto dei termini temporali di differimento, si otteneva una perdita di gettito

³³ Cfr. A.S. 1867: "Interventi per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali".

³⁴ Dato da: 9838*50%.

complessiva di cassa pari a 2,59 mln per il 2008 e a 8,75 mln per il 2009, con un recupero di gettito pari a 4,08 mln per il 2010.

Al riguardo, si osserva che il canone medio nazionale pagato dalle famiglie in affitto, nel settore privato, pari a circa 440 euro mensili, non sembra rappresentare il parametro di stima più idoneo per la quantificazione in discorso.

Infatti, come si evince anche dalla citata indagine Censis-Sunia-CGIL, tale dato rappresenta un valore medio nazionale dei canoni in essere, rispetto al quale variazioni considerevoli si registrano prendendo in considerazione il fattore territoriale, relativo alle diverse zone del Paese³⁵, nonché la localizzazione degli immobili in città con più di 250 mila abitanti, nei quali è presumibile che con maggiore frequenza sarà fruita l'agevolazione in esame.

Per tale ultimo aggregato l'indagine individua un canone medio mensile pari a circa 600 euro, anch'esso differenziato in ragione delle diverse quattro zone territoriali nazionali precedentemente individuate (vedi nota n. 4).

Inoltre, un altro elemento suscettibile di modificare sensibilmente il valore del canone medio di locazione consiste nella durata del contratto; nelle grandi città gli inquilini che risiedono nelle abitazioni da meno di 5 anni pagano in media un affitto mensile di 635 euro rispetto a coloro che lo occupano da almeno 16 anni, i quali pagano un canone medio pari a circa 517 euro.

³⁵ Al riguardo la citata indagine suddivide il territorio nazionale in regioni del: Centro, dove il canone medio mensile è pari a circa 580 euro; Sud, dove il canone medio mensile è pari a circa 376 euro; Nord-est, dove il canone medio mensile è pari a 454 euro; e Nord-ovest, dove il canone medio mensile è pari a 426 euro.

Poiché il provvedimento in esame ha, per sua natura, la caratteristica di essere applicabile prevalentemente in zone dove è presente un'alta concentrazione di soggetti in difficoltà socio-economica, e quindi in zone con alta densità abitativa, sarebbe stato più prudentiale stimare un canone di locazione medio superiore rispetto a quello indicato in RT e fatto pari ai citati 440 euro mensili.

Si rileva poi che la modalità di copertura utilizzata risulta di problematica coerenza con le vigenti norme di contabilità sotto diversi profili.

In primo luogo, la conservazione in conto residui di somme di competenza 2007 per il successivo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato (previo versamento in contabilità speciale di tesoreria) nei due esercizi finanziari successivi (2008 e 2009) determina effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto della P.A. privi di compensazione in tali esercizi. Ciò considerato che i termini di conservazione in bilancio dei residui sono fissati dalle vigenti norme di contabilità in un anno.

Si segnala altresì che le risorse utilizzate (quelle di cui al citato decreto-legge n. 106 del 2005) hanno natura di conto capitale, laddove l'onere consiste in minori entrate di parte corrente, anche se ciò non pone un problema formale, in virtù del riversamento in tesoreria delle disponibilità in questione.

Ad ogni modo va valutato se le somme da conservare in conto residui e che con la norma in esame verrebbero, previo versamento ad apposita contabilità speciale di tesoreria, riversate all'entrata del bilancio dello Stato, si riferiscano a stanziamenti non più utilizzabili dai potenziali soggetti fruitori del premio di concentrazione. Infatti,

pur essendo la richiesta del credito d'imposta da parte delle microimprese che prendono parte ai processi di concentrazione, così come disciplinato dal citato decreto-legge n. 106 del 2005, subordinata a un tetto di spesa, occorrerebbe escludere che sia ancora utilizzabile (a seguito delle domande da parte degli aventi diritto) l'importo di 11,34 mln posto a copertura della norma in esame.

Infine, occorre segnalare che da un'interrogazione effettuata sulla disponibilità del capitolo 7814-MEF, inerente alle somme da versare all'entrata del bilancio dello Stato per i contributi spettanti per il premio di concentrazione di cui alla citata legge n. 106 del 2005, risulta uno stanziamento nullo in termini di competenza e pari a 206 mln in termini di cassa; le risorse sopra menzionate – in assenza dell'entrata in vigore di un provvedimento entro il termine di chiusura dell'esercizio 2007 – dovrebbero essere andate in economia e non essere pertanto utilizzabili ai fini della copertura delle disposizioni contenute nell'articolo in esame.

Articolo 22-quater

(Investimenti immobiliari degli enti previdenziali)

Il comma 1 esclude le somme accantonate dagli enti previdenziali per piani di impiego in materia di investimenti immobiliari approvati dai Ministeri vigilanti e non ancora impegnate dall'obbligo di essere utilizzate esclusivamente in forma indiretta, stabilito dal comma 489 dell'articolo 2 della "finanziaria" per il 2008. Un ulteriore ampliamento delle somme escluse dal predetto obbligo

scaturisce poi dal fatto che il rispetto congiunto di due condizioni viene trasformato nella necessità del rispetto di soltanto una delle due condizioni indicate.

Al relativo onere, valutato in 50 mln di euro annui a decorrere dal 2008, si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente (comma 2).

Il comma 3 reca la clausola di salvaguardia degli effetti finanziari, individuata nel monitoraggio degli oneri e nell'eventuale adozione dei decreti per il prelievo delle occorrenti risorse aggiuntive dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

La RGS ha sottolineato la portata innovativa della norma, segnalandone i possibili effetti peggiorativi in termini di finanza pubblica, effetti che, sebbene difficilmente quantificabili, andrebbero quanto meno stimati in apposita RT.

Al riguardo, si concorda con i rilievi formulati dalla RGS circa la necessità di una puntuale stima degli effetti finanziari in apposita RT.

Va considerato, infatti, che non si dispone di elementi conoscitivi per valutare se le somme in parola, escluse dall'obbligo dell'investimento immobiliare in forma indiretta, ammontino effettivamente all'importo indicato dal comma 2 (50 mln di euro), che rappresenterebbe 1/8 dei risparmi attesi per il 2008 senza la norma in esame (indicati nell'allegato 7 della finanziaria per il 2008 in 400 mln di euro). Non si conosce peraltro il motivo della quantificazione

dell'onere in 50 mln di euro, che potrebbero rappresentare una evidente sottostima trattandosi di investimenti immobiliari.

Articolo 22-sexies

(Istituzione, durata e compiti del commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro)

La norma istituisce il commissario delegato alla gestione del piano di sviluppo per il porto di Gioia Tauro che rileva il Commissario straordinario del Governo di cui al D.P.R. 23 maggio 2007. Il Commissario delegato dura in carica sino al 31 dicembre 2009 e alle sue dipendenze è posta una apposita unità di coordinamento istituita dal Ministro dei trasporti.

All'onere, pari a 600 mila euro per l'anno 2008 e a 750 mila euro per l'anno 2009, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse presenti sul capitolo 1096 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 2008 e sul corrispondente capitolo per l'anno finanziario 2009.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur premesso che l'onere è limitato all'entità dello stanziamento, sarebbe opportuno fornire ulteriori delucidazioni circa le componenti degli oneri in esame. In particolare, andrebbe chiarito se la quantificazione dell'onere comprenda solo le spese connesse alla istituzione del commissario e alla gestione del piano di sviluppo o

anche quelle relative all'istituzione e al funzionamento dell'unità di coordinamento.

Relativamente all'utilizzabilità di parte delle risorse presenti sul succitato capitolo 1096³⁶ sembra trattarsi di una forma di copertura a valere su stanziamenti previsti a legislazione vigente, sulla cui destinazione andrebbero fornite ulteriori delucidazioni.

Sezione VIII

(Personale delle pubbliche amministrazioni)

Articolo 24

(Proroga contratti a tempo determinato del Ministero del commercio internazionale e del Ministero della salute)

Commi 1 e 2

Il comma 1 autorizza il Ministero del commercio internazionale ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2010, del personale, assunto con contratto a tempo determinato a seguito di espletamento di prove concorsuali per titoli ed esami, in servizio alla data del 28 settembre 2007.

Il comma 2 stabilisce che, all'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo di euro 100.000 per l'anno 2008 e di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2009, si provvede rispettivamente per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione del Fondo per interventi

³⁶ Da una interrogazione del 20 febbraio 2008 effettuata alla banca dati della RGS il predetto capitolo reca una disponibilità di competenza, per l'anno 2008, di 900.000 euro.

strutturali di politica economica , e quanto a euro 1 milione per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa destinata all'ICE per il finanziamento del piano di attività promozionale delle esportazioni italiane.

La RT al disegno di legge iniziale, A.C. 3324, quantifica l'onere sulla base del trattamento economico dovuto alla platea degli interessati, che risulterebbe composta di 19 unità. La tabella che segue riepiloga l'onere sostenuto per il pagamento delle retribuzioni, che includono gli oneri a carico dell'amministrazione.

<u>Posizione</u>	<u>Unità</u>	<u>Retribuzione in euro</u>	<u>Totale in euro</u>
F1	13	35.197	457.561
F2	6	38.525	231.150
<u>TOTALE</u>	19	-	688.711

In aggiunta detto importo, deve essere considerato il trattamento economico di missione, stimato in 199.500 euro annui. L'onere totale ammonta quindi a 888.211 euro annui. **La RT** conclude riferendo che, in considerazione della circostanza che i contratti decorrono dal 1° novembre 2008, l'onere per tale anno è stimato pari a 100.000 euro.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in Commissione alla Camera dei deputati³⁷, si osserva preliminarmente che la copertura

³⁷ In proposito alle osservazioni formulate in merito alla congruità della quantificazione proposta dalla relazione tecnica, considerato che ivi si afferma che i contratti di cui si autorizza la proroga decorrono dal 1° novembre 2008 e stima l'onere per l'anno 2008 sia pari a 100.000 euro. Onere, quest'ultimo, che invece dovrebbe corrispondere ad un sesto dell'onere a regime e dunque ad una spesa compresa tra i

per il 2008 e 2009 a valere del Fondo strutturale per gli interventi di politica economica dispone dell'utilizzo di risorse aventi natura di parte capitale per finalità di spesa corrente, in deroga al quanto previsto dall'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Inoltre, sempre per i profili di decorrenza della copertura, prendendo atto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in commissione alla Camera dei deputati³⁸, nulla da osservare.

Commi 3 e 4

Il comma 3 stabilisce che il Ministero della salute continua ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2009, del personale medico assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494³⁹.

Il comma 4 prevede che alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, pari a 1,2 milioni di euro per

150.000 ed i 167.000 euro (incluse le somme da corrispondere per il trattamento di missione), la Nota depositata dal Governo afferma che "l'Amministrazione farà ricorso alle risorse finanziarie derivanti dall'impegno intervenuto nel 2006 a valere sullo stanziamento determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 56/3005. Tali risorse consentiranno la copertura degli oneri previsti dall'attuale vigenza dei contratti, nonché contribuirà a far fronte agli ulteriori costi che la proroga contrattuale di cui all'articolo 24 del decreto legge n. 248/2007 determinerà per i mesi di novembre e dicembre 2008" concludendo che "ciò che potrebbe apparire una sottostima degli oneri per l'esercizio 2008 con la previsione di una ulteriore spesa pari a 100.00 euro, tale non è per il concorso delle risorse provenienti dallo stanziamento ex legge n. 56/2005". In proposito, prosegue la Nota, la previsione di spesa sarebbe condizionata dal fatto che essa varrebbe per un mese per il livello F2 e di due mensilità per le restanti 13 unità di livello F1, per cui la approssimativa quantificazione sarebbe "dettata dall'esigenza di tutelare variazioni imprevedute assicurandone la dovuta copertura finanziaria". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E, Nota del 14 gennaio 2006, pagina 5.

³⁸ Sul punto, ai rilievi formulati in merito alla mancata corrispondenza temporale fra onere (triennale) e autorizzazione di spesa (permanente), la Nota condivideva la necessità di una modifica normativa che indicasse a decorrere dal 2009. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E, Nota del 14 gennaio 2006, pagina 5.

³⁹ Tale ultima disposizione autorizzava l'allora Ministero della sanità ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di centosessanta unità, di medici, personale tecnico-sanitario ed amministrativo, non appartenenti alla pubblica amministrazione.

ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa disposta in favore del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3324 stima un onere pari a 1.173.456 euro, determinato considerando una platea di 16 dirigenti medici ed una retribuzione media annua di 73.341 euro, inclusi gli oneri riflessi. L'onere annuo è arrotondato a 1,2 milioni di euro.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerati i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in V commissione presso la Camera dei deputati⁴⁰, si osserva che il dispositivo indicato al comma 3 dispone la proroga, per il 2008 e 2009, dei contratti a t.d. di tutte le unità di medici interessati dagli incarichi di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494: andrebbe pertanto confermato che il numero delle unità di livello dirigenziale interessate dalla misura sia limitato alle n. 16 unità indicate in RT, dal momento che la norma richiamata stabiliva un limite complessivo di n. 160 unità, non specificando i contingenti tra medici e personale tecnico- sanitario e amministrativo.

Inoltre, per i profili di quantificazione, andrebbe comunque acquisito il dettaglio dei parametri utilizzati nella quantificazione della

⁴⁰ In proposito, ai rilievi ivi formulati dal relatore per cui sarebbero state necessarie rassicurazioni circa gli effetti della riduzione, disposta dalla norma di copertura, del finanziamento in favore del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, affinché essa non avrebbe pregiudicato lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, tenuto conto che detto finanziamento è erogato anche a copertura delle spese di personale, la Nota depositata dal Governo confermava la compatibilità della predetta riduzione con la continuazione dei compiti del citato organismo. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E, Nota del 14 gennaio 2006, pagina 5.

retribuzione "media" indicata dalla RT, distinguendo le singole componenti di calcolo ivi considerate separandone la componente contributiva.

Comma 4-bis

Il comma 4-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, stabilisce che il limite ai trattamenti economici di cui al comma 44 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ferma restando l'inapplicabilità dei limiti delle attività soggette a tariffe professionali, si applica, per i contratti d'opera, solo a decorrere dall'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che definisce le tipologie di contratti d'opera artistica o professionale da escludere, da emanarsi, entro il 10 luglio 2008.

La norma è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, tenuto conto che il dispositivo in esame, pur limitandone gli effetti, si innesta su di una norma di razionalizzazione della spesa introdotta dalla Legge finanziaria 2008, a cui però non sono esplicitamente associati effetti di risparmio sui saldi di finanza pubblica, nulla da osservare.

Articolo 24-bis
**(Proroga dell'efficacia della graduatoria di un concorso pubblico
per vigile del fuoco)**

L'articolo è stato inserito dalla Camera dei deputati, e stabilisce che il termine di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 20 dicembre 2006 n. 300, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 26 febbraio 2007 n. 17 e relativo alla graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, è differito di dodici mesi

La norma è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, trattandosi di profilo ordinamentale, la cui operatività non modifica la normativa in materia di assunzioni, nulla da osservare.

Articolo 24-ter
**(Disposizioni concernenti il riposo giornaliero del personale
sanitario)**

L'articolo è stato inserito dalla Camera dei deputati e stabilisce che le disposizioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, così come introdotte dall'articolo 3,

comma 85, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano solo a decorrere dal primo gennaio 2009.

La norma è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, trattandosi di aspetto meramente ordinamentale concernenti la disciplina del rapporto di lavoro e connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro, cui non sono associati effetti sui saldi di finanza pubblica, non vi sono osservazioni.

Articolo 24-quater

*(Proroga dell'efficacia della graduatoria di concorsi pubblici per
ispettore del lavoro)*

L'articolo è stato aggiunto dalla Camera dei deputati e stabilisce che, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - in ordine alla validità triennale delle graduatorie dei concorsi pubblici - per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministro del lavoro è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami complessivi 795 posti di Ispettore del lavoro e della previdenza sociale fino al 10 dicembre 2010.

La norma è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, atteso il profilo meramente ordinamentale, nulla da osservare.

Articolo 24-quinquies
(Disposizioni in materia di dirigenti scolastici)

L'articolo prevede che, dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei commi 605, lettera c), e 619 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell'ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. Il secondo periodo prevede che la possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, in ordine di punteggio degli idonei afferenti al primo e al secondo settore formativo, sia ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione.

Le norme sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di interesse, non vi sono osservazioni.

Articolo 25

(Divieto di estensione del giudicato)

Il comma 1 prevede la proroga del dispositivo indicato dall'articolo 1, comma 132 della legge finanziaria 2005, recante il divieto di estendere l'effetto di sentenze esecutive in materia di pubblico impiego.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Dopo il comma 1 è stato aggiunto il comma 1-*bis* che prevede che il divieto di cui al comma 1 non si applichi alla estensione, in applicazione dell'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei trattamenti derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, al personale degli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, con trattamento di pensione a carico del Fondo integrativo, in possesso della qualifica di direttore o consigliere capo ed equiparate, ovvero delle qualifiche inferiori della ex carriera direttiva, alla data degli inquadramenti operati in attuazione delle norme di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, cessato dal servizio prima della data di entrata in vigore della legge 9 marzo 1988, n. 88, ed oggetto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, a fini di perequazione delle prestazioni pensionistiche. E' infine previsto che al relativo onere si provveda a carico del fondo speciale di parte corrente e nel limite massimo di 1 milione di euro.

Le norme sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva preliminarmente che il dispositivo in questione prevede che ai relativi oneri si provveda nel limite massimo di 1 milione di euro. Trattandosi di diritti soggettivi, appare pertanto necessario chiarire come tale circostanza si possa conciliare con l'apposizione di un limite massimo di spesa.

Comunque, per i profili di quantificazione, andrebbero acquisiti tutti gli elementi di dettaglio concernenti la platea dei soggetti interessati dalla misura, nonché dell'onere pro capite e complessivo per il bilancio degli enti.

Articolo 25-bis

(Proroga dei termini per l'adozione della disciplina dei requisiti per la stabilizzazione di alcune tipologie di lavoro flessibile)

L'articolo inserito dalla Camera dei deputati, stabilisce che il termine previsto dall'articolo 3, comma 96, della legge 24 dicembre

2007, n. 244, ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la disciplina dei requisiti e delle modalità di avvio delle procedure di concorso pubblico per la stabilizzazione, oltre che degli aspetti già individuati dall'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è prorogato al 30 giugno 2008.

La norma è sprovvista di **RT**.

Al riguardo, premesso che la proroga in esame differisce il termine per l'adozione per il D.P.C.M. previsto dalla L.F. 2008 per la determinazione dei requisiti per l'accesso anche dei lavoratori atipici alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), non modificando i criteri di massima definiti dalla stessa norma (tre anni di servizio già prestati, anche non continuativi, nonché il superamento di prove selettive), nulla da osservare.

Sezione IX

(Agricoltura)

Articolo 26

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2008 il termine per la chiusura delle liquidazioni coatte amministrative dei consorzi agrari di cui al decreto-legge n. 181 del 2006 e quello per l'adeguamento degli

statuti dei medesimi consorzi. Viene inoltre prevista la revoca dell'esercizio provvisorio dell'impresa in assenza della proposta di concordato. La norma dispone infine che dal presente comma non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

La RT non considera il comma.

Nulla da rilevare **al riguardo**, alla luce della clausola di invarianza degli oneri contenuta nel testo e dell'assenza di effetti finanziari collegati alle norme oggetto delle proroghe in esame.

Il comma 2 proroga la durata del Fondo di rotazione per la meccanizzazione in agricoltura dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che già la precedente proroga non determinava alcun onere a carico del bilancio dello Stato e nel presupposto che non siano stati iscritti in bilancio eventuali effetti finanziari positivi connessi alla cessazione dell'operatività del Fondo.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine di operatività del Commissario straordinario per l'emergenza BSE. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa recante agevolazioni tributarie e contributive nel settore avicolo, ammontante a complessivi 8 mln di euro.

La RT non si sofferma sulla norma.

Al riguardo, preso atto della assicurazione del Governo circa la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, andrebbe comunque confermata la congruità della spesa prevista, sulla base del fabbisogno finanziario registrato nel 2007, in occasione della precedente proroga, dal Commissario straordinario per la BSE.

Il comma 4 dispone che i soci delle cooperative agricole in accertato stato di insolvenza, che abbiano presentato in ritardo istanza per l'accollo statale delle garanzie prestate in favore delle cooperative stesse, possono ripresentare domanda entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti stabiliti dal decreto ministeriale 18 dicembre 1995. Per tali garanzie, riguardanti crediti ancora in essere e da inserire comunque in coda all'elenco delle istanze, si procederà all'accollo nei limiti dei fondi già stanziati per l'attuazione del decreto-legge n. 149 del 1993.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si fa presente che la norma appare suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari della possibilità di accollare allo Stato le garanzie prestate alle cooperative in stato di insolvenza. Pertanto, anche se la stessa contiene espressamente la previsione

secondo cui la facoltà di riproporre le domande precedentemente escluse in quanto non presentate nei termini sia riconosciuta "nei limiti dei fondi già stanziati", si segnala che la normativa alla base della riapertura dei termini in esame non sembra riconnettere all'intervento statale carattere di facoltatività. Comunque, in prima lettura il rappresentante del Governo ha assicurato che gli effetti di cassa conseguenti all'accollo di ulteriori debiti sono già scontati nelle previsioni a legislazione vigente, evidentemente calibrate senza considerare le problematiche procedurali correlate alla presentazione fuori termine delle istanze. Nella medesima sede, inoltre, è stato reso noto che la competente Direzione generale del Ministero ha attestato la piena copertura garantita dalle risorse esistenti in bilancio, pari a circa 222 mln di euro, con un margine di 15,9 mln di euro per la copertura della spesa massima di 12,6 mln di euro derivante dalla presente disposizione⁴¹.

Il comma 4-*bis* conferma i contributi in conto capitale già erogati al comune di Sanremo per la realizzazione del mercato dei fiori, a condizione che, entro il 31 dicembre 2008, il citato Comune assuma gli impegni di destinazione e inalienabilità previsti per le opere già finanziate.

Il comma, introdotto dalla Camera dei deputati, è privo **di RT**.

⁴¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 gennaio 2008.

Al riguardo, si osserva che andrebbe chiarita la portata della norma, atteso che la stessa sembra determinare un effetto innovativo soltanto qualora, in sua assenza, i contributi in esame fossero oggetto di revoca o destinati ad andare in economia. In tal caso il comma in esame precluderebbe l'acquisizione in bilancio dei predetti contributi, con corrispondenti effetti sui saldi di finanza pubblica. Appare pertanto indispensabile un chiarimento circa la finalità del comma.

Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2007 il termine per l'inquadramento a domanda presso le regioni e gli enti locali del personale proveniente dai consorzi agrari e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, sarebbe opportuna una valutazione, pur tenuto conto del fatto che la norma alla base della presente proroga richiedeva comunque il rispetto dei limiti delle dotazioni organiche ed era stata considerata priva di effetti finanziari. Inoltre, va considerato che l'inquadramento del personale in questione ha natura facoltativa e che gli enti territoriali interessati sono comunque tenuti al rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno.

Il comma 6 differisce dal 30 novembre 2007 al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro dal debito dell'Ente irriguo di Puglia, Lucania ed Irpinia, correlato alla rideterminazione delle tariffe per l'erogazione dell'acqua. In caso di inadempienza

provvederà il Commissario straordinario nei successivi 15 giorni, che è altresì autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti per l'accumulo e la distribuzione dell'acqua fino al 30 giugno 2008, nei limiti delle risorse disponibili dell'Ente. La norma prevede altresì la ricognizione dell'esecuzione dei progetti finanziati al fine di verificare l'ammontare degli interessi attivi maturati non necessari per il completamento delle opere medesime. Tali somme sono versate all'entrata del bilancio statale per essere riassegnate al Ministero delle politiche agricole e forestali, che è autorizzato ad attribuire all'Ente irriguo un contributo straordinario, nell'ambito delle suddette disponibilità, per concorrere al suo risanamento, facendo salvo quanto necessario per il risanamento del bilancio dell'Ente irriguo Umbro toscano.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si ricorda che alla precedente proroga del termine per la definizione del piano di risanamento non erano stati ascritti effetti finanziari. Si rappresenta comunque la possibilità che si presentino effetti negativi sulla finanza pubblica correlati all'operatività dell'Ente e alle spese di funzionamento dell'ufficio del Commissario straordinario, effetti peraltro espressamente esclusi dal Governo in risposta ad analogo rilievo sollevato durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento⁴².

⁴² Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 gennaio 2008.

Il comma 7 autorizza il Ministero delle politiche agricole e forestali ad utilizzare le disponibilità del Fondo delle crisi di mercato, nel limite di 2 mln di euro per l'anno 2008, per usufruire ulteriormente del servizio di somministrazione di lavoro al fine di garantire la continuità di funzionamento dell'amministrazione centrale del medesimo Ministero. La predetta somma è versata nell'anno 2008 all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al MIPAF.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rappresenta innanzitutto che il Governo ha garantito la sussistenza delle occorrenti risorse nell'ambito del Fondo per le crisi di mercato. Comunque, stante la diversità di natura degli interventi previsti dal comma in esame rispetto a quelli da finanziare con le risorse del Fondo, si segnala l'eventualità che la norma determini un'accelerazione della spesa con possibili effetti di peggioramento per l'indebitamento e il fabbisogno.

Per i profili di copertura, pur considerando che trattasi di limite massimo di spesa - tenendo conto dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in commissione alla Camera dei deputati⁴³ - va comunque segnalato che l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge finanziaria 2007 per le finalità in questione prefigura l'utilizzo di risorse di parte capitale per finalità di spesa corrente.

⁴³ In particolare, alle richieste di chiarimenti ivi sollevate dal relatore in merito alla effettiva disponibilità delle risorse indicate a copertura, il Governo rispondeva che esistono le disponibilità in parola e che per il 2008 non vi sono limiti alla riassegnazione delle entrate. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E, Nota Prot. 4806 del 14 gennaio 2006, pagina 6.

Per i profili di quantificazione, inoltre, andrebbero comunque forniti elementi utili a comprovarne la congruità rispetto alla prosecuzione del rapporto di lavoro per le n. 62 unità indicate dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in XIII Commissione alla Camera dei deputati⁴⁴.

Il comma 7-*bis* proroga dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2009 le disposizioni relative alle dotazioni radioelettriche delle navi di lunghezza inferiore ai valori indicati nel decreto ministeriale di riferimento.

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, è priva di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 26-bis

(Proroghe in materia di presentazione degli atti di aggiornamento catastale)

La disposizione in esame, introdotta dalla Camera nel corso dell'esame da parte delle Commissioni, apporta alcune modifiche ai commi 36 e 38 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

⁴⁴ In proposito, da una ricognizione avvalendosi delle tavole del costo medio 2006/2007, sembrerebbe tuttavia congruo il limite massimo di 2 milioni di euro al fine di prorogare il contratto a t.d. per n. 18 posizioni economiche C1 (33.000 euro pro capite circa) e di n. 44 posizioni economiche B2 (28.500 euro circa), al loro degli oneri contributivi a carico dell'Amministrazione. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 gennaio 2008, pagine 157 e 161.

concernenti la presentazione degli atti di aggiornamento catastali all'AGEA ed all'Agenzia del territorio.

Il comma 1 proroga da 90 giorni a 7 mesi il termine⁴⁵ entro cui i titolari di diritti reali relativi ad immobili che hanno perso il requisito della ruralità o che non siano dichiarati al catasto devono presentare gli atti di aggiornamento catastale, decorso il quale all'iscrizione provvede l'Agenzia del territorio, con oneri a carico dell'interessato.

Il comma 2 proroga dal 30 novembre 2007 al 31 ottobre 2008 il termine per dichiarare al catasto i fabbricati che - a seguito di quanto disposto dal comma 37 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262/2006 - hanno perduto i requisiti per il riconoscimento della ruralità. Viene tuttavia specificato che gli effetti fiscali della disposizione decorrono dal 1° gennaio 2007, nonché che dalla suddetta modifica non deriva alcun diritto al rimborso di somme già riscosse come sanzioni.

La disposizione è priva di **RT**.

Al riguardo, si evidenzia come la proroga di cui al comma 1 appare potenzialmente idonea a produrre effetti finanziari negativi. La norma originaria (articolo 2, commi 33-38 del decreto-legge n. 262/2006) ascriveva infatti alla nuova disciplina per l'aggiornamento dei dati catastali effetti di recupero di base imponibile anche attraverso la verifica dei requisiti di ruralità dei fabbricati e l'iscrizione di immobili non censiti.

⁴⁵ Detto termine decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato con cui l'Agenzia del territorio rende noti gli immobili per i quali è venuto meno il requisito della ruralità a fini fiscali o che non siano dichiarati al catasto.

La possibile perdita di base imponibile deriva dal fatto che la proroga di quattro mesi (da 90 giorni a 7 mesi) del termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale fa slittare anche gli effetti fiscali delle nuove rendite catastali che, ai sensi del comma 36, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del comunicato⁴⁶. Sarebbe opportuno disporre di rassicurazioni in proposito.

Quanto alla proroga introdotta dal comma 2, nulla da evidenziare, dal momento che viene espressamente previsto che gli effetti fiscali della disposizione decorrono comunque dal 1° gennaio 2007, e da detta proroga non può derivare nessun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di sanzione.

⁴⁶ L'elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di fabbricati non dichiarati in catasto è stato pubblicato con Comunicato 10 agosto 2007 (Gazz. Uff. 10 agosto 2007, n. 185), con Comunicato 26 ottobre 2007 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2007, n. 250), con Comunicato 7 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2007, n. 285) e con Comunicato 28 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.), rettificato dal Comunicato 19 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 19 gennaio 2008, n. 16). L'elenco dei comuni nei quali è stata accertata la presenza di immobili per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali è stato pubblicato con Comunicato 28 dicembre 2007 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.).

Sezione X
(Sviluppo economico)

Articolo 28

(Proroga dei termini per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.)

Il comma 1 proroga al 30 giugno 2008 il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione mirante alla cessione delle società regionali dell'Agenzia in rubrica alle regioni, disponendo che tali società continuino a svolgere le attività previste dai contratti di servizio in relazione agli interventi in materia di autoimprenditorialità ed autoimpiego, fino al subentro delle regioni, da completarsi, previa emanazione di apposito decreto ministeriale, entro il 31 dicembre 2010. Si dispone altresì che un decreto ministeriale definisca le misure e le modalità del cofinanziamento nazionale per i predetti interventi, a valere sulle risorse del FAS.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, nulla da rilevare, atteso che al piano di riordino e dismissione *de quo* non erano stati originariamente ascritti effetti finanziari (v. allegato 7 della legge finanziaria per il 2007, comma 461) e che la natura degli interventi da finanziare appare di conto capitale.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone il trasferimento dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa all'Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) della somma di 150 mln di euro, per i compiti istituzionali in favore della filiera agroalimentare. La società ISA è inoltre autorizzata ad incorporare la Buonitalia spa e ad inserire fra i propri scopi sociali le attività svolte da Buonitalia. Nell'ambito di tale incorporazione affluiscono alla ISA anche le risorse di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2005, destinate alla Buonitalia spa per l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari italiani.

Il comma non è corredato di **RT**.

Al riguardo, andrebbero fornite assicurazioni in ordine all'assenza di future necessità di finanziamento in favore dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti per effetto del trasferimento disposto dal comma in esame. In relazione all'acquisizione di Buonitalia da parte dell'ISA, pur trattandosi di enti non inclusi nell'aggregato delle PPAA, la loro natura sostanzialmente pubblica rende comunque opportuno un chiarimento in ordine alle conseguenze patrimoniali e finanziarie del riassetto societario previsto.

Il comma 1-*ter*, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati, proroga l'attività della Rete autostrade mediterranee spa (RAM) sotto la vigilanza e la direzione del Ministero dei trasporti. A tal fine le azioni della predetta società sono cedute a titolo gratuito dall'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
spa al Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 28-bis

*(Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni
eccedenti detenute in banche popolari)*

L'articolo, inserito nel corso della prima lettura, proroga di un anno - a favore di quanti detenevano, alla data del 31 dicembre 2007, una partecipazione al capitale sociale delle banche popolari superiore allo 0,5 per cento - il termine attualmente stabilito dal testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, per alienare le azioni eccedenti.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, per quanto di competenza, con riferimento alla disposizione in esame (che ha notevole rilievo relativamente all'assetto proprietario delle banche popolari).

Articolo 29

(Disposizioni in materia di credito di imposta e incentivi alla rottamazione)

I commi dall'1 al 7 dell'articolo in esame dispongono, con talune modificazioni, la proroga per il 2008 degli incentivi riguardanti la rottamazione di auto e motocicli e la loro sostituzione con mezzi meno inquinanti.

Commi 1 e 2

Il comma 1 conferma il contributo per la semplice rottamazione, che viene esteso anche ai veicoli «euro 2», aumentando l'importo del contributo stesso da 80 a 150 euro ed estendendo il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale da una a tre annualità; in alternativa al rimborso dell'abbonamento può essere richiesto un contributo fino ad un massimo di 800 euro per fruire del servizio di condivisione degli autoveicoli (*car sharing*).

Il comma 2, modificato ed ampliato in modo rilevante nel corso dell'esame in prima lettura, proroga fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contributi previsti dalla legge finanziaria 2007 per la sostituzione di motocicli, che pongono a carico dello Stato il costo della rottamazione dei motocicli, nel limite di 80 euro, prevedendo l'esenzione del pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni. Il comma prevede poi che, dalla data di approvazione della legge di conversione del

provvedimento e fino al 31 dicembre 2008, venga corrisposto, a fronte della rottamazione di un motociclo euro 0, o di un ciclomotore⁴⁷ euro 0, un contributo di 300 euro per l'acquisto di un nuovo motociclo euro 3 di cilindrata inferiore ai 400 cc., e che l'esenzione dalle tasse automobilistiche (limitata peraltro ai motoveicoli di cilindrata inferiore ai 400 cc.) interessi una sola annualità; viene poi confermato il *bonus* per demolizione di 80 euro per i motocicli e introdotto un *bonus* di 30 euro per i ciclomotori⁴⁸.

La RT e la successiva documentazione del Governo⁴⁹ affermano che l'onere a suo tempo indicato nel decreto-legge n. 7 del 2007, pari a 5,85 mln, si è rivelato sovrastimato; il valore effettivo, sulla base dei crediti di imposta dei primi 10 mesi ed ipotizzando, prudenzialmente, un completo utilizzo nell'anno, porta ad un onere per gli euro 0/1 di circa 2,6 mln. Il medesimo onere, per il 2008, viene conseguentemente stimato in 5,6 mln, in quanto si tiene conto dell'estensione agli euro 2 ante 1999 e dell'innalzamento dei *bonus* a 150 euro. Con riferimento al rimborso degli oneri per abbonamento al trasporto pubblico, per quanto sia indicato, in via prudenziale, un importo di 1,2 mln (della stessa entità di quello quantificato dalla RT al decreto-legge n. 7 del 2007), la RT segnala che il ricorso a tale tipologia di incentivo è risultato trascurabile.

⁴⁷ Sulla base della definizione del Codice della strada, i ciclomotori sono veicoli a due o tre ruote con motore di cilindrata non superiore a 50 cc.

⁴⁸ La versione originale del decreto-legge prevedeva invece, attraverso la proroga per l'anno 2008 delle disposizioni di cui alla legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 236), contributi solo per la rottamazione e unicamente a favore dei motocicli.

⁴⁹ Cfr CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 gennaio 2008, pagg. 196 e segg..

Anche con riferimento alla rottamazione dei motocicli, si afferma che dai risultati effettivi desunti dai crediti di imposta utilizzati nei primi dieci mesi dell'anno emerge un onere notevolmente inferiore rispetto a quello di 2,9 mln indicato nella RT alla finanziaria per il 2007.

La nota tecnica relativa all'emendamento che ha modificato il comma 2 evidenzia un onere pari a 5,5 mln di euro per il 2008, 0,17 mln per il 2009 e 0,33 mln a partire dall'anno 2010, sulla base delle seguenti ipotesi e stime:

- entrata in vigore del provvedimento in esame: marzo 2008;
- motocicli in relazione ai quali sarà utilizzato l'incentivo nel 2008: 104.000, corrispondenti alla rottamazione di 39.000 motocicli e 65.000 ciclomotori;
- valore medio delle tasse automobilistiche: 30,5 euro;
- percentuale di imprese sul totale dei soggetti interessati: 2 per cento;
- effetti di riduzione di gettito IRES, IRPEF, IRAP in capo alle imprese, in termini di cassa: 0,4 mln nel 2009 e 0,2 mln nel 2010.

	Articolo 29, comma 2		
			Anno 2008
Acquisti con rottamazione	(a)		104.000
Acquisti derivanti dall'incentivazione	(a inc.)		53.000
Percentuale (a inc./a)			51%
Valore medio veicoli	(m)		3.000
Tasse automobilistiche medie	(t)		30,5
Esenzione tasse automobilistiche	(a * t)		3.172.000
Maggiori entrate IVA (da privati)	(h) = (a inc.) * m * 20% * 98%	Nota 1	31.164.000
Bonus per acquisto	(b acq.)		300
Bonus per rottamazione	(b rot.)	Nota 2	30 o 80
Minori entrate per bonus acquisto	(a * b acq.)		31.200.000
Minori entrate per bonus rottamazione	(a * b rot.)	Nota 3	5.070.000
Nota 1: all'importo va presumibilmente aggiunto il gettito, di entità marginale, relativo all'IVA da imprese			
Nota 2: 30 euro per i ciclomotori e 80 per i motocicli			
Nota 3: nell'ipotesi di 65.000 ciclomotori e 39.000 motocicli			

Al riguardo, si rileva che, con riferimento al comma 1, la RT non dà conto dell'onere previsto per il contributo al servizio *car sharing* - in alternativa al rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale - rispetto al quale è fissato un limite massimo complessivo di 2 mln. In ogni caso, l'allegato 7 riporta tale spesa per intero, per l'anno 2008.

Con riferimento a quanto aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, si rileva quanto segue:

- la quantificazione indicata si riferisce sia agli effetti finanziari diretti che a quelli indotti dalle disposizioni, in termini di IVA derivante dai maggiori acquisti che gli incentivi sono volti a determinare⁵⁰;

⁵⁰ Sul tema della considerazione degli effetti indotti in sede di quantificazione degli oneri, v. l'approfondimento effettuato in relazione al successivo comma 3.

- gli effetti onerosi (esenzione dalle tasse automobilistiche, *bonus* per l'acquisto e *bonus* per la rottamazione) sono stati calcolati sulla base dell'intero numero stimato di nuovi acquisti (pari a 104.000 unità), mentre gli effetti positivi in termini di IVA sono quantificati solo per quella parte degli acquisti che si stima indotta dalle incentivazioni stesse (53.000); tale percorso di stima viene evidenziato nella tabella sopra riportata;
- la percentuale degli acquisti indotti rispetto al totale appare alquanto elevata, essendo pari al 51 per cento⁵¹, e meno prudentiale di quella adottata per la stima del comma 3 (vedi infra). Si sottolinea infatti che la copertura degli oneri per il 2008 deriva per quasi l'80 per cento dagli effetti indotti, ovvero 31,2 mln (maggior gettito IVA stimato) a fronte di 39,4 mln (di cui 31,2 per *bonus* acquisto, 5 per *bonus* rottamazione e 3,2 per la perdita di tasse automobilistiche)⁵² ;
- non viene fornito alcun dato relativamente al parco motocicli teoricamente agevolabile;
- non viene esplicitato se nella stima degli acquisti indotti dall'incentivo si sia tenuto in qualche misura conto degli ecoincentivi promossi dal Ministero dell'ambiente a partire dal mese di giugno del 2007 al fine di sostituire i

⁵¹ In relazione all'individuazione - sia pur implicita - dell'effetto del cosiddetto "peso morto", inteso come quota di acquisti agevolati che si sarebbero verificati anche in assenza di agevolazioni, v. le considerazioni di ordine metodologico sviluppare con riferimento alle disposizioni del comma 3.

⁵² In particolare, sulla base delle ipotesi assunte dalla RT stessa, per ogni motoveicolo che venisse eventualmente venduto in meno rispetto a quanto stimato dalla nota governativa si determinerebbe una perdita di gettito superiore mediamente a 200 euro, dal momento che ad ogni unità la cui vendita viene considerata indotta dall'incentivo si associa una maggiore IVA pari a 600 euro a fronte di un onere medio di 380 euro.

ciclomotori più inquinanti⁵³ e di eventuali ulteriori agevolazioni da parte delle Regioni;

- non è chiaro se si sia tenuto conto del fatto che la concreta configurazione degli incentivi, con l'identificazione di una soglia massima di cilindrata per usufruire del *bonus*⁵⁴, appare suscettibile di far propendere una quota di soggetti per l'acquisto di veicoli della tipologia agevolata - ovvero i motocicli con cilindrata inferiore a 400 cc – con un eventuale effetto di sostituzione rispetto all'acquisto di motocicli con cilindrata superiore; in tale ipotesi, supponendo che tali acquisti sarebbero avvenuti anche in assenza degli incentivi introdotti, si determinerebbe una contrazione del maggior gettito stimato in termini di IVA. In proposito, sarebbe rilevante disporre della distribuzione del parco agevolabile in relazione alla cilindrata; si segnala che le statistiche dell'ANCMA⁵⁵ evidenziano che le immatricolazioni di motocicli dell'anno 2007 riguardano quasi per il 50 per cento veicoli con cilindrata compresa tra 125 e 500 cc⁵⁶;
- il prezzo medio di 3.000 euro appare individuato con criteri di cautela, in quanto i motocicli tra 126 e 400 cc -

⁵³ Si tratta di 15 mln di euro complessivi, di cui 1,5 mln dedicati ai motori elettrici, volti a promuovere l'eliminazione dei ciclomotori più datati, attraverso contributi per la demolizione e sconti sull'acquisto di biciclette, motocicli a trazione elettrica, ciclomotori euro 2 a 4 tempi e a 2 tempi; in relazione a tali ecoincentivi, l'ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) aveva stimato un aumento di vendite del settore del 20 per cento nell'anno 2007 (v. Comunicato del Ministero dell'Ambiente dell'11 giugno 2007).

⁵⁴ Si sottolinea al riguardo che una soglia del genere non è prevista nel successivo comma 3 relativamente agli acquisti incentivati di autovetture.

⁵⁵ Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori.

⁵⁶ Cfr. Immatricolazioni 2007 per cilindrata, sul sito www.ancma.it

ovvero quelli il cui acquisto viene agevolato, - hanno un costo tra 2.500 e 10.000 euro⁵⁷.

Comma 3

Il comma proroga le agevolazioni volte ad incentivare la sostituzione di autovetture; esse interessano, oltre alle vetture Euro 0, Euro 1, già incentivate dalla legge finanziaria per il 2007, anche le vetture Euro 2, immatricolate prima del 1° gennaio 1997. In particolare:

- nel caso in cui alla rottamazione di un veicolo di categoria fino a euro 2 si associ l'acquisto di un'auto di categoria euro 4 o euro 5, è previsto per il 2008 un contributo di 700 euro e l'esenzione per un anno dal pagamento delle tasse automobilistiche;
- l'esenzione si estende a due anni se è stato rottamato un veicolo di categoria euro 0;
- il contributo è incrementato di 100 euro se la nuova autovettura produce emissioni inferiori alla soglia di 120 grammi di anidride carbonica per Km;
- nell'eventualità che vengano rottamati due veicoli di proprietà di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare il contributo è incrementato a 1.200 euro.

⁵⁷ Cfr. www.motonline.com.

La RT perviene alla quantificazione degli oneri da coprire, pari a 19,8 mln per il 2008, 34,9 per il 2009 e 31,4 per il 2010, stimando gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni del comma in esame con riferimento a:

- a) spesa per compensazione alle Regioni in relazione alle minori entrate per tasse automobilistiche;
- b) spese sostenute per il *bonus*;
- c) aumento del gettito IVA (effetto indotto);
- d) riduzione del gettito Ires, Irpef ed Irap (effetto indotto);
- e) minori trasferimenti alle Province in relazione alla maggiore imposta provinciale di trascrizione derivante dall'aumento degli acquisti di autovetture nuove, considerando un importo medio di 181 euro (effetto indotto).

La tabella allegata sintetizza i dati e le informazioni fornite dal Governo sia in sede di RT che attraverso la ulteriore documentazione depositata; in particolare, da tale documentazione si evince che gli effetti onerosi (esenzione dalle tasse automobilistiche e *bonus*) sono stati calcolati utilizzando il numero stimato di nuovi acquisti di autovetture, mentre gli effetti positivi (aumento di IVA e di IPT) sulla base di quella parte degli acquisti che si stima possa derivare dalle incentivazioni stesse; segnatamente, si tratta di un rapporto tra il numero di nuovi acquisti determinati dall'incentivo e l'insieme delle autovetture nuove che si ritiene verranno acquistate nel corso del 2008 pari al 36 per cento in relazione alle autovetture euro 0 ed euro 1 ed al 42 per cento per le autovetture euro 2. Nella documentazione del Governo si sottolinea che tali percentuali sono state prudenzialmente ridotte rispetto a quella stimata per il 2007, pari al 45,5 per cento.

Si esplicita inoltre che il prezzo medio per vettura, pari a 11.250 euro⁵⁸ a fronte dei 16.500 euro indicato nella relazione tecnica del disegno di legge finanziaria per il 2007, è stato individuato con l'intento prudenziale di contenere la quantificazione del maggior gettito IVA indotto dalle disposizioni in esame; viene poi utilizzata una percentuale di acquisti da parte di soggetti non aventi diritto alla detrazione IVA pari al 93 per cento nel caso di euro 0/1 e dell'87 per cento nel caso di euro 2; con riferimento alle imprese, si tiene conto che la detraibilità spetta limitatamente al 40 per cento dell'IVA pagata.

Con riferimento all'IPT è stato calcolato un importo medio pari a 181 euro e si è ipotizzato che il 10 per cento della platea interessata, in mancanza di incentivo, avrebbe venduto la vettura, comprandone una usata.

Per quanto riguarda l'onere derivante dal *bonus*, sulla base dei risultati del 2007, si è stimato che il 41 per cento delle autovetture interessate godrà dell'agevolazione di 700 euro e il 59 per cento di quella di 800 euro.

Viene infine affermato, con riferimento all'ipotesi di un possibile effetto sostituzione nei consumi delle famiglie e alla conseguente eventuale sovrastima del maggior gettito IVA, che gli importi destinati all'acquisto delle autovetture, considerate beni durevoli, solo in misura estremamente trascurabile, in assenza di incentivi, verrebbero indirizzati verso altre tipologie di consumi.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il provvedimento in esame ripropone la questione della considerazione a fini di copertura

⁵⁸ Al netto dell'IVA, corrispondenti ad un prezzo di 13.500 euro comprensivo di IVA.

degli effetti indotti derivanti da provvedimenti di agevolazione tributaria (provvedimenti cioè finalizzati specificamente ad incentivare comportamenti degli operatori economici suscettibili di ritorni positivi sulla crescita economica e – mediante meccanismi di retroazione – sul gettito tributario).

Si tratta ovviamente di una questione di metodo non nuova (affrontata in relazione ad analoghi provvedimenti di rottamazione e incentivo ad acquisto di veicoli, ma anche per es. con riferimento a leggi di incentivazione degli investimenti quali le cd. "Tremonti" e "Tremonti-*bis*", ovvero alle agevolazioni fiscali riguardanti le ristrutturazioni edilizie) e destinata a riproporsi costantemente a fronte di misure che spesso rivestono un ruolo centrale nell'impostazione della politica economica.

Dal punto di vista metodologico occorre rilevare che la RT, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari delle disposizioni in esame, calcola - sia pure implicitamente - l'effetto del cosiddetto "peso morto", inteso in questo caso come quella quota degli acquisti agevolati di veicoli che, anche in assenza dell'agevolazione, comunque si sarebbero verificati. Infatti, gli effetti onerosi (esenzione dalle tasse automobilistiche e *bonus*) sono stati calcolati utilizzando per intero il numero stimato di nuovi acquisti di autovetture, mentre gli effetti positivi (aumento di IVA e di IPT) sono stati quantificati solo in relazione a quella parte degli acquisti che si stima possa avere luogo grazie alle incentivazioni stesse. La tabella che segue, basandosi sui dati contenuti nella RT e nella successiva documentazione, mette in evidenza il percorso di stima sopra descritto.

Articolo 29, comma 3

		2007	2008
Euro 0/1			
Rottamazioni		1.323.275	1.002.481
Acquisti con rottamazione	(a)	437.128	347.000
Acquisti derivanti dall'incentivazione	(a inc.)	198.695	125.000
Percentuale (a inc./a)		45,45%	36,02%
Euro 2			
Rottamazioni			254.000
Acquisti con rottamazione	(a2)		97.000
Acquisti derivanti dall'incentivazione	(a2 inc.)		41.000
Percentuale (a2 inc./a2)			42,27%
Valore medio vetture			
	(m)		11.250
Tasse automobilistiche medie			
	(t)		143,2
Euro 0/1			
Esenzione tasse automobilistiche	(e) = (a * t)		49.690.400
Euro 2			
Esenzione tasse automobilistiche	(e) = (a2 * t)		13.890.400
Totale			63.580.800
Euro 0/1			
Maggiori entrate IVA (da privati)	(h) = (a inc.) * m * 20% * 93%		261.562.500
Maggiori entrate IVA (da aziende)	(i) = (a inc.) * m * 20% * 60% * 7%		11.812.500
Euro 2			
Maggiori entrate IVA (da privati)	(h) = (a2 inc.) * m * 20% * 87%		80.257.500
Maggiori entrate IVA (da aziende)	(i) = (a2 inc.) * m * 20% * 60% * 13%		7.195.500
Totale maggiori entrate IVA			360.828.000
Bonus			
	(b)		700
Bonus 1	(b1)		800
Bonus aggiuntivo	(b2)		500
Minori entrate per bonus	(a+a2)*41%*b		127.428.000
Minori entrate per bonus 1	(a+a2)*59%*b1		209.568.000
Minori entrate per bonus 2			4.400.000
Totale minori entrate bonus			341.396.000

Nello specifico, indicando nel 36 per cento (per le vetture euro 0 ed euro 1) e nel 42 per cento (per le vetture euro 2) la percentuale di autovetture aggiuntive - rapportate al totale degli acquisti agevolati -

che si ritiene verranno acquistate nel corso del 2008 in conseguenza degli incentivi, la RT implicitamente considera un "peso morto" rispettivamente del 64 e del 58 per cento. Viene inoltre esplicitato che, per quanto riguarda le vetture euro 1 ed euro 2, sono stati considerati anche i minori effetti incentivanti dovuti all'anticipo avvenuto nel 2007 delle rottamazioni e dei nuovi acquisti che, in mancanza di agevolazioni, si sarebbero verificati negli anni successivi. Si è infine provveduto ad individuare l'entità del valore medio delle vetture interessate dall'incentivo (pari, come sopra ricordato, a 11.250 euro in luogo dei 16.500 euro indicati nella relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2007), in modo tale da determinare una quantificazione del maggior gettito IVA indotto improntata a cautela.

Sotto questi aspetti - cioè la mancata presa in considerazione degli effetti indotti positivi associati al cd. "peso morto" e l'introduzione di correzioni volte a limitare prudenzialmente il maggior gettito ragionevolmente atteso come effetto indotto dell'incentivo adottato - si può ritenere che la metodologia di stima assunta dalla RT si ponga in linea con gli orientamenti prevalentemente emersi in occasione della quantificazione degli effetti di analoghi provvedimenti di agevolazione (di natura fiscale o in conto spesa)⁵⁹, anche se in passato si sono verificati casi nei quali in sede di quantificazione *ex ante* sono stati considerati effetti indotti positivi senza decurtarli di alcun "peso morto"⁶⁰.

⁵⁹ Con riferimento alla legislatura in corso la medesima impostazione metodologica contraddistingue la stima degli effetti di vari interventi contenuti nell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007: si tratta dei commi 224-236, in materia di rottamazioni di autoveicoli e motocicli, del comma 357, relativo ad incentivi per l'acquisto di apparecchi televisivi digitali, e del comma 387, recante proroga di agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie (cfr. Nota di lettura n. 19, pagg. 113 e 120-124).

⁶⁰ Cfr. decreto-legge n. 357 del 1994 in relazione all'incentivo all'occupazione, e A.S. n. 373 del 2001, in tema di rilancio dell'economia (Nota di lettura n. 2, XIV legislatura).

Si ricorda tuttavia che l'articolo 29 del decreto-legge n. 699 del 1996, recante incentivi per la rottamazione, aveva individuato un meccanismo contabile di maggior cautela per la presa in considerazione degli effetti indotti. Tale norma prevedeva, infatti, che i miglioramenti del SNF, relativi alle maggiori entrate nette accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto dell'incentivo, avrebbero potuto essere immessi in bilancio con apposito provvedimento legislativo di variazioni ed utilizzati per reintegrare l'accantonamento di fondo speciale utilizzato per la copertura del costo "diretto" dell'incentivo^{61 62}.

Sotto altro aspetto non appare risolta la seconda questione metodologica emersa nei precedenti provvedimenti analoghi, ovvero il fatto che la presa in considerazione di effetti indotti di segno positivo avviene in sede di quantificazione di una singola misura adottata al di fuori della manovra annuale di finanza pubblica. L'aspetto problematico è che l'utilizzo a fini di copertura delle maggiori entrate IVA generate dagli acquisti agevolati potrebbe dar luogo a un duplicazione della considerazione di effetti, qualora la stima di tali aumenti di gettito sia già ricompresa nelle previsioni macroeconomiche sottostanti la definizione degli equilibri programmatici di finanza pubblica, cioè nel caso in cui le stime di crescita programmatica del PIL assunte nella manovra finanziaria

⁶¹ Cfr. Nota di lettura n. 9, XIII legislatura.

⁶² Con riferimento, invece, al decreto-legge n. 324 del 1997, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione - sostanzialmente, una proroga dei precedenti incentivi - si è fatto ricorso ad una utilizzazione diretta delle maggiori entrate nette (sia pure per una quota ridotta), riproponendo comunque la formulazione del decreto-legge n. 669 (articolo 29, comma 8) sul reintegro dell'accantonamento del fondo speciale utilizzato per la copertura degli oneri diretti generati dall'incentivo. Cfr. Nota di lettura n. 19, XIII legislatura.

2008 già scontino la prosecuzione delle agevolazioni in questione e il conseguente effetto sui consumi (e in parte sugli investimenti).

In altre parole, l'orientamento metodologico affermatosi nella stima di precedenti provvedimenti aventi analoghe caratteristiche economiche individuava nella manovra annuale di finanza pubblica la sede propria per la stima degli effetti indotti derivanti da provvedimenti di agevolazione.

In tale sede le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica sottostanti al quadro programmatico dovrebbero inglobare infatti gli effetti globali sull'economia (quindi compreso il contributo alla crescita del PIL derivante dall'andamento di consumi e investimenti) e sulle grandezze finanziarie (compreso il gettito tributario) associati all'azione complessiva del Governo, laddove in sede di stima delle singole misure sussiste il rischio di non tener conto di tutti i complessi canali di retroazione che interessano il sistema economico ovvero di trascurare effetti di sostituzione di segno opposto rispetto a quelli associati all'agevolazione.

Tali osservazioni appaiono pertinenti con riferimento alla specifica agevolazione in esame, in quanto la copertura degli oneri per il 2008 deriva per il 95 per cento dagli effetti indotti, ovvero per 385 (di cui 361 in relazione all'IVA e 24 all'IPT) su 405 mln (di cui 341,4 per la corresponsione del *bonus* e 63,6 per la perdita di tasse automobilistiche)⁶³. La valutazione dell'effetto indotto peraltro non risulta determinabile meccanicamente, dal momento che entrano in

⁶³ In particolare, per ogni auto che venisse eventualmente venduta in meno rispetto a quanto stimato dalla RT, si determinerebbe una perdita di gettito superiore mediamente a 500 euro, dal momento che ad ogni unità la cui vendita viene considerata indotta dall'incentivo si associa una maggiore IVA pari a 2.250 euro ed una IPT di 181 - con un beneficio, quindi, di circa 2.430 euro - a fronte di un onere per il bonus di 759 euro (media ponderata) e di 143 per rinuncia alle tasse automobilistiche - con un onere, quindi, di circa 900 euro-.

gioco molteplici variabili legate alla congiuntura economica e agli andamenti ciclici, tra le quali l'aspettativa rispetto al reddito disponibile nel breve-medio periodo, data l'esistenza - a parità delle altre variabili - di una correlazione positiva tra il reddito disponibile e l'acquisto di un'auto, che esso sia incentivato o meno. A tale riguardo, conviene osservare che la situazione attuale, oltre ad essere caratterizzata da un quadro macroeconomico meno positivo di quello del 2007, denota, anche alla luce dei dati ufficiali diffusi dal Ministero dei trasporti (secondo i quali nello scorso mese di gennaio, vigenti gli incentivi, si è verificata una rilevante flessione delle immatricolazioni di autovetture nuove rispetto allo stesso mese del 2007⁶⁴), elementi di incertezza, che dovrebbero comunque indurre a una valutazione molto prudente degli effetti indotti.

* *

Passando a questioni più specifiche, si rileva che:

- non viene fornito il dato relativo al parco auto teoricamente agevolabile, né con riferimento al 2007, né con riferimento al 2008; in base a dati UNRAE - Confcommercio, nel 2007 esso era pari a 9,3 mln di unità (Euro 0 ed Euro 1), mentre oggi si è lievemente ridotto, in quanto l'introduzione delle vetture Euro2 immatricolate prima del

⁶⁴ Nel comunicato del Ministero dei trasporti del 1° febbraio 2008, si legge che la Motorizzazione ha immatricolato - nel mese di gennaio 2008 - 232.207 autovetture, con una variazione di -7,26% rispetto a gennaio 2007, durante il quale furono immatricolate 250.385 autovetture (nello stesso periodo si è invece registrata una variazione di +7,65% del trasferimento di proprietà di auto usate, rispetto a gennaio 2007). Taluni operatori del settore (in particolare l'UNRAE) attribuiscono tale contrazione delle vendite di auto nuove a fattori quali l'incertezza del quadro politico, la flessione dell'indice di fiducia dei consumatori, l'impatto delle misure restrittive alla circolazione prese in alcune grandi città nei confronti delle vetture con motori diesel Euro 4 senza filtro antiparticolato di serie, e la forte spinta alle vendite registratasi nel mese di dicembre.

1997 (1,2 mln circa⁶⁵) non compensa interamente le rottamazioni effettuate nel 2007 (superiori, secondo i dati della stessa RT, a 1,3 mln di unità);

- il numero di autovetture nuove con contestuale rottamazione stimate per l'anno 2008 risulta nel complesso (Euro 0, Euro 1, Euro 2) leggermente superiore a quello verificatosi nel 2007 (relativamente a Euro 0 ed Euro 1): si tratta infatti di 444.000 vetture a fronte di 437.128⁶⁶; tale dato potrebbe essere verosimile in quanto, pur essendosi lievemente contratto l'universo agevolabile, l'incentivo riguarda per la prima volta un segmento del tutto nuovo, quello delle vetture Euro 2 *ante* 1997;

- l'importo medio considerato dalla RT sembrerebbe prudenziale, considerando che esso corrisponde ad un prezzo comprensivo di IVA di 13.500 euro e che i dati risultanti dalle elaborazioni dell'UNRAE sui prezzi di listino delle autovetture indicano un prezzo medio di 19.500 euro circa, con riferimento all'anno 2006;

- con riferimento alla stima della domanda aggiuntiva in relazione alla proroga degli incentivi (pari a 166.000 unità, 125.000 delle quali in relazione a Euro 0 ed Euro 1 e 41.000 in relazione a vetture Euro 2), si segnala l'impossibilità di verificarne puntualmente l'entità; in ogni caso, le ricerche sull'argomento confermano l'importanza degli incentivi ai fini della decisione dell'acquisto di

⁶⁵ Sempre secondo dati UNRAE, le vetture Euro 2 immatricolate negli anni 1997 e 1998 ammontano invece a 4 mln di unità.

⁶⁶ Tale insieme corrisponde a circa il 17,5 per cento degli acquisti totali di autovetture nuove verificatisi nel 2007, pari a 2.490.570.

un'auto, con riferimento a soggetti che in assenza di incentivi non l'avrebbero fatto⁶⁷;

- si segnala poi che il parco circolante totale nel 2007 è cresciuto di 200.000 unità, a fronte dell'aumento medio annuo di 500.000 unità registrato negli ultimi 16 anni, e che la prospettiva per il 2008, in presenza di incentivi alla rottamazione, sarebbe di 350.000 unità (fonte UNRAE - Confcommercio); in relazione a tale contrazione del ritmo di aumento, sarebbe utile quantificare se e in che misura il fenomeno sia attribuibile agli incentivi, che potrebbero aver indotto ad effettuare una rottamazione una parte di soggetti che, viceversa, avrebbero acquistato un'auto nuova senza disfarsi della precedente; in tal caso, si potrebbero stimare gli effetti di gettito negativi in termini di bollo, con riferimento alle autovetture che sono uscite dal parco circolante proprio per effetto degli incentivi.

Si rileva infine che non risulta chiaro, con riferimento al computo di 24 mln a titolo di imposta provinciale di trascrizione, sulla base di quanto esposto in RT, come si sia pervenuti all'importo indicato; esso appare comunque prudenziale, in quanto corrisponde, sulla base dell'importo medio di 181 euro al quale si fa riferimento, all'80 per cento e non alla totalità degli acquisti aggiuntivi stimati nella RT.

L'allegato 7 indica corrispondentemente una minore spesa di 24 mln a titolo di compensazione con gli enti locali. Al riguardo, si

⁶⁷ Cfr. da ultimo: UNRAE, Istituto Piepoli, Confcommercio; Analisi delle motivazioni all'acquisto dell'auto. Ricerca quali-quantitativa, Febbraio 2008. In particolare, tale ricerca prevede che nel corso del 2008 circa il 7 per cento delle famiglie italiane acquisterebbe comunque un'auto nuova (a fronte del 12 per cento di famiglie che hanno effettuato tale acquisto nel corso del 2007), mentre la permanenza degli incentivi governativi dovrebbe aggiungere quasi un altro 5 per cento di famiglie stimolate da questa opportunità (con un incremento, quindi, del 41,6 per cento); nell'ipotesi che il campione preso come riferimento sia rappresentativo anche dell'insieme di coloro che possiedono un'auto incentivabile, tale percentuale di incremento si può ritenere significativa ai fini delle agevolazioni in esame.

segnala che sarebbe opportuno esplicitare nella norma un meccanismo compensativo atto a garantire che non si riducano i trasferimenti in misura maggiore di quanto le province realizzano nel concreto, grazie all'aumento dell'IPT; in caso contrario, nell'eventualità in cui si verificassero incrementi di gettito minori rispetto alla stima, ne risulterebbero effetti negativi per la finanza locale. Al riguardo, si rammenta che anche recentemente si sono manifestate criticità nell'applicazione di alcune disposizioni con effetti indiretti su livelli decentrati di governo a causa dell'assenza o imperfezione di meccanismi di regolazione compensativi⁶⁸. Analogamente, si rileva che non viene chiaramente esplicitato nella norma il meccanismo attraverso il quale saranno aumentati i trasferimenti alle Regioni in relazione all'esenzione della tassa automobilistica per gli acquisti incentivati.

Infine, si rileva che non vengono indicati i dati e i parametri in base ai quali è stato stimato l'effetto della disposizione che concede un importo aggiuntivo di 500 euro in caso di demolizione di due autovetture nell'ambito di una famiglia.

⁶⁸ Cfr. Nota di lettura n. 49, in merito alle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 81 del 2007 riguardanti la riscossione da parte dei comuni del maggior gettito ICI, in conseguenza dell'attribuzione delle nuove rendite derivanti dall'aggiornamento catastale dei terreni e dei fabbricati, che potrebbe risultare per i Comuni più difficoltosa del previsto; tali difficoltà potrebbero inficiare le stime dell'introito a titolo di maggiori tributi incassati dai Comuni, con conseguenti ricadute, in senso negativo, sia sull'ammontare stimato di ricorso alle anticipazioni sia su quello relativo agli interessi connessi. Nell'ipotesi di un minore gettito rispetto alle attese (ipotesi la cui verosimiglianza viene suggerita dalla supposizione della stessa RT), si determinerebbe poi la sterilizzazione del minor introito ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, con l'eventualità di effetti negativi sull'indebitamento netto per la parte di spesa coperta da entrate fittizie.

Comma 4

Il comma 4 introduce, per l'anno 2008, un contributo di importo compreso tra 1.500 e 2.500 euro per la sostituzione, mediante rottamazione, di autoveicoli a trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici e autocaravan, di peso non superiore a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 0» o «euro 1», immatricolati prima del 1° gennaio 1999, con veicoli di categoria «euro 4» della medesima tipologia e limite di massa.

La RT stima una perdita di gettito pari a 20,3 mln, riferita a 11.500 unità, 1.500 delle quali individuate in relazione all'estensione a nuove tipologie di veicolo dell'agevolazione precedentemente vigente.

Al riguardo, si rileva che non viene motivata la scelta delle percentuali della composizione degli autocarri dei quali ci si aspetta la sostituzione, utilizzate per la quantificazione; poiché il contributo medio risulta pari a 1.765 euro, evidentemente ci si aspetta che in gran parte si tratti dei veicoli più piccoli. Infatti, il contributo per i veicoli di massa non superiore a 3.000 chilogrammi è pari a 1.500 euro, mentre quello per i veicoli di massa compresa fra 3.000 e 3.500 chilogrammi è pari a 2.500 euro.

Commi 5-7

Il comma 5 stabilisce i limiti temporali per l'accesso ai benefici previsti dai commi 2, 3 e 4, stabilendo come condizioni la stipula del contratto di acquisto tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 e l'immatricolazione entro il 31 marzo 2008.

Il comma 6, ai fini dell'attuazione dei commi precedenti, rinvia all'articolo 1, comma 229, primo periodo, e commi 230, 231, 232, 233 e 234, della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 7 specifica che ai contributi previsti dall'articolo in esame, che sono recuperati da parte dei centri autorizzati che effettuano la rottamazione e delle imprese produttrici o importatrici mediante credito di imposta, non si applica il limite di utilizzo annuale di 250.000 euro fissato per i suddetti crediti.

La RT afferma che alla disposizione non sono specificamente ascritti effetti di gettito, in quanto tale criterio è stato tenuto in considerazione ai fini delle singole quantificazioni effettuate.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Commi 8-10

I commi da 8 a 10 riguardano l'installazione sugli autoveicoli di impianti a GPL o a metano per autotrazione; in particolare:

- il comma 8 incrementa di 50 milioni di euro per il 2009 la previgente autorizzazione di spesa destinata allo scopo (di cui al comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006, come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge finanziaria per il 2007);

- il comma 9 determina il contributo in 350 euro per l'installazione di impianti a GPL e in 500 euro per l'installazione di impianti a metano;

- il comma 10 elimina le limitazioni precedentemente previste⁶⁹ con riferimento all'applicazione dell'agevolazione, che viene quindi estesa all'intero parco autovetture.

La RT prende in considerazione, oltre all'onere certo derivante dall'aumento dell'autorizzazione di spesa previgente (50 mln per il 2009), anche l'effetto indotto costituito dal maggior gettito IVA che si stima deriverà dalla piena utilizzazione del citato aumento dell'autorizzazione di spesa. Il relativo calcolo viene effettuato applicando l'aliquota IVA del 20 per cento agli impianti aggiuntivi rispetto a quelli che sarebbero stati installati in assenza della norma in esame.

L'allegato 7 indica, per il 2009, maggiori oneri per 50 mln e maggiori entrate per 19,4 mln, in entrambi i casi con riferimento ai tre saldi.

⁶⁹ La disposizione in esame sopprime, nell'art. 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge n. 324 del 1997, recante incentivi per la rottamazione, la parte nella quale la concessione delle agevolazioni è subordinata alla data di immatricolazione degli autoveicoli e di effettuazione dell'installazione degli impianti ecologici.

Al riguardo, con riferimento alla tematica degli effetti indotti si ribadiscono le considerazioni di carattere generale svolte in relazione al comma 3.

La tabella di seguito riportata riassume i dati forniti dalla RT a supporto della stima effettuata.

Articolo 29, commi 8-10

	Anno 2009
Bonus GPL	350
Bonus metano	500
Impianti in assenza di agevolazioni	180.800
Impianti aggiuntivi	97.600
Impianti aggiuntivi ridotti per non superare nel complesso l'entità dell'autorizzazione di spesa Fondo	95.000
Maggiore IVA (effetto indotto), con aliquota del 20%	17.150.000
Maggiori entrate per imposta di bollo, IPT e tasse automobilistiche)	2.250.000
Totale	19.400.000

Si rileva che ai fini del calcolo del maggior gettito in termini di IVA non è chiaro perché non si sia tenuto conto - diversamente da quanto effettuato, come sopra ricordato, in relazione alle disposizioni del precedente comma 3 - della possibilità che l'agevolazione venga in parte utilizzata da operatori intermedi, nel qual caso l'effetto complessivo di maggiori entrate IVA potrebbe risultare inferiore a quanto stimato, in virtù della parziale detraibilità ad essi riconosciuta, almeno in presenza di determinati requisiti.

Si sottolinea inoltre che - a differenza delle disposizioni di analogo tenore di cui al precedente comma 3 - l'importo contabilizzato come maggiore entrata nell'allegato 7 comprende, oltre all'IVA, anche

IPT e tasse automobilistiche, di pertinenza, rispettivamente, delle regioni e delle province. Per quanto il relativo importo, sulla base della RT, sia di entità non rilevante, in quanto si indica un maggior gettito di 2,25 mln che comprendono, oltre all'imposta di trascrizione e alle tasse automobilistiche, anche l'imposta di bollo, la contabilizzazione di tali effetti risulta meno prudentiale rispetto all'orientamento adottato relativamente al comma 3, in cui gli effetti positivi per la finanza locale non sono stati conteggiati nell'allegato 7.

Commi 10-*bis* e 10-*ter*

Il comma 10-*bis* modifica i commi 271 e 283 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007; in particolare:

- viene ripristinata la decorrenza del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, come previsto inizialmente dal comma 271⁷⁰;
- è fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta in oggetto eventualmente prevista dall'autorizzazione della Commissione europea;
- il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 283 è fissato al 31 marzo 2008.

Il comma 10-*ter* stabilisce che:

⁷⁰ L'articolo 1, comma 284, della legge finanziaria per il 2008 aveva invece differito al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 l'applicazione del regime agevolativo.

- le maggiori entrate nette derivanti nell'anno 2008, pari a 96,9 mln, da porsi in relazione all'effettivo utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui ai punti precedenti e del credito d'imposta per le attività di ricerca industriale, di cui ai commi da 280 a 284 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, sono iscritte sul Fondo per interventi strutturali di politica economica;
- agli oneri netti derivanti dall'anticipazione della decorrenza del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, pari a 46,6 mln per l'anno 2009, si provvede attraverso la corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 2009.

La nota tecnica allegata all'emendamento che ha introdotto, nel corso dell'esame in prima lettura, le disposizioni contenute nei comma 10-*bis* e 10-*ter* contiene le seguenti quantificazioni:

- per l'anno 2008 un effetto finanziario di riduzione di oneri pari a 96,9 mln;
- per l'anno 2009 un incremento di oneri pari a 46,6 mln.

Ai fini di tale quantificazione, la nota ha riparametrato il costo che la RT alla legge finanziaria per il 2007 aveva stimato per gli anni 2008 e 2009 relativamente agli investimenti effettuati nel 2007 per il credito d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e per

gli investimenti in ricerca e sviluppo, ipotizzando una riduzione degli investimenti stessi del 30 per cento; tale riduzione deriva dall'assunto che, poiché l'efficacia dei crediti d'imposta era subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea⁷¹, le imprese, nel corso del 2007, abbiano verosimilmente ridotto gli investimenti programmati. Si tiene inoltre conto dell'esistenza del tetto di 250.000 euro ai crediti d'imposta in relazione ai crediti per la Visco-Sud per gli anni 2008 e 2009, stabilito dall'articolo 1, comma 53, della legge finanziaria per il 2008. Gli importi ottenuti sono stati poi messi a confronto con le somme già stanziare per gli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati nel 2007, pervenendo appunto all'importo di 96,9 (pari a 536 - 439,1) mln per il 2008 e -46,6 (pari a 60 - 106,6) mln per il 2009.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la quantificazione e la copertura della norma sono effettuate secondo un procedimento di stima che presenta aspetti di criticità. La stima si basa infatti sul confronto tra le risorse stanziare a l.v. per le agevolazioni in questione e quelle che si rendono necessarie in base alla portata estensiva (nel senso della retroattività) della norma stessa, in cui si tiene conto anche del mancato utilizzo *de facto* del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo da parte degli operatori interessati. In sostanza, vengono recuperati ai fini della copertura gli importi che si presume risulteranno eccedenti in quanto non utilizzati dagli operatori per effetto dell'incertezza in merito alla concessione dell'autorizzazione

⁷¹ Tale autorizzazione non è stata accordata nel corso del 2007, bensì il 24 gennaio 2008, con applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2007.

della Commissione europea (che avrebbe reso concretamente operativa l'agevolazione). Ciò si traduce in una modalità di copertura non del tutto corretta dal punto di vista contabile, in quanto si è proceduto all'utilizzo delle risorse in questione senza provvedere alla formale riduzione della relativa autorizzazione di spesa.

Passando agli aspetti specifici della quantificazione, si rileva che appare corretto considerare un effetto di sostituzione intertemporale⁷² in relazione alla tempistica con cui gli incentivi sono (ovvero si ritiene, da parte degli operatori, che saranno) fruibili; non viene tuttavia esplicitato sulla base di quali dati o parametri si sia pervenuti ad individuare l'entità della flessione stimata. Inoltre, non è chiaro se e in quale misura si sia tenuto conto del possibile spostamento in avanti di tali investimenti, con effetto di sovrapposizione con quelli degli anni seguenti.

Non viene poi esplicitamente indicato in quali termini sia stato considerato l'effetto del tetto alla fruizione dei crediti d'imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate effettuati nel 2007; in proposito, si ricorda che esso risulta già considerato nella quantificazione relativa alla norma della legge finanziaria per il 2008 che ha introdotto il tetto stesso (articolo 1, comma 53) ed il suo effetto dovrebbe quindi essere ricompreso nei saldi di bilancio a legislazione vigente.

⁷² Cfr. in proposito: "Qual è l'effetto degli incentivi agli investimenti? Una valutazione della legge n. 488 del 1992", Quaderno di studio della Banca d'Italia n. 582, marzo 2006.

Comma 11

Il comma 11 riduce di 90,5 mln la dotazione prevista per il 2008 in relazione al Fondo per la competitività e lo sviluppo, di cui all'articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2006, disponendo contestualmente un aumento del medesimo importo per la corrispondente dotazione riferita all'anno 2009; viene inoltre ridotta – in seguito ad una modifica effettuata nel corso dell'esame in prima lettura - di 5,5 mln la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per l'anno 2008.

La RT non prende in considerazione la norma; la documentazione depositata dal Governo indica parte di tale riduzione, pari a 50 mln, come fonte di copertura delle agevolazioni volte ad incentivare la sostituzione delle autovetture, di cui al comma 3. Inoltre, 40 mln vengono utilizzati, in base all'articolo 38, comma 1-*bis*, lettera a), a parziale copertura delle minori entrate derivanti dal comma 1 del medesimo articolo.

Al riguardo, si rileva che, come risulta anche dall'allegato 7, si tratta di una autorizzazione di spesa in conto capitale, la cui riduzione viene in parte utilizzata per coprire un onere di natura corrente.

Comma 11-bis

Il comma 11-*bis* contiene la clausola di copertura degli oneri recati dall'intero articolo (ad eccezione di quelli di cui ai commi 10-*bis* e 10-*ter*), che sono pari a 441,2 mln per il 2008, 177,2 mln per il 2009 e 33,2 mln per il 2010. Per l'anno 2008 la copertura è effettuata per 385,2 mln mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e per 56 mln a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma 11. Per l'anno 2009, 19,4 mln sono coperti mediante le maggiori entrate derivanti dal presente articolo e 157,8 mln con le maggiori entrate derivanti dagli articoli 36, comma 2-*bis* e 38; per l'anno 2010, infine, la copertura deriva integralmente dalle maggiori entrate derivanti dall'articolo 36, comma 2-*bis*.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Sezione XI

(Ambiente)

Articolo 30

(Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)

Il comma 1 dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008, si individuino specifiche

modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 151 del 2005 nonché per la realizzazione e la gestione dei centri medesimi, dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) ritirati gratuitamente da parte dei distributori.

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine massimo entro il quale i produttori degli apparecchi elettronici ed elettrici saranno obbligati al finanziamento delle operazioni di trasporto dai centri di raccolta, nonché delle operazioni di trattamento, recupero e smaltimento ambientalmente compatibile provenienti da nuclei domestici.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, alla luce anche dei chiarimenti forniti dal Governo alla Camera dei deputati⁷³, nulla da osservare.

⁷³ Nella documentazione presentata dal Governo in data 16 gennaio 2008 si afferma che la proroga contenuta al comma 2 non comporta effetti finanziari negativi a carico del bilancio degli enti locali in quanto continua ad applicarsi la disciplina dei rifiuti c.d. ingombranti, per i quali i detentori provvedono al loro smaltimento nell'ambito del particolare servizio di raccolta istituito dai soggetti gestori del servizio, che può essere lo stesso comune, ovvero li consegnano a soggetti privati che effettuano lo smaltimento, pagandone il relativo prezzo del servizio. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 gennaio 2008, pag. 203.

Articolo 32-bis

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243)

La norma aggiunge una serie di disposizioni all'articolo 2 del decreto legge n. 180 del 2007 recante il differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA). In particolare, si regola l'attività dei gestori relativamente agli impianti esistenti e a quelli nuovi per i quali entro il 31 marzo 2008, a fronte della presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale, non venga rilasciata la medesima autorizzazione. Durante questa fase transitoria alle Agenzie per la protezione dell'ambiente e alle autorità competenti sono attribuiti rispettivamente compiti di verifica, con oneri a carico del gestore, e di rilascio di autorizzazioni provvisorie e di ricevimento della registrazione delle ore di funzionamento dei grandi impianti di combustione, i cui gestori abbiano chiesto di essere esentati dagli obblighi di osservanza dei limiti di emissione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se all'ulteriore attività delle Agenzia e delle specifiche autorità competenti si possa fare fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 33
(Disposizioni in materia di rifiuti)

Il comma 1 proroga dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 il termine di cui all'articolo 7 del decreto legge n. 61 del 2007, relativo all'applicazione di misure tariffarie idonee a garantire l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti nei comuni della regione Campania.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si evidenzia che il differimento del periodo previsto per la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti potrebbe dare luogo all'insorgenza di oneri aggiuntivi⁷⁴. Andrebbe pertanto chiarito se, analogamente al passato, questi ultimi graveranno sulla gestione commissariale.

Ulteriore chiarimento andrebbe fornito circa la titolarità degli oneri in esame che dovessero insorgere nel periodo che va dal 1° dicembre 2008 e il 31 dicembre 2008, posto che la gestione commissariale cesserà il 30 novembre 2008.

Il comma 1-*quinquies* autorizza la spesa di 60 mln di euro per l'anno 2008 per far fronte alle esigenze dell'emergenza rifiuti in Campania. All'onere si provvede:

⁷⁴ In tal senso depone anche la RT presentata dal Governo nel corso dell'esame al Senato del decreto legge n. 61 del 2007. In essa infatti si afferma che: "agli oneri aggiuntivi che potrebbero determinarsi a seguito del differimento di un anno del periodo previsto per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti, [...], si rappresenta che gli stessi graveranno eventualmente sulle risorse comunque destinate al Commissario delegato".

- a) quanto a 20 mln di euro mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 321, della legge n. 244 del 2007 concernente l'adozione di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico⁷⁵;
- b) quanto a 20 mln di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 112 del 1998 riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59⁷⁶;
- c) quanto a 20 mln di euro mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 426 del 1998 relativa a interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati⁷⁷.

Il comma 1-*sexies* consente al Commissario delegato alla costruzione delle discariche in Campania la facoltà di avvalersi, nel limite di 20 mln di euro, delle risorse assegnate sui fondi POR Campania presenti nel Quadro comunitario di sostegno programmazione 2000-2006 e 2007-2013 riguardanti le misure relative allo smaltimento dei rifiuti.

⁷⁵ Da una interrogazione del 20 febbraio 2008 effettuata alla banca dati della RGS il capitolo 8640 "Piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico....." reca una disponibilità di competenza, per l'anno 2008, di 109.500.000 euro.

⁷⁶ Da una interrogazione del 20 febbraio 2008 effettuata alla banca dati della RGS il capitolo 8531 "Interventi per la tutela del rischio idrogeologico e relative misure di salvaguardia" reca una disponibilità di competenza, per l'anno 2008, di 84.754.093 euro.

⁷⁷ Si segnala che la legge n. 244 del 2007 reca in tabella F un finanziamento dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 426 del 1998 di 100 mln di euro per l'anno 2008.

Il comma 1-*septies* prevede la ripartizione delle risorse di cui al comma 1-*quinquies* non ancora assegnate tramite ordinanza di protezione civile del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 1-*octies* include l'impianto di termodistruzione di Acerra tra quelli destinatari di finanziamenti e incentivi pubblici di competenza statale in base alla delibera del Comitato interministeriale prezzi del 12 aprile 1992 (CIP6).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur in presenza di un onere limitato all'entità dello stanziamento, appare comunque opportuno fornire chiarimenti circa la compatibilità delle autorizzazioni di spesa utilizzate a copertura con le ulteriori finalizzazioni di risorse e circa la modulabilità degli impegni già eventualmente previsti.

In particolare, con riferimento alle risorse assegnate sui fondi POR Campania, andrebbe confermata la praticabilità dell'utilizzo di tali risorse attesa la particolare finalizzazione delle stesse nell'ambito di appositi documenti programmatori, anche se nell'ambito comunque delle misure attinenti allo smaltimento dei rifiuti.

Inoltre, considerata la natura in conto capitale delle risorse utilizzate a copertura, andrebbe assicurata la natura in conto capitale di tutti gli interventi finanziati, al fine di escludere ipotesi di dequalificazione della spesa.

Articolo 33-bis
(Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti nei confronti delle
istituzioni scolastiche)

L'articolo dispone che, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione corrisponda direttamente ai comuni la somma, concordata in sede di Conferenza unificata, di 38,74 mln di euro, quale importo forfetario complessivo, per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali. I criteri e le modalità di corresponsione ai comuni sono determinate in sede di Conferenza unificata, tenendo conto della consistenza della popolazione scolastica.

Al relativo onere si provvede nell'ambito del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Si prevede inoltre che il Ministro dell'istruzione debba monitorare l'andamento degli oneri anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur rilevando che l'importo da corrispondere ai comuni è stato concordato in sede di conferenza unificata, appare opportuno fornire ulteriori elementi informativi circa i parametri assunti per stimare il minor gettito TARSU in 38,74 mln di euro annui e quindi verificare l'attendibilità di tale quantificazione.

Con riferimento all'utilizzo della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, andrebbe chiarito se

gli interventi attualmente finanziati dal Fondo in esame ne consentano la modulabilità finanziaria.

Infine, si evidenzia che l'utilizzo della consistenza della popolazione scolastica ai fini della ripartizione della suddetta somma tra i comuni potrebbe non comportare il completo rimborso dei costi sostenuti da alcuni comuni per lo svolgimento del servizio, non essendo tale indicatore l'unico fattore in base al quale viene quantificato il costo del servizio reso nei confronti delle istituzioni scolastiche.

Sezione XII

(Interno)

Articolo 34

(Proroghe in materia di contrasto al terrorismo internazionale)

Il comma 1, lettera *a*), come modificato dall'emendamento 34.6 approvato in commissione alla Camera dei deputati, proroga fino all'entrata in vigore del procedimento legislativo di attuazione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 - e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. L'applicazione dell'art. 6, comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, relativo alla conservazione dei dati di traffico telefonico e

telematico da parte dei fornitori di rete pubblica di comunicazioni o di servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico⁷⁸.

Il comma 1, lettera *b*), proroga al 31 dicembre 2008 l'applicazione dell'art. 7, comma 1 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 in materia di misure autorizzatorie per l'apertura di pubblici esercizi o di circoli privati che prevedono al loro interno l'utilizzo di terminali per lo svolgimento di attività di comunicazione anche telematica (i c.d. *internet point*)⁷⁹.

La RT non considera le norme in esame.

Al riguardo, considerato che la norma proroga i termini di disposizioni che non prevedono oneri a carico del bilancio dello Stato, nulla da osservare.

⁷⁸ Il decreto-legge n. 144 del 2005, all'art. 6, comma 1 prevede che fino al 31 dicembre 2007 sia sospesa l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico e che gli stessi dati siano conservati, fino alla stessa data, dai fornitori di rete pubblica di comunicazioni o di servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Alla scadenza del citato termine la stessa disposizione prevede che trovi applicazione la disciplina generale di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 196 del 2003, che consente la conservazione per ventiquattro mesi dei dati relativi al traffico telefonico e per sei mesi di quelli concernenti il traffico telematico, prorogabili, qualora si proceda per gravi reati, rispettivamente di ulteriori ventiquattro e sei mesi.

⁷⁹ Il decreto-legge n. 144 del 2005, all'art. 7, comma 2 - integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet - prevede che la licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati all'esclusiva telefonia vocale. Si rileva che l'art. 7, comma 3, del medesimo decreto, tra l'altro, mantiene ferme le disposizioni contenute nel D.Lgs. 259 del 2003, nonché le attribuzioni proprie degli enti locali in materia che prevedono che l'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le limitazioni che dispongono un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica.

Articolo 34-bis

(Finanziamento delle misure per le vittime del dovere e della criminalità organizzata)

L'articolo dispone che le somme per le finalità di cui alla rubrica, iscritte in bilancio per effetto della "finanziaria" per il 2006 e del decreto-legge n. 159 del 2007, non impegnate alla data del 31 dicembre 2007, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Al riguardo, si osserva che il mantenimento in bilancio in conto residui di somme destinate altrimenti ad andare in economia è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, come del resto confermato dalla nota della RGS.

Articolo 34-ter

(Utilizzo del fondo di cui all'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575)

Il comma 1 stabilisce che ai fini dell'integrale utilizzo del fondo istituito ai sensi dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, per il finanziamento di progetti di pubblico interesse, le disponibilità finanziarie esistenti nella contabilità speciale intestata al prefetto di Palermo, istituita secondo le modalità previste dal decreto del Ministro

dell'interno 9 giugno 1997, n. 248, sono conservate nella contabilità speciale medesima sino al 31 dicembre 2008».

Le norme sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura finanziaria, considerato che il dispositivo in esame determina il mantenimento in tesoreria - vale a dire "fuori bilancio" - sino a tutto il 2008, di disponibilità altrimenti destinate, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 432 del 1993, ad essere riversate in "conto entrata" del bilancio dello Stato⁸⁰, per essere poi nuovamente riversate in tesoreria al Fondo per l'ammortamento del debito pubblico di cui alla legge n. 432 del 1993, si rileva che tale dispositivo sembrerebbe rendere necessaria una copertura finanziaria, sia pure relativamente al solo 2008.

In proposito, infatti, poiché la misura in esame determina la riduzione dei mezzi che dovrebbero già essere scontati nell'ambito dalle previsioni di entrata iscritte nel bilancio 2008, costruito secondo il criterio della legislazione vigente, relativamente agli introiti di bilancio che a termini di legge sarebbero da destinare, annualmente, al fondo per l'ammortamento del debito pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata legge, si rileva che il suo effetto sarebbe, a rigore, quello di modificare il quadro delle previsioni di entrata.

In tal senso giova però rilevare che il bilancio di previsione reca l'indicazione dei relativi capitoli di entrata per sola memoria, non

⁸⁰ In proposito, si rileva però che lo stesso Regolamento di cui al D.M. 9 giugno 2007, n. 248 stabilisce, all'articolo 7, commi 2 e 3, che la gestione del fondo di tesoreria in questione nella disponibilità del prefetto è da ritenersi, nelle sue movimentazioni in entrata e uscita, annuale, e che l'eventuale avanzo di gestione è riportato al successivo esercizio, si ritiene, nella medesima contabilità speciale, non imponendo il riversamento al bilancio dell'eventuale avanzo.

specificando, sul piano contabile, l'ammontare delle entrate attese né delle quote da "girare" al fondo ammortamento per il debito pubblico.

Articolo 35

(Proroghe in materia di carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi)

L'articolo stabilisce la proroga al 31 dicembre 2008 dei termini indicati dall'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 in materia di Codice dell'amministrazione digitale, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi. Nel contempo, è prorogato alla medesima data il termine relativo alla procedura di accertamento preventivo del possesso della Carta di identità elettronica (CIE), di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 117, limitatamente alle richieste di emissione di Carte nazionali dei servizi (CNS) da parte dei cittadini non residenti nei comuni in cui è diffusa la CIE.

La RT al disegno di legge iniziale A.C. 3324 non considera l'articolo.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che l'attuazione delle procedura di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 è

interamente a valere delle sole risorse già previste a legislazione vigente, nulla da osservare.

In proposito, andrebbero tuttavia acquisiti chiarimenti in merito all'eventualità che dal differimento possa derivare il mancato utilizzo di stanziamenti di parte corrente già predisposti a tal fine dalla l.v., il cui mancato impegno potrebbe determinare il formarsi di economie di gestione ai sensi dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello stato dalla fine del 2008: con l'effetto, necessario, che, ai fini di cui trattasi, occorrerà dal 2009 provvedere con nuovi stanziamenti.

Articolo 35-bis

(Modifica all'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

La disposizione proroga dal 1° aprile 2008 al 30 settembre 2008 il termine successivo al quale l'adesione multipla dei comuni a forme associative è fonte di nullità degli atti adottati dall'associazione tra comuni e di ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento dell'associazione stessa da parte dell'amministrazione comunale interessata.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si evidenzia che la norma consente ai comuni, fino al 30 settembre 2008, di aderire o permanere in molteplici associazioni comunali. Atteso che la norma prorogata fa parte di un

insieme di disposizioni alle quali sono stati associate riduzioni di spesa a decorrere dal 2008 pari a 313 mln annui e corrispondenti alla riduzione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, si osserva che alla riduzione dei trasferimenti in capo ai comuni potrebbe non corrispondere una eguale riduzione di spesa in capo agli stessi, compromettendosi così in parte gli equilibri finanziari degli enti in questione.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Articolo 36

(Disposizioni in materia di riscossioni)

L'articolo, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, interviene sulla disciplina vigente in materia di attività di riscossione dei tributi.

Commi 1, 1-bis e 2

Il comma 1 sopprime, a decorrere dal 2007, l'obbligo del versamento dell'acconto dovuto dai concessionari della riscossione in base all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997; il comma 1-bis dispone che ciò avvenga a decorrere dal 30 dicembre 2007. Il comma 2 puntualizza che la riscossione coattiva dei tributi e

delle altre entrate di spettanza degli enti locali abbia luogo mediante l'ingiunzione fiscale o, nel caso in cui sia affidata ad agenti della riscossione, mediante ruolo.

La RT ricorda che l'acconto in questione - introdotto nel 1997 - ed i successivi incrementi della percentuale di versamento hanno comportato un corrispondente miglioramento dell'indebitamento netto esclusivamente in relazione all'anno in cui sono avvenuti; si afferma quindi che, specularmente, la soppressione dell'acconto determina effetti finanziari negativi solo nell'anno in cui avviene, ovvero il 2007. Infatti, da un lato tale partita è iscritta in un capitolo di entrata di regolazione contabile, dall'altro, esiste un capitolo di spesa di regolazione contabile utilizzato per compensare i minori incassi dei concessionari. La RT attribuisce alla quindi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* un effetto di peggioramento dell'indebitamento netto, per circa 4,6 miliardi di euro, relativamente all'anno 2007.

Viene inoltre segnalato che Eurostat potrebbe decidere di contabilizzare l'acconto come anticipazione finanziaria invece che come un'imposta a carico dei concessionari della riscossione.

Si specifica infine che il quadro di finanza pubblica permette di assorbire gli effetti finanziari negativi derivanti dalle norme senza che venga compromesso il rispetto degli obiettivi programmati per l'esercizio 2007.

L'allegato 7 indica, per il 2007, una minore entrata sui tre saldi, che risulta compensata solo con riferimento al saldo netto da finanziare, per cui ne risulta come effetto complessivo del provvedimento un peggioramento del fabbisogno e dell'indebitamento

netto della P.A. per un importo pari all'onere in questione (4.610 mln per il 2007). La documentazione consegnata dal Governo in data 16 gennaio non fornisce ulteriori chiarimenti rispetto a quanto contenuto nella RT.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione degli effetti finanziari che la disposizione determina sui vari saldi e la relativa copertura presentano diversi aspetti di criticità.

In primo luogo, occorre approfondire alcuni profili inerenti ai criteri di contabilizzazione nel conto della P.A. degli effetti della disposizione in esame. Come si evince, infatti, dalla stessa RT, la soppressione dell'obbligo di versamento in acconto per gli agenti della riscossione determina un effetto di peggioramento dell'indebitamento netto pari a 4,6 miliardi di euro relativamente al solo 2007, in quanto il mancato versamento in acconto sarebbe compensato dal versamento integrale delle imposte incassate dai concessionari a decorrere dal 2008.

La disposizione in esame dovrebbe essere classificata dall'Istat, ai fini della determinazione dell'indebitamento netto, tra le uscite in conto capitale in quanto restituzione straordinaria di imposta. Tale classificazione sarebbe giustificata dalla considerazione che gli effetti dell'acconto, al momento della prima applicazione nel 1997, furono portati a miglioramento del conto delle Amministrazioni pubbliche⁸¹.

La RT sottolinea poi che il recente affidamento della gestione della riscossione ad Equitalia S.p.A., società sotto il controllo

⁸¹ Questa posta, in quanto determina un aumento del deficit limitatamente al 2007, potrebbe essere considerata dalla Commissione europea, nel contesto della procedura sulla sorveglianza fiscale, come misura one-off.

pubblico, non giustificerebbe più il meccanismo del versamento in acconto. Sempre secondo la RT, la natura pubblica di Equitalia potrebbe, inoltre, alimentare il rischio di riclassificazione da parte di Eurostat tra le partite finanziarie dei flussi finanziari attivati dalla disposizione in esame, con conseguente effetto negativo sull'indebitamento.

A tale proposito si deve osservare che il trattamento contabile di una operazione in termini di contabilità nazionale è, in linea generale, indipendente dall'assetto proprietario, pubblico o privato, del soggetto che la pone in essere, ma è collegato agli elementi costitutivi che la caratterizzano. In particolare, la decisione di classificare una posta di bilancio tra le partite finanziarie deriva dalla sua assimilazione ad una delle categorie riportate nel SEC 95⁸². Inoltre, l'eventuale inclusione di Equitalia nel perimetro delle Amministrazioni pubbliche⁸³, che in base alle regole del SEC 95 viene stabilita in relazione alla verifica della caratteristica *no market* dell'attività produttiva, dovrebbe comportare il consolidamento dell'operazione nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche, ma non la modifica della natura dell'operazione stessa.

Infine, la possibile riclassificazione dell'anticipazione dei concessionari tra le partite finanziarie, rischio evocato nella relazione

⁸² Il regolamento del Consiglio (CE) n. 2223/96 del 25 giugno 1996 relativo al Sistema dei conti nazionali e regionali nella Comunità - SEC 95 (paragrafi 5.06 e 5.07) distingue, infatti, sette categorie di attività finanziarie e sei categorie di passività finanziarie. Le categorie delle attività finanziarie indicate nel paragrafo 5.06 del Sec95 sono: oro monetario e diritti speciali di prelievo (AF. 1), biglietti, monete e depositi (AF. 2), titoli diversi dalle azioni (AF. 3), prestiti (AF. 4), azioni e altre partecipazioni (AF. 5), riserve tecniche di assicurazione (AF. 6) e altri conti attivi e passivi (AF. 7). Il paragrafo 5.07 recita: "Nel sistema dei conti, per ogni attività finanziaria esiste una passività di contropartita, fatta eccezione per le attività finanziarie classificate nella rubrica oro monetario e diritti speciali di prelievo (AF. 1). Si distinguono pertanto sei categorie di passività speculari alle attività finanziarie".

⁸³ Si sottolinea che la società Equitalia non risulta inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico pubblicato dall'Istat sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2007 e integrato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 252 del 29 ottobre 2007.

tecnica⁸⁴, implicherebbe in linea di principio una revisione dei conti, il cui effetto finale comporterebbe il peggioramento dell'indebitamento netto soltanto per il 1997, per effetto dell'esclusione dell'anticipo dalle poste di entrata nell'esercizio di prima applicazione della disposizione. Essa non determinerebbe, invece, conseguenze negative sul conto delle Amministrazioni pubbliche per il 2007 e per gli anni precedenti, in quanto l'iscrizione dell'anticipo tra le partite finanziarie sarebbe compensata da un meccanismo di imputazione su ogni esercizio dell'intero ammontare delle imposte incassate dai concessionari in ragione d'anno.

Assumendo comunque la validità di quanto asserito in RT circa l'impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle P.A. della norma in esame, l'indicazione di un peggioramento di tali saldi pone il problema di individuare una corrispondente compensazione. Tale problematica non viene affrontata nella RT, che si limita a fare rinvio al positivo andamento del quadro di finanza pubblica 2007, sostenendo che l'indicato impatto negativo su fabbisogno e indebitamento netto risulterebbe assorbito in tale positivo andamento, non compromettendo il rispetto degli obiettivi programmatici stabiliti nell'ambito del Patto di stabilità e crescita.

La mancata individuazione di una compensazione degli effetti su fabbisogno e indebitamento netto della P.A. ripropone quindi da un lato le questioni metodologiche emerse (tra l'altro, nel corso dell'ultima sessione di bilancio), circa i criteri di stima e le modalità di

⁸⁴ Si ricorda che in seguito alla sentenza Eurostat del 23 maggio 2005 l'Istat ha riclassificato come operazione finanziaria l'anticipo dei versamenti da parte delle banche titolare del servizio di riscossione tramite il modello F24.

compensazione di effetti su saldi diversi dal SNF di competenza del bilancio dello Stato⁸⁵; dall'altro, si innesta sull'ulteriore problematica della possibilità di neutralizzare andamenti di finanza pubblica più favorevoli rispetto alle previsioni, già emersa in occasione dei decreti-legge n. 81 e n. 159 del 2007 (in merito all'utilizzo dell'extra-gettito).

1. Compensazione sui tre saldi

Riguardo al primo punto, l'orientamento implicitamente assunto dal Governo per il caso in esame sembrerebbe essere nel senso di non attribuire rilievo agli effetti su fabbisogno ed indebitamento netto delle P.A. ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di copertura ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Tale orientamento sembrerebbe desumibile *a contrariis* dal fatto che è stata individuata una copertura della norma in esame solo per quanto attiene agli effetti sul SNF, come risulta dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativo al testo-base del provvedimento (allegato 7).

Al riguardo, occorre sottolineare che, sulla base dell'interpretazione affermata dalla legge di contabilità, le regole quantitative applicate sia alla sessione di bilancio che alle singole leggi di spesa in corso d'anno prevedono il rispetto di saldi programmatici prestabiliti, indicati nel DPEF e nella relativa risoluzione approvativa parlamentare, sia per quanto attiene al bilancio di competenza dello Stato (SNF), sia per quanto attiene alla

⁸⁵ In particolare ci si riferisce ad un emendamento del relatore, volto ad abolire per l'anno 2008 il *ticket* di 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, la cui copertura presentava la particolarità di incidere per l'intero importo sul S.N.F. ma di poter essere utilizzata ai fini delle compensazioni relative al fabbisogno e all'indebitamento netto solo nella misura del 50 per cento circa. In relazione a tale emendamento si è sviluppato in sede di 5ª Commissione del Senato un ampio dibattito.

gestione di cassa (fabbisogno delle P.A.) e al conto economico consolidato delle P.A. (indebitamento netto delle P.A.).

Si ricorda infatti che la Direttiva del Presidente del Consiglio del 6 giugno 2006⁸⁶ ha sancito che "le coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti devono essere idonee a garantire il rispetto dell'art. 81 della Costituzione, nonché gli obiettivi contenuti nel Patto di stabilità, in relazione agli impatti sui saldi di finanza pubblica" e che a tale scopo "nella relazione tecnica va dimostrato l'equilibrio di copertura con riguardo al saldo netto da finanziare del bilancio statale, al fabbisogno e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni". Detta Direttiva ha quindi equiparato le coperture relative ai tre saldi anche sotto il profilo del dettato costituzionale.

Nonostante alcune incertezze metodologiche facciano ritenere non pienamente compiuta la messa a punto di un apparato tecnico in grado di assicurare la compensazione anche su questi ultimi due saldi, che rappresenta una operazione molto più complessa rispetto alla quantificazione e alla copertura dell'onere in termini di SNF, si può ritenere che l'attuale sistema di regole non consenta di prescindere dalla valutazione e dalla compensazione anche degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto della P.A. Ciò è particolarmente evidente nell'ambito della sessione di bilancio, in cui l'interpretazione affermatasi delle norme di contabilità e regolamentari è nel senso che tali regole si pongono a presidio della tutela di tutti e tre i saldi⁸⁷. Tale indirizzo si va affermando nella prassi⁸⁸ anche in

⁸⁶ Articolo unico, lettera m).

⁸⁷ Cfr. disposizioni della legge finanziaria per il 2007 in materia di finanziamento dell'Alta Velocità (DB n. 42, pagg. 19 e 50).

⁸⁸ Cfr. art. 5 del decreto-legge n. 4 del 2006, relativo ad una proroga dei contratti a tempo determinato della Croce Rossa Italiana, (Nota di lettura n. 192, febbraio 2006, pag. 6) e art. 2 dell'A.S. 3798, relativo

relazione alla valutazione della copertura delle singole leggi di spesa, quale è quella in esame, al di fuori della sessione di bilancio.

2. Utilizzo dei miglioramenti delle previsioni

Riguardo al secondo punto, la mancata copertura degli effetti (in termini di fabbisogno e indebitamento netto) della norma in esame, in quanto ritenuti riassorbiti nell'andamento di finanza pubblica 2007 più favorevole rispetto alle previsioni iniziali e quindi coerente con gli obiettivi programmatici di cui al Patto di stabilità e crescita, sembra riproporre, con alcune varianti rispetto ai precedenti citati sopra, una forma di utilizzazione a fini di copertura di errori di previsione positivi.

La differenza rispetto ai due precedenti sta nel fatto che i due decreti-legge citati (n. 81 e n. 159 del 2007, che hanno finanziato su "extragettoni" nuovi aumenti di spesa o riduzioni di entrata) sono stati adottati nell'ambito di una revisione del quadro macroeconomico complessivo e di finanza pubblica (nell'un caso con la presentazione del DPEF 2008-2011, nel secondo con la Nota di aggiornamento del DPEF e con la RPP). Il provvedimento in esame, invece, adottato al di fuori della sessione di bilancio, non poggia la propria valutazione dell'equilibrio finanziario complessivo (nel quale l'indicato onere di 4,6 mld dovrebbe risultare riassorbito) su alcuna formale revisione delle previsioni di finanza pubblica, ma solo su una valutazione di preconsuntivo compiuta dal Governo a stretto ridosso della chiusura

al Registro Italiano Dighe (cfr. Nota di lettura n. 193, marzo 2006, pagg. 8 e 9). Vedi inoltre, per taluni aspetti problematici - per quanto non fosse indicata alcuna copertura per nessuno dei saldi - il caso della sentenza europea in materia di detraibilità dell'IVA sulle auto aziendali (DB n. 42, pagg. 45-48).

dell'esercizio finanziario, di cui non si conoscono però gli elementi costitutivi.

Sotto questo aspetto appare necessario sottolineare che, dal punto di vista del metodo, una valutazione di questo tipo, avulsa da un contesto di revisione formale e complessiva del quadro macroeconomico e di finanza pubblica, non sembra in grado di fornire una garanzia della tutela degli obiettivi di saldo complessivo della P.A.. Anche tali obiettivi – sulla base delle regole richiamate sopra – costituiscono un *benchmark* per la valutazione della portata finanziaria dei singoli provvedimenti di spesa. Si tratta in altre parole di riportare in considerazione una stretta attuazione dell'obbligo costituzionale di copertura.

Una considerazione a parte merita infine l'impatto di cassa della norma in questione, la quale – intervenendo con forza di legge in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario – ha determinato di fatto la rinuncia ad incassare oltre 4 mld di euro che sarebbero stati dovuti, a l.v., dai concessionari⁸⁹. Il venir meno delle risorse versate in acconto della riscossione dovrebbero essere state compensate, nell'ipotesi di invarianza di necessità di finanziamento, da un maggior ricorso all'indebitamento con corrispondenti ripercussioni sulla spesa per interessi.

⁸⁹ Il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 gennaio scorso indica che il saldo di cassa del mese di dicembre 2007 registra il mancato introito di circa 4.300 mln in relazione al punto.

Comma 2-*bis*

Il comma in esame modifica l'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 in materia di disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; nello specifico al comma 1 dell'articolo 19 in esame viene previsto che la richiesta di rateizzazione venga rivolta direttamente all'agente della riscossione in luogo della domanda di rateizzazione da rivolgersi, secondo la vigente normativa, all'ufficio dell'ente impositore.

Inoltre i contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà potranno godere della possibilità di ripartire le somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili (a fronte delle vigenti 48 rate mensili).

Viene poi abrogata la disposizione contenuta nel vigente comma 2, che attualmente impone di presentare la richiesta di rateizzazione, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

Con riferimento invece al vigente comma 4-*bis* dell'articolo 19 del citato D.P.R. n. 602 del 1973, si rende ora eventuale il ricorso alla fidejussione in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione.

Sulla norma, inserita nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo non ha fornito stime; tuttavia gli articoli 37, comma 4-*bis* e 38, comma 1-*bis*, individuano quali risorse finanziarie di copertura, le maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative contenute nel comma 2-*bis* in discorso.

In particolare l'articolo 37 utilizza circa 2,7 mln di euro di maggiori entrate a decorrere dall'anno 2008, mentre l'articolo 38 utilizza per l'anno 2008 20 mln di euro, mentre per l'anno 2010 ne utilizza 12 mln.

Al riguardo occorre sottolineare che, ad una prima analisi delle modifiche contenute nel citato comma *2-bis*, non risulta di immediata comprensione l'effetto finanziario di maggior gettito che dovrebbe derivarne e che indirettamente è quantificabile per mezzo del combinato disposto delle norme in discorso.

Infatti, occorre sottolineare preliminarmente che non appare scontato che effetti finanziari diretti possano essere riconducibili alla modifica del soggetto concedente la rateizzazione degli importi da riscuotere. L'istanza di rateizzazione è attualmente concessa dall'ufficio impositore, mentre la modifica normativa intende spostare tale prerogativa in capo all'agente della riscossione; in tal modo sembra verosimile ipotizzare che un eventuale incremento delle entrate si abbia a puro titolo finanziario, per nulla cambiandone l'ammontare di competenza.

Ed infatti spostando la rateizzazione in capo al soggetto incaricato della riscossione non si ha alcuna modifica negli importi che l'ufficio impositore ha diritto di riscuotere (pertanto gli ammontari relativi alla fase dell'accertamento delle entrate non subiscono variazioni per effetto della rateizzazione), bensì si ha una modifica, di esclusiva natura finanziaria, delle somme da riscuotere da parte dell'agente della riscossione (per effetto della rateizzazione da quest'ultimo concessa).

Questa modifica non sembra pertanto in grado di generare un effetto di maggior gettito per l'ente impositore, essendosi modificati solo i tempi di riscossione e non anche la base imponibile o la titolarità.

Gli stessi dubbi valgono anche in relazione alla stima di maggiori entrate per effetto della modifica dei termini di rateizzazione concedibile dell'agente di riscossione.

A ciò si aggiunga che gli agenti della riscossione hanno anche la possibilità di chiedere il discarico all'ufficio impositore per le eventuali somme non più riscuotibili; tale considerazione rende anche incerto il reale ammontare delle maggiori somme da introitare.

E' per tali ragioni e visto che peraltro vengono coperti anche oneri a regime con maggiori introiti che sembrano ad una prima analisi di dubbia acquisizione e comunque limitati nel tempo, che occorre acquisire chiarimenti sulla natura e sull'entità delle maggiori entrate stimate, eventualmente attraverso un'apposita RT.

Un altro spunto di riflessione riguarda l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 19 del citato D.P.R. n. 602 del 1973; in esso non risulta chiaro su quali soggetti debbano gravare gli eventuali oneri sostenuti nella fase iniziale della procedura esecutiva, atteso che la vigente normativa non prevede la possibilità di interrompere l'*iter* ormai avviato.

Anche su tale punto appaiono necessari chiarimenti.

Commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 4-bis

Il comma **2-ter** modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 46 del 1999 concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, nel senso di prevederne l'unificazione procedurale ai sensi del novellato articolo 19 del citato DPR n. 602 del 1973. Pertanto le disposizioni su descritte troveranno applicazione per le somme iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti, e dagli enti pubblici previdenziali.

Il comma **2-quater** modifica le modalità di notifica degli atti giudiziari e degli atti in genere prevedendo che, in caso di mancata consegna personale del piego al destinatario dell'atto, l'agente postale ne dia notizia al destinatario mediante lettera raccomandata. Il successivo comma **2-quinquies** prevede che tale nuova procedura trovi applicazione ai procedimenti di notifica effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Durante l'esame presso la Camera è stato inserito anche il comma **4-bis**, che prevede la proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 146, della legge n. 244 del 2007 (LF per il 2008); in esso infatti, l'entrata in vigore della nuova disciplina (perdita del diritto di discarico nei casi di mancata notificazione di cartelle al contribuente entro il quinto mese successivo a quello di iscrizione a ruolo) decorre non più dal 1° aprile 2008, ma dal 31 ottobre 2009.

Su tali norme, nulla da osservare per quanto di competenza.

Commi 3 e 4

I commi 3 e 4 sono stati soppressi nel corso della prima lettura; il comma 3, intervenendo su una disposizione adottata nella legge finanziaria, prevedeva una rateazione fino a un numero massimo di otto rate trimestrali per le somme corrispondenti a debiti tributari e contributivi comprese tra cinquemila e cinquantamila euro, mentre il comma 4 sopprimeva la possibilità di sospendere la riscossione per un anno, nel caso di istanza di rateazione.

Al riguardo, si osserva che la RT attribuiva alle disposizioni in oggetto un effetto di maggior gettito di 30 mln per il 2008, 135 mln per il 2009 e 165 mln per il 2010, che, sulla base della documentazione consegnata dal Governo in prima lettura, concorreva a garantire la copertura complessiva del provvedimento in esame. In assenza di un quadro complessivo sugli effetti delle singole norme dovrebbe essere chiarito quale può essere l'impatto dei due commi in esame sugli equilibri complessivi del decreto.

Comma 4-quater

La norma, derivante da un emendamento di iniziativa parlamentare, unifica in un'unica rata, con scadenza 30 novembre 2008, i versamenti per la definizione dei debiti contributivi e tributari sospesi in Molise, Sicilia e Puglia.

Al riguardo, si rileva che viene introdotto un posticipo rispetto ad entrambe le scadenze attualmente previste dalla legge finanziaria per il 2008 (20 gennaio e 30 settembre 2008), con riferimento ad un versamento in due rate. Trattandosi di una proroga infrannuale, non si dovrebbero verificare effetti finanziari conseguentemente allo slittamento in questione.

Commi 4-quinquies-4-septies

I commi dal **4-quinquies** al **4-septies** contengono disposizioni in materia di sanatoria degli illeciti amministrativi delle concessionarie della riscossione.

In sintesi è prevista l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 426 e 426-bis della legge 311/2004 e successive modifiche e dell'articolo 3 comma 12 del DL 203/2005 nel senso di consentire alle società concessionarie della riscossione, il cui capitale sociale è stato acquistato da Equitalia spa, oltre che di presentare entro il 30 settembre 2010 le comunicazioni di inesigibilità dei ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007, anche di integrare le comunicazioni già presentate, con riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Al riguardo, data la complessità della normativa, sarebbe opportuno che il Governo fornisse preliminarmente una stima degli eventuali effetti di gettito netti derivanti dalla proroga in esame.

Articolo 36-bis

(Proroga di termini per la definizione di somme dovute da soggetti residenti nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, dispone una dilazione dal 30 giugno 2007 al 30 giugno 2008 dei vigenti termini in materia di regolarizzazione dei versamenti tributari e contributivi dovuti dai contribuenti della provincia di Catania interessati dallo stato di emergenza per calamità stabilito dal DPCM del 22 dicembre 2005.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti negativi in termini di cassa a causa dello spostamento di un anno del termine per la regolarizzazione dei versamenti.

Articolo 37

(Abolizione tassa sui contratti di borsa)

La disposizione abolisce la tassa sui contratti di borsa che si applica ai contratti negoziati in mercati non regolamentati. Tale tassa riveste attualmente carattere residuale, risultando esenti tutti i contratti conclusi nei mercati regolamentati e quelli stipulati fuori dagli stessi su valori mobiliari ammessi alla quotazione conclusi tra intermediari abilitati.

Alla copertura delle relative minori entrate, determinate in 2,7 mln a decorrere dall'anno 2008, il comma 4-bis – introdotto nel corso

della prima lettura – stabilisce che si provveda con le maggiori entrate derivanti dall'art. 36, comma 2-*bis*.

La RT, rilevando la difficoltà di operare una quantificazione puntuale degli effetti di minor gettito associati all'abolizione della tassa in oggetto, procede prendendo in considerazione le operazioni che ritiene di maggior rilievo, ovvero quelle relative ai contratti pronti contro termine stipulati dalle banche con la propria clientela ed alla vendita, sempre da parte delle banche, di BOT in portafoglio verso la clientela. A tal fine la RT utilizza dati di fonte Banca d'Italia, riferiti all'anno 2006, con riguardo alle operazioni prese in esame. La corrispondente perdita di gettito, che risulta pari a circa 2,7 mln (1,5 dei quali con riferimento ai pronti contro termine e 1,2 dei quali in relazione ai BOT), viene calcolata risalendo alla base imponibile ed applicando alla stessa l'aliquota della tassa⁹⁰.

Al riguardo, si rileva che la quantificazione della perdita di gettito contiene un elemento di sottostima derivante dal fatto che le operazioni prese in considerazione non costituiscono - come affermato dalla stessa RT - la totalità di quelle attualmente soggette alla tassa sui contratti di borsa; potrebbe quindi essere ragionevole e prudentiale operare un stima, pur se indicativa, anche in relazione alle altre operazioni sulle quali detta tassa ad oggi può gravare, come quelle relative ai titoli di debito dello Stato diversi dai BOT e ai titoli di

⁹⁰ La base imponibile corrispondente a flussi pari a 30 mld di euro è pari a circa 580 mln, in quanto la tassa è proporzionale per ogni 51,56 euro o frazione; applicando a tale base imponibile l'aliquota dello 0,00465 si giunge al risultato di 2,7 mln.

debito delle province e dei comuni, oggetto di contratti stipulati tra le banche e la loro clientela.

Per contro, un elemento di sovrastima dell'onere nasce dal fatto che la quantificazione non tiene conto del fatto che la tassa gravante su un singolo contratto non può superare l'importo di 929,62 euro (e quindi la base imponibile potrebbe risultare più bassa di quella stimata, se l'insieme è composto da contratti di una certa entità, i quali, sulla base della semplice proporzionalità, darebbero luogo a importi più elevati) e che i soggetti che esercitano attività d'impresa hanno la facoltà di portare in detrazione la tassa in oggetto, con conseguente riduzione in termini di imposte sui redditi.

Si rileva infine che non è del tutto chiaro il risultato dell'abolizione della tassa in esame con riferimento all'imposta di registro, stante la complessità del quadro normativo in merito alla rapporto tra la tassa sui contratti di borsa e detta imposta. Dalla stampa specialistica risulta infatti che sono oggetto di diverse valutazioni interpretative l'ambito applicativo, le esenzioni e in particolare il fatto che i contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa non scontano l'imposta di registro⁹¹.

Con riferimento alla copertura, si rimanda alle osservazioni relative all'art. 36, comma 2-*bis*.

⁹¹ *Fisco oggi*, 5 luglio 2005, *La tassa sui contratti di borsa – Ambito di applicazione, esenzioni e questioni interpretative connesse* di M. Maiorino.

Articolo 37-bis

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

L'articolo, introdotto nel corso della prima lettura, proroga dal 31 marzo al 31 luglio 2008 il termine di trasmissione telematica.

Al riguardo, non vi sono osservazioni.

Articolo 37-ter

(Modifica all'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471)

La disposizione in esame interviene in materia di sanzioni per violazioni dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale prevedendo che, nel caso di sospensione della licenza all'esercizio dell'attività disposta dall'Agenzia delle entrate, i relativi atti debbano essere notificati entro sei mesi dalla data in cui è stata contestata la quarta violazione, anziché la terza come previsto dal testo vigente.

Nulla da osservare **al riguardo**, dal momento che la norma effettua un coordinamento tra quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del D.lgs. n. 471 del 1997 (che prevede l'irrogazione di sanzioni a seguito di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emissione dello scontrino fiscale) ed il comma 3 a cui si riferisce la modifica in parola.

Articolo 38

(Proroga della riduzione dell'accisa sul gas per uso industriale)

Il comma 1 dell'articolo in esame proroga per l'anno 2008 le agevolazioni fiscali in materia di accisa sul gas metano per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 di metri cubi annui; in particolare, si tratta della riduzione del 40 per cento delle aliquote di accisa previste dal decreto legislativo n. 504 del 1995.

I commi da 1-bis a 1-quater sono stati introdotti durante l'esame in prima lettura.

Il comma 1-bis indica la copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60 mln per l'anno 2008 e a 12 mln per l'anno 2010: le maggiori entrate di cui all'articolo 36, comma 2-bis, verrebbero utilizzate nella misura di 20 mln per l'anno 2008 e di 12 mln per l'anno 2012, mentre i restanti 40 mln necessari per il 2008 derivano dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la competitività e lo sviluppo, disposta dall'articolo 29, comma 11.

Il comma 1-ter prevede l'applicazione fino al 31 dicembre 2008 delle disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane; il comma 1-quater dispone che alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1-ter si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38-bis.

La RT, con riferimento al comma 1, quantifica sia le minori entrate in termini di accisa (riferite all'esercizio 2008 e pari a 60 mln)

che gli effetti in termini di imposte dirette in capo alle imprese, in relazione al recupero di base imponibile derivante dalla riduzione dei costi deducibili (+ 28 mln per il 2009 e -12 mln per il 2010).

Il calcolo delle minori entrate viene effettuato moltiplicando la perdita di gettito unitaria per metro cubo (pari a 0,004999, valore corrispondente al 40 per cento dell'aliquota ordinaria di accisa) per il numero di metri cubi che si stima siano interessati dall'agevolazione, ovvero 11.900. Per individuare detto ammontare di consumi, la RT prende in considerazione quelli relativi agli impianti con consumi superiori a 1,2 mln di mc annui, escludendo i consumi relativi ai settori fuori campo sulla base delle vigenti disposizioni sulla materia⁹², sulla base dei dati di consumo comunicati dall'Agenzia delle Dogane.

Al riguardo, si rileva che nella RT non vengono esplicitati i criteri e i calcoli attraverso i quali – partendo da dati dell'Agenzia delle Dogane che non vengono riportati – si assume la stima di 21.595 mln di mc, come dato di consumo di gas naturale per usi industriali; è da tale dato, infatti, che si parte per giungere, attraverso l'applicazione di un'opportuna percentuale relativa agli utilizzatori con consumi superiori a 1,2 mln di mc annui (67 per cento, fonte SNAM) e con l'esclusione dei consumi fuori campo, ad individuare in 11.900 mc i consumi interessati dall'agevolazione in esame.

La RT non fornisce poi alcuna precisazione in merito alla stima del recupero di gettito ai fini delle imposte dirette; si deduce

⁹² In seguito al recepimento della Direttiva CE 2003/96, vengono considerati fuori campo i consumi del settore metallurgico, del cemento, delle piastrelle, del vetro, della siderurgia, chimica e petrolchimica.

comunque che è stata utilizzata un'aliquota IRES media del 26 per cento, in linea con quanto effettuato in circostanze analoghe, tenendo conto del meccanismo saldo/acconto.

Per quanto riguarda la copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, si ricordano i profili di problematicità evidenziati con riferimento alle disposizioni dell'articolo 36, comma 2-*bis*, al quale si attribuiscono entrate che vengono utilizzate sia per il 2008 - in ragione di 20 mln - che per il 2010 - nella misura di 12 mln. Si rileva inoltre che la riduzione di 40 mln a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo dà luogo alla copertura di un onere di natura corrente attraverso la riduzione di un'autorizzazione di spesa in conto capitale.

Con riferimento al comma 1-*ter* non si dispone di una quantificazione degli effetti delle disposizioni con riferimento all'esercizio 2008; tuttavia, si ricorda che la RT relativa all'articolo 1, comma 394, della legge finanziaria per il 2007, di analoga portata normativa, quantificava le minori entrate per il 2007 nell'ordine di 18 mln. Sulla base dell'emendamento che ha introdotto la disposizione, la relativa copertura dovrebbe derivare dall'articolo 38-*bis* (v. *infra*).

Articolo 38-bis

(Notifica di sanzioni relative a tasse automobilistiche e sulle concessioni governative e modifiche all'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Il comma 1 introduce parziali innovazioni alla procedura di notifica delle violazioni del codice della strada, attinenti anche all'irrogazione di sanzioni in materia di tasse automobilistiche e sulle concessioni governative.

Il comma 2 prevede un'estensione di base imponibile con riferimento alla disposizione della legge finanziaria del 2008 che consente l'esclusione dal patrimonio d'impresa di immobili aziendali previo pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. L'estensione è collegata alla sostituzione della parola "utilizza" con la parola "possiede", che determina l'individuazione del requisito per avvalersi della possibilità in questione non nell'utilizzazione dei beni immobili strumentali, bensì nel loro possesso.

Al riguardo, si rileva che sarebbe opportuno disporre di una quantificazione degli effetti delle norme in esame, anche in virtù del fatto che esse, sulla base dell'emendamento che le ha inserite nel testo, sono finalizzate alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo 38, comma 1-ter, il cui ammontare potrebbe essere quantificabile, come sopra ricordato, in circa 18 mln.

In particolare, si sottolinea che le maggiori entrate dovrebbero derivare dal secondo dei commi presi in considerazione, visto che il primo attiene a sanzioni, le quali di norma non vengono utilizzate come mezzo di copertura, data la loro natura aleatoria. Nello specifico, si sottolinea poi che, a fronte di una maggiore imposta sostitutiva nell'anno 2008, la disposizione di cui al comma 2 dovrebbe determinare, negli esercizi successivi al 2008, minori entrate che non risultano compensate, dal momento che verrebbe meno la tassazione sulla vendita o l'assegnazione ai soci degli immobili strumentali esclusi dal patrimonio d'impresa, in relazione ai quali è stata appunto assolta un'imposta sostitutiva.

Articolo 39

(Proroghe in materia radiotelevisiva)

Il comma 1 autorizza il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad assicurare, nell'ambito delle risorse finanziarie del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla convenzione con la RAI fino alla ratifica del nuovo accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di collaborazione in campo radiotelevisivo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008 .

Il comma 2 proroga all'annualità 2008 il diritto dei canali telematici satellitari a percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente.

I commi da *2-bis* a *2-quinquies*, introdotti dalla Camera dei deputati, apportano alcune modifiche agli articoli 6 e 44 del decreto legislativo n. 244 del 2007, concernenti la tutela e la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee.

La RT originaria non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che il Governo ha chiarito che la disposizione del comma 2 non ha effetti finanziari negativi in quanto stabilisce un termine certo per la concessione dei contributi rispetto alla previsione contenuta all'articolo 1, comma 1247, della legge n. 296 del 2007, che condizionava il venir meno dell'erogazione dei contributi alla ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai medesimi. Per tale circostanza, posto che i contributi del 2008 saranno erogati nel 2009, si determinano risparmi a partire dall'esercizio 2010 quantificati in 6,5 mln di euro. Detti risparmi si riferiscono alle somme impegnate, per l'esercizio 2006, al 31 dicembre 2007 con l'aggiunta del tasso programmato d'inflazione previsto dall'articolo 1, comma 574, della legge n. 266 del 2005.

Sul punto andrebbe ulteriormente chiarito se la prospettata proroga abbia inciso sulla portata normativa del comma 1247 in questione nella parte in cui subordina il venir meno dell'erogazione dei contributi alla ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai medesimi, atteso che la proroga stessa non modifica esplicitamente il suddetto comma. Diversamente, i risparmi preventivati a decorrere dall'anno 2010 non apparirebbero fondati, in assenza delle prospettate ridefinizioni dei requisiti per l'accesso ai contributi.

Infine, stante l'assenza di effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, occorre chiarire in quale modo i suddetti risparmi incidono a decorrere dal 2010 sui saldi stessi.

Articolo 40

(Proroga di disposizioni in materia di dissesto finanziario degli enti locali)

I commi 1 e 2 posticipano al 31 dicembre 2008 il termine del 31 dicembre 2007 previsto dall'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legge n. 159 del 2007, per l'effettuazione dei pagamenti e per la liquidazione delle transazioni da parte dell'organo straordinario di liquidazione dei comuni in dissesto successivamente al 31 dicembre 2002.

Il comma 3 conferma il termine del 31 dicembre 2007 per l'effettuazione dei pagamenti relativi a tutte le transazioni già avvenute entro il 31 dicembre 2007 a valere sul contributo dello stato di 150 mln di euro previsto dall'articolo 24 del decreto legge n. 159 del 2007.

I commi 3-*bis* e 3-*ter*, introdotti alla Camera dei deputati, prevedono un finanziamento di 5 mln di euro per i comuni che abbiano deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002 finalizzato all'effettuazione di pagamenti entro il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente.

Il comma 4 destina una quota delle risorse stanziata dall'articolo 24 del decreto legge n. 159 del 2007, pari a 10 mln di euro, agli enti

che si sono avvalsi della procedura straordinaria di cui all'articolo 268-*bis* del d.lgs. n. 267 del 2000.

Il comma 4-*bis*, introdotto alla Camera dei deputati, stabilisce che le regioni a statuto speciale provvedono a perseguire con proprie disposizioni le finalità di contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali, di cui ai commi da 23 a 29 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Si specifica che nel caso in cui le suddette disposizioni non siano attuate entro il 30 giugno 2008, la riduzione del fondo ordinario degli enti locali si applica anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nella documentazione presentata alla Camera dei deputati⁹³, il Governo ha chiarito che la disposizione non comporta conseguenze sui saldi di finanza pubblica per effetto di quanto stabilito al comma 3, che non modifica il termine del 31 dicembre 2007 per i pagamenti relativi alle transazioni avvenute entro la medesima data a valere sul citato contributo di 150 mln di euro. Secondo l'avviso del Governo, la proroga al 31 dicembre 2008 è applicabile invece a tutte quelle fattispecie che utilizzano le risorse proprie dell'ente e non i 150 mln di euro.

Con riferimento al comma 4, il tenore della norma sembra non escludere che l'utilizzo dei 10 mln possa essere effettuato nel corso del

⁹³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 gennaio 2008, pag. 203.

2008, comportando, di conseguenza, effetti negativi sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto. Su tale ultimo punto appare opportuno un ulteriore chiarimento da parte del Governo.

Relativamente al comma 4-*bis* e al caso in cui le regioni a statuto speciale adottino le disposizioni di contenimento in esame, andrebbe chiarito se viene confermato il taglio dei trasferimenti pari a 313 mln di euro previsti dal comma 31 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 e se lo stesso venga applicato anche nei confronti degli enti locali di dette regioni. Si evidenzia che nel caso in cui la disposizione incida sull'entità della riduzione dei trasferimenti tale circostanza esplicherebbe effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 40-bis

(Proroga di termini in materia di patto di stabilità)

La norma proroga i termini del patto di stabilità interno per l'anno 2007 delle regioni e degli enti locali relativamente alla certificazione del rispetto del patto e ai provvedimenti connessi al mancato rispetto.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si evidenzia che la proroga di due mesi di tutti i termini connessi alla procedura che si instaura con il mancato rispetto del patto di stabilità interno potrebbe comportare un minor gettito

tributario⁹⁴, atteso che si rinvia di due mesi l'automatica applicazione delle stesse in caso di fallimento della procedura di adozione dei necessari provvedimenti per il mancato rispetto del patto per l'anno 2007.

Articolo 41

(Modifica all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)

La disposizione modifica la lettera b) dell'articolo 35, comma 26-*quater*, del decreto-legge n. 223/2006 (c.d. decreto Visco-Bersani) intervenendo sull'ambito di applicazione della definizione agevolata degli inadempimenti dei concessionari della riscossione, introdotta dai commi 426 e 426-*bis* della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005). L'articolo 41 modifica in particolare la norma diretta a precisare le irregolarità che non possono essere sanate relativamente a falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale, producendo l'effetto di ampliare l'ambito di applicazione della sanatoria dal momento che riduce le irregolarità escluse ai sensi della lettera b) del citato comma 26-*quater*⁹⁵.

La disposizione è priva di **RT**.

⁹⁴ Si tratta dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche per i comuni, dell'imposta provinciale di trascrizione per le province e dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione e la tassa automobilistica per le regioni.

⁹⁵ In particolare, per effetto della norma in esame rientrano nella regolarizzazione gli atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza di cui all'articolo 100, comma 1, del DPR n. 43 del 1988.

Al riguardo, va sottolineato che la norma estende anche a soggetti precedentemente esclusi l'applicazione della sanatoria per irregolarità, il che ha un effetto sui saldi. Sarebbe opportuno avere pertanto una RT al riguardo, trattandosi di norma considerabile con difficoltà come neutra sotto il profilo finanziario e non essendo disponibile l'all. 7 riepilogativo degli effetti del testo approvato in prima lettura.

Articolo 41-bis

(Efficacia del comma 263 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

L'articolo, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura, dispone che fino al 1° gennaio 2009 non si applichi il comma 263 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008, che riconduce all'aliquota ordinaria del 20 per cento, in luogo di quella agevolata del 10 per cento, i premi relativi alle corse di cavalli.

Si ricorda che la RT relativa alla disposizione che ha introdotto la norma la cui entrata in vigore si intende dilazionare associava alla norma stessa un maggior gettito annuale, in termini di cassa e di competenza, pari a 1,7 mln; l'articolo in esame appare quindi suscettibile di determinare un minor gettito IVA rispetto alla legislazione vigente.

Articolo 42

(Modalità di applicazione dell'articolo 2, comma 39, e dell'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

I commi 2-*bis* e 2-*ter* sopprimono il limite di spesa di 500.000 euro annui previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge n. 244 del 2007, nell'ambito del quale è circoscritta la fruizione dell'esenzione dal pagamento del canone RAI, a decorrere dal 2008, per i soggetti ultrasettantacinquenni con reddito proprio e del coniuge non superiore a euro 516,43 per tredici mensilità. Si sopprime inoltre la previsione di un apposito decreto volto a disporre le modalità attuative dell'esenzione. All'onere derivante dalla norma e pari a 26 mln di euro si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di verificare la congruità della quantificazione dell'onere, appaiono necessarie ulteriori informazioni circa la platea interessata dalla misura e la sostenibilità temporale dell'onere. Sul punto, si segnala che in base ai dati forniti dall'ISTAT nel rapporto annuale per il 2006, il numero di pensionati con meno di 500 euro al mese ammonta a circa 3.900.000.

Inoltre, atteso che il termine per il pagamento del canone RAI per l'anno 2008 è scaduto al 31 gennaio 2008, andrebbe chiarito se e in quali termini la norma determini la necessità di restituire i canoni già versati con effetti di oneri aggiuntivi connessi alla restituzione delle somme in questione.

Articolo 42-bis

(Applicazione dell'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

La norma, aggiunta nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, dispone che i nuovi parametri demografici per l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, di cui all'articolo 2, comma 29, della legge n. 244 del 2007, decorrono dalle elezioni successive all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si osserva che la disposizione, nel rinviare alle prossime elezioni la riduzione del numero delle circoscrizioni, potrebbe determinare uno slittamento nel conseguimento dei risparmi associati alle norme in esame⁹⁶.

In particolare, si evidenzia che a fronte della riduzione dei trasferimenti in capo ai comuni potrebbe non corrispondere una eguale riduzione di spesa compromettendosi così in parte il conseguimento degli equilibri finanziari degli enti in questione.

⁹⁶ La norma prorogata fa parte di un insieme di disposizioni, contenute ai commi da 23 a 29 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, alle quali sono stati associati riduzioni di spesa, a decorrere dal 2008, pari a 313 mln di euro annui e corrispondenti alla riduzione del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992.

Articolo 43 *(Accantonamenti)*

L'articolo dispone che le quote residue di risorse destinate alle autorizzazioni di spesa di cui all'Elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2007, che risultino ancora accantonate al 31 dicembre 2007, siano mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo⁹⁷.

La RT al disegno di legge iniziale (A.C. 3324) afferma che dall'utilizzazione delle risorse in questione nel 2008 non derivano effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. La medesima **RT** afferma che, a tal fine, vengono riportate le autorizzazioni di spesa oggetto della normativa con la distinta indicazione: *a)* della quota accantonata ai sensi dell'articolo 1, comma 758 della legge n. 296 del 2006; *b)* della

⁹⁷ La legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto l'istituzione di un Fondo per l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto (TFR), gestito dall'INPS presso la tesoreria dello Stato, alimentato da un contributo pari alla quota del TFR maturato e non destinato alle forme di previdenza complementare, a carico dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti. Le risorse del Fondo, nei limiti di importi prefissati, sono destinate al finanziamento degli interventi di sviluppo indicati nell'Elenco 1 allegato al provvedimento. L'effettiva possibilità di utilizzo delle risorse era condizionata al previo accertamento trimestrale delle risorse affluite.

L'art. 13 del decreto-legge n. 81 del 2007 ha previsto, in via transitoria, la possibilità per le singole amministrazioni interessate di richiedere, nel 2007, anticipazioni di tesoreria per il finanziamento dei singoli interventi indicati dal citato Elenco 1, per un importo massimo pari, complessivamente, al 30% dell'importo totale del citato elenco. Restava quindi bloccato, nel medesimo esercizio 2007, in attesa della procedura di accertamento trimestrale delle risorse affluite, un importo pari al 70% del fondo.

L'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 159 del 2007 ha successivamente consentito l'utilizzo di una parte delle somme accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari all'ottanta per cento di quelli indicati nel medesimo elenco 1 per l'anno 2007 e al settanta per cento per gli anni 2008 e 2009. In conseguenza della riduzione di spesa recata da tale ultimo provvedimento, rispetto alle previsioni contenute nella legge finanziaria 2007, e dell'effetto di slittamento all'esercizio successivo delle somme non utilizzabili in ciascuno degli esercizi di competenza, alla norma del decreto-legge n. 159 del 2007 era ascritto un effetto di minor spesa per l'esercizio 2008 di 365 milioni di euro, mentre per gli anni 2009 e 2010 era previsto un effetto di maggior spesa rispettivamente di 165 e 200 milioni di euro. La relativa relazione tecnica precisava che l'utilizzo delle quote residue di ciascun anno restava vincolato agli adempimenti procedurali previsti dalla legge finanziaria 2007.

quota resa disponibile per effetto della modifica introdotta dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 159 del 2007; c) dell'ulteriore importo reso disponibile e conservato nel conto dei residui in base alla disposizione in esame.

Al riguardo, per i profili di copertura, si rileva che la norma non sembra determinare effetti finanziari aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, che, per gli anni 2008 e 2009, consente l'utilizzo di una parte delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite degli importi corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1. Pertanto, nulla da osservare.

Articolo 44

(Obbligo di fornire dati per le rilevazioni statistiche e disposizioni concernenti le informazioni relative al partenariato pubblico-privato)

Il comma 1 dispone che, fino al 31 dicembre 2008, ai fini dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative per la violazione dell'obbligo da parte delle amministrazioni ed enti e organismi pubblici di fornire i dati richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, e con riguardo alle rilevazioni svolte anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede, al fine di stimare l'impatto sull'indebitamento netto e sul debito pubblico, una serie di comunicazioni di informazioni statistiche su operazioni di partenariato pubblico-privato a favore dell'Unità tecnica finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nella documentazione presentata alla Camera dei deputati⁹⁸, in relazione alla circostanza di una sostanziale limitazione dell'ambito di applicazione delle sanzioni per effetto della norma, il Governo ha precisato che le entrate correlate alle sanzioni in esame non sono state considerate nelle previsioni di bilancio 2008 e, pertanto, non sussistono effetti negativi sui saldi.

Alla luce dei chiarimenti del Governo e in considerazione del fatto che le sanzioni costituiscono normalmente partite di entrata meramente eventuali, non vi sono osservazioni da formulare.

⁹⁸ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 gennaio 2008, pag. 203.

Articolo 44-bis

(Misure in tema di disponibilità finanziaria per il funzionamento e l'attività istituzionale del comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori)

L'articolo ripristina la possibilità di prevedere stanziamenti correlati ad entrate da riassegnare ai sensi della legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63, che la legge finanziaria 2008 aveva escluso in un primo momento, inserendo tali assegnazioni nel novero di quelle disciplinate dall'articolo 2, comma 615, indicate nell'Elenco 1 allegato alla stessa legge che elude la riassegnazione di entrate, fatta eccezione per quelle destinate alla copertura di redditi di lavoro dipendente.

In più l'articolo esclude dall'applicazione dell'articolo 3, comma 40, della stessa legge finanziaria 2008 (dove è previsto il massimale bimestrale ai prelevamenti di tesoreria rispetto al 2006) i prelievi relativi alla contabilità speciale intestata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le spese di funzionamento del comitato centrale e dei comitati provinciali.

Le norme sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva che il dispositivo in esame incide, riducendone l'ammontare, sugli effetti complessivi di risparmio stimati a suo tempo in relazione all'articolo 2, comma 615, della legge finanziaria 2008, per cui il relativo allegato 7 scontava risparmi di spesa sui saldi di finanza pubblica pari a 300 milioni di euro nel triennio 2008/2010.

Pertanto, andrebbe acquisito il dato relativo agli stanziamenti previsti fino al 2007 in relazione a detta autorizzazione di spesa, al fine di valutarne gli effetti d'impatto - in termini di "mancati risparmi" - rispetto a quelli già scontati dalla legislazione vigente per il 2008, individuandone la relativa copertura ⁹⁹.

In relazione alla esclusione delle contabilità speciali relative al comitato centrale degli autotrasportatori, dai limiti di prelievo di cui all'articolo 3, comma 40, della legge finanziaria 2008, nulla da osservare, tenuto conto che la RT al disegno di legge iniziale A.S. 1817, recante la legge finanziaria 2008, non associava alla misura alcun effetto in termini di minori spesa nel triennio.

Nondimeno, per i profili di quantificazione, sarebbe utile l'acquisizione di dati circa l'ammontare delle giacenze interessate dal dispositivo in esame, nonché il volume delle movimentazioni su di esse mediamente operate, al fine di trarne valutazioni in termini di effetti sulla formazione del fabbisogno del settore statale.

⁹⁹Sul punto si osserva che la RT al disegno di legge A.S. 1817 recava la mera indicazione di un effetto complessivo netto pari a 440 milioni di euro di minori spese, stimandone l'ammontare rispetto alla quota (il 50 per cento di 880 milioni) indistinta di tutte le entrate rassegnate nel 2006 per finalità diverse da quella riconducibili a redditi di lavoro dipendente. Detta quantificazione non fornisce alcun dato specifico relativo alle singole autorizzazioni di spesa.

CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 45

*(Cinque per mille in favore di associazioni sportive dilettantistiche
nonché di fondazioni nazionali di carattere culturale)*

L'articolo estende per il 2008 alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e alle fondazioni nazionali di carattere culturale la possibilità di essere destinatarie della devoluzione della quota del cinque per mille dell'IRPEF. Le autorizzazioni di spesa relative al 5 per mille recate dalle leggi finanziarie per il 2007 e il 2008 sono incrementate di 5 mln di euro. Al relativo onere, valutato in 5 mln di euro sia per il 2008 che per il 2009, si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si fa presente innanzitutto che l'articolo è stato ampiamente modificato rispetto al testo originario, anch'esso comunque privo di RT. Anche se la nuova formulazione dell'articolo consente di superare alcuni problemi posti dalle precedenti versioni, si osserva che andrebbero comunque acquisiti dati a sostegno della quantificazione dell'onere, valutato in 5 mln di euro sia per il 2008 che per il 2009.

Articolo 46

(Disposizioni in favore di inabili e proroga di termini per tariffe sociali)

L'articolo aggiunge 4 commi all'articolo 8 della legge n. 222 del 1984.

Il comma 1-*bis*¹⁰⁰ estende il diritto a percepire la pensione di reversibilità dai genitori agli inabili maggiorenni che svolgono attività lavorativa a fini terapeutici (la presenza di tale requisito è accertata dall'ente previdenziale interessato, ai sensi del comma 1-*quater*) presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa. La Camera dei deputati ha successivamente esteso tale diritto anche ai casi in cui l'assunzione avviene con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.

Il comma 1-*ter* dispone, inoltre, che il trattamento economico da corrispondere a tali soggetti da parte dei loro datori di lavoro non può essere inferiore al trattamento minimo INPS incrementato del 30 per cento.

Il comma 1-*quinquies* provvede alla copertura dell'onere, valutato in 5 mln di euro annui a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004 (limitatamente a 1,2 mln di euro annui per il biennio 2008-2009) e mediante il ricorso al fondo speciale di parte corrente per il restante onere afferente al

¹⁰⁰ Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

2008-2009 (3,8 mln di euro annui) e per l'intero ammontare dello stesso a decorrere dal 2010.

Il comma 1-*sexies* reca la clausola di salvaguardia degli effetti finanziari, individuata nel monitoraggio degli oneri e nell'eventuale adozione dei decreti per il prelievo delle occorrenti risorse aggiuntive dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine.

La RT non considera la disposizione in esame, mentre la relazione illustrativa fa presente che attualmente il diritto di cui al comma 1-*bis* è limitato, sulla base della prassi amministrativa, ai soli inabili che prestano attività lavorativa presso cooperative sociali. In un secondo momento il Governo ha fornito i dati alla base della quantificazione dell'onere relativo alla versione originaria del comma 1-*bis*, che di seguito si illustrano. La platea dei potenziali beneficiari sarebbe costituita da 50.000 soggetti (40.000 affetti dalla sindrome di Down e 10.000 da differenti patologie), dei quali il 10% (sulla base di un'indagine svolta dall'Ufficio statistica del comune di Roma) svolgerebbero attività lavorative con finalità terapeutiche. In tale ultimo ambito godrebbero della pensione indiretta il 5% dei soggetti (250), il che induce a quantificare l'onere, sulla base di un importo di pensione medio di 5.000 euro annui, in 1,250 mln di euro su base annua. Alla luce dell'estensione delle fattispecie di rapporti di lavoro in presenza dei quali è comunque possibile percepire la pensione di reversibilità, introdotta dalle Commissioni riunite, la RGS ha prodotto un'ulteriore nota nella quale si rappresenta innanzitutto che la citata modifica determina un consistente ampliamento del numero dei potenziali beneficiari, con conseguenti riflessi sugli oneri correlati. In

merito al *quantum* di tale ampliamento la RGS, sentito anche l'INPS, esclude la disponibilità di dati circa gli effetti delle nuove disposizioni ed ipotizza prudenzialmente in 20.000 (in luogo dei 5.000 originari) il numero di lavoratori interessati dall'attuale versione del comma 1-*bis*. Mantenendo invariate le altre ipotesi, gli oneri ammonterebbero complessivamente a 5 mln di euro annui.

Al riguardo, preso atto che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati forniti e sufficientemente prudenziale laddove non disponibili, si rileva comunque che i predetti dati, perlomeno in ordine alla percentuale di soggetti beneficiari di pensione indiretta e all'ammontare unitario dei trattamenti in esame, non appaiono suffragati da elementi oggettivi. Inoltre, andrebbe precisato se la disposizione sia suscettibile di determinare il diritto alla percezione anche degli arretrati pensionistici, chiaramente non considerati nella suddetta quantificazione, ma che non sembrano potersi a priori escludere.

Il comma 1-*bis* dell'articolo in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce al 30 giugno 2008 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale per la definizione dei criteri per l'applicazione delle tariffe elettriche agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati e dispone altresì che l'individuazione di tariffe agevolate si applichi anche, nei medesimi termini, al settore del gas naturale.

Il comma non è corredato di **RT**.

Nulla da osservare **al riguardo**, atteso che alla disposizione originaria non erano ascritti effetti finanziari e nel presupposto che resti confermata la previsione recata dallo schema di decreto (atto n. 193) di attuazione di tale disposizione (comma 375 della "finanziaria" per il 2006), per la quale le riduzioni per le fasce sociali saranno finanziate mediante incrementi delle tariffe per altre fasce d'utenza.

Articolo 47

(Modifiche all'articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Il comma 1 e 2 modificano l'articolo 3, comma 24 della legge n. 244 del 2007 disponendo il differimento, dal 1° gennaio al 1° agosto 2008, del termine di abrogazione dei commi 28 e 29 della legge n. 311 del 2004¹⁰¹; conseguentemente si prevede la corresponsione dei soli contributi statali per i quali, entro il 31 luglio 2008, siano stati assunti i relativi impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari ovvero siano state adottate le dichiarazioni di assunzione di responsabilità da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico. Viene inoltre soppresso il secondo periodo del citato comma 24 il quale ha previsto che le risorse che risultino non impegnate siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato.

¹⁰¹ I commi 28 e 29, dell'articolo 1, della legge n. 311 del 2004 prevedono contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare agli interventi e ai soggetti individuati con decreto ministeriale.

Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria dell'onere recato dal presente articolo.

La RT afferma che gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto sono quantificabili nella medesima misura indicata nell'allegato 7 della legge finanziaria per il 2008 pari rispettivamente a 10 mln di euro per il 2008 e a 7 mln di euro per il 2009.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 47-bis

(Sospensione di termini per l'adempimento di obblighi contributivi e fiscali da parte di enti non commerciali)

L'articolo proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte introdotta dal comma 255 dell'articolo 1 della "finanziaria" per il 2005 in favore degli enti non commerciali operanti nel settore sanitario e che hanno almeno una sede operativa in Sicilia, Puglia o Molise. Viene poi disposto l'incremento di 700.000 euro dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2008 per la citata misura ed autorizzata la spesa di 1,2 mln di euro per il 2009. Al relativo onere si provvede mediante ricorso ai fondi speciali di parte corrente, utilizzando l'accantonamento di pertinenza del MEF.

La RT non analizza l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, si ricorda che l'onere era stato valutato nella norma originaria pari a 500.000 euro annui. Appare pertanto ragionevole supporre che si sia riscontrata a consuntivo una perdita di gettito maggiore di circa 700.000 euro rispetto a quella stimata *ex ante*. Sul punto sarebbe auspicabile l'acquisizione di informazioni. Si osserva poi che la formulazione dell'onere recato dal presente articolo configura la spesa come tetto, il che non appare compatibile con la natura dell'onere stesso (che attribuisce un diritto soggettivo, in presenza dei requisiti richiesti, ad ottenere la sospensione dei termini per i versamenti contributivi e fiscali), come del resto confermato dal fatto che si è posta la necessità di incrementare lo stanziamento originariamente previsto. Proprio per tali ragioni andrebbe valutata l'introduzione di una apposita clausola di salvaguardia degli effetti finanziari.

Articolo 47-ter

(Modifica all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2007, n. 244)

La norma estende all'anno 2010 le limitazioni contenute all'articolo 2, comma 5, della legge n. 244 del 2007, in materia di maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1

del decreto legislativo n. 137 del 2007 che ricomprende, a decorrere dal 2008, fra le entrate regionali anche le ritenute sui redditi da pensione. Le modifiche apportate confermano maggiori introiti per l'anno 2010 nella misura pari a quella del 2009 (30 mln di euro) e sopprimono la parte della disposizione in cui si prevedeva che per i maggiori introiti superiori a quelli riconosciuti per l'anno 2009 fossero ammessi solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato.

La RT non considera la norma

Al riguardo, si evidenzia che, stante la nuova normativa, a partire dal 2011 la regione Friuli Venezia Giulia non avrà alcuna limitazione ai maggiori introiti da ritenute sui redditi da pensione e l'eventuale maggior gettito rispetto a quello di 30 mln di euro del 2010 non dovrà essere ammesso con la contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato. Tale circostanza sembra suscettibile di produrre effetti finanziari sotto due profili: uno di minor gettito da parte dello Stato per la quota eccedente i 30 mln di euro e l'altro per il venir meno delle risorse che eventualmente dovranno essere trasferite contestualmente alle funzioni attribuite dallo Stato alla regione.

Articolo 47-quater

(Durata in carica dei membri delle autorità indipendenti)

L'articolo prevede che nelle more dell'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti, la durata in carica del

presidente e dei membri della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, dell'Autorità garante della protezione dei dati personali di cui all'articolo 153, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei membri dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è equiparata a quella del presidente e dei membri delle autorità istituite con la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e con la legge 31 luglio 1997, n. 249, con decorrenza dalla data del decreto di nomina. Gli incarichi di cui al precedente periodo non sono rinnovabili.

Le norme sono sprovviste di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 47-quinquies

(Modifica all'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

L'articolo autorizza l'INAIL a realizzare in forma diretta l'investimento relativo al Centro polifunzionale della Polizia di Stato, nel rispetto del limite del 7% delle risorse disponibili.

Al riguardo, si fa presente che la norma in esame rappresenta una deroga al regime generale introdotto con la "finanziaria" per il 2008, che prevede che gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma indiretta¹⁰². A detta disposizione sono ascritti effetti di risparmio, ai soli fini dell'indebitamento, per 400 milioni di euro per l'anno 2008, 420 milioni per l'anno 2009 e 440 milioni a decorrere dall'anno 2010. Atteso che un investimento in forma diretta è suscettibile di determinare minori risparmi in misura pari al valore di tale investimento, la norma in esame determina un onere - in termini di competenza economica - privo al momento di idonea compensazione finanziaria. Si segnala, ad ulteriore conferma, che anche nella nota della RGS, inviata il 13 febbraio 2008, si afferma che la norma in esame determina un impatto diretto sul *deficit* pubblico.

Articolo 48

(Riassegnazione di risorse)

Il comma 1 modifica l'articolo 148, comma 2, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001) prevedendo che la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza ad un fondo per iniziative a vantaggio dei consumatori possa effettuarsi anche nell'esercizio successivo a quello del versamento.

¹⁰² Si ricorda, comunque, che tale vincolo viene notevolmente e in via generale allentato dalle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 22-*quater* del presente decreto-legge, introdotto dalla Camera dei deputati.

Il comma 1-*bis* stabilisce che le medesime entrate, riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo sul capitolo di bilancio numero 1650 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 1-*ter* attribuisce ad un decreto ministeriale la quantificazione delle somme da rendere indisponibili sulle contabilità speciali di cui all'articolo 5-*ter* del decreto legge n. 452 del 2001, ai fini della loro destinazione per l'anno 2008, alle voci di spesa confluite nei capitoli di bilancio denominati "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Si prevede inoltre la possibilità di riallocazione tra le contabilità speciali intestate agli uffici scolastici provinciali e l'assegnazione ad istituzioni scolastiche anche di altra provincia per far fronte alle esigenze delle istituzioni scolastiche.

Il comma 1-*quater* prevede una ulteriore finalizzazione delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415.

La RT, relativamente al comma 1, afferma l'assenza di effetti finanziari negativi essendo il comma rivolto a consentire la completa utilizzazione delle somme affluite all'entrata, tenuto conto della frammentazione temporale degli introiti che rendono particolarmente complessa la procedura di riassegnazione.

Al riguardo, con riferimento al comma 1, nella documentazione depositata alla Camera dei deputati¹⁰³, il Governo ha confermato che la riassegnazione degli introiti in questione anche nell'esercizio successivo non determina significativi effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto la modifica consente non solo di riassegnare all'esercizio successivo le somme relative a sanzioni affluite nell'ultimo bimestre dell'anno, per le quali la vigente normativa già prevede tale possibilità, ma anche quelle affluite al bilancio dello Stato in altri mesi dell'anno, peraltro, di non rilevante entità.

Sul punto si osserva che, al fine di verificare le affermazioni del Governo circa una scarsa significatività degli effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe esplicitata l'entità delle somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e la relativa distribuzione temporale nell'arco dell'anno.

Con riferimento al comma 1-*bis* si osserva che allo stato le risorse in oggetto, qualora non impegnate entro l'anno, avrebbero costituito economie di bilancio, destinate in tal caso al miglioramento dei saldi.

Relativamente al comma 1-*ter*, andrebbe chiarito se la quantificazione delle somme da rendere indisponibili sulle predette contabilità speciali, essendo la stessa attualmente indeterminata, potrebbe compromettere la realizzazione delle ulteriori finalizzazioni o determinare l'esigenza di future rideterminazioni delle risorse presenti su tali contabilità speciali. Infine, andrebbe chiarito se la destinazione

¹⁰³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 16 gennaio 2008, pag. 204.

delle risorse al citato Fondo, provocando una accelerazione della spesa, possa incidere sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Articolo 49-ter

(Equiparazione della Croce Rossa Italiana alle organizzazioni di volontariato)

Ai fini dell'iscrizione a vari registri previsti per enti ed associazioni di volontariato e promozione sociale, nonché per l'accesso alle convenzioni per le attività di promozione e donazione del sangue, l'articolo equipara la CRI alle organizzazioni di volontariato, limitatamente ai servizi in essere svolti in convenzione dai comitati provinciali e locali e per il tempo necessario al completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario già previste dall'articolo 2, commi 366 e 367, della "finanziaria" per il 2008.

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, non è corredato di **RT**.

Al riguardo, si osserva che andrebbero fornite delucidazioni in ordine alla prevista equiparazione, atteso che si presume di doversi riconnettere alla stessa la concessione di agevolazioni tributarie e di contributi pubblici in favore della CRI, il che determinerebbe effetti negativi in termini di finanza pubblica. Tale ipotesi sembra fra l'altro suffragata da quella che appare essere la *ratio* della norma, ovvero la

facilitazione del completamento delle procedure di stabilizzazione del personale precario, già previste nell'ultima legge finanziaria, considerando che detta equiparazione opererebbe proprio limitatamente al tempo necessario alla stabilizzazione.

Articolo 50

(Interventi a favore dei perseguitati politici e razziali)

Il comma 1 estende agli anni 2008 e 2009 l'autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro annui disposta dalla legge n. 175 del 2005¹⁰⁴ per gli interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia e stabilisce che detti interventi possono essere rifinanziati in tabella D, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale.

Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Nulla da osservare **al riguardo**, trattandosi di un tetto di spesa.

¹⁰⁴ “Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia”.

I commi 3 e 4 prevedono che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per il riconoscimento dell'assegno e della pensione sociale, non abbiano rilevanza a decorrere dal 15 settembre 2007 gli assegni vitalizi previsti dagli articoli 1 delle legge n. 791 del 1980 e 96 del 1955, a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

Il comma 5 provvede alla copertura dell'onere relativo ai commi 3 e 4, valutato in 1,750 milioni di euro nel 2007, 5 milioni di euro nel 2008 e 4,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, mediante il ricorso ai fondi speciali.

Il comma 7, infine, prevede il monitoraggio degli oneri ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi.

La RT non considera tali commi. In un secondo momento il Governo ha fornito i dati alla base delle citate stime. In particolare, è stato rilevato che risultano in pagamento nel 2007 circa 7.300 prestazioni. Ipotizzando che il 15% del complesso dei beneficiari sia interessato alle disposizioni in esame, il numero dei potenziali beneficiari può essere valutato in 1.100 unità, con un costo stimabile in circa 5,6 mln di euro annui. Considerando per il 2007 la decorrenza dal 15 settembre e per gli anni successivi un *decalage* dei beneficiari a cagione della loro elevata età media, gli oneri correlati alla misura sono quelli indicati al comma 5.

Al riguardo, nulla da osservare, sulla base del numero di 7.300 soggetti potenzialmente interessati alla norma, essendo le ipotesi assunte ispirate a criteri di sufficiente prudenzialità. Trattandosi di

diritti soggettivi e non essendo pertanto l'onere configurabile in termini di tetto di spesa, appare altamente consigliabile l'apposizione di una clausola di salvaguardia degli effetti finanziari.

Il comma 7-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 900.000 euro per l'anno 2008 al fine di restaurare il blocco n. 21 del campo di prigionia di Auschwitz. Alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di un tetto di spesa.

Articolo 51

(Trattamento di fine rapporto)

L'articolo dispone che le risorse affluite al Fondo INPS presso la Tesoreria di cui all'articolo 1, comma 758, della "finanziaria" per il 2007, destinate al finanziamento delle opere di cui all'elenco 1 della medesima legge, sono versate all'apposito capitolo n. 3331 all'entrata del bilancio dello Stato¹⁰⁵.

La RT asserisce che tale iscrizione in bilancio determina un miglioramento del SNF per il 2007 per un importo valutabile

¹⁰⁵ L'articolo 1, commi 755-762, della legge n. 296 del 2006 dispone l'obbligo per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti di versare il TFR non destinato ai fondi di previdenza complementare all'INPS. Le risorse così introitate, al netto delle prestazioni e degli oneri relativi al TFR, sono destinati agli interventi elencati in apposita tabella allegata alla legge, a seguito di un procedimento di accertamento da parte della Conferenza dei servizi.

prudenzialmente in almeno 4,7 mld di euro. La RT fa presente, infatti, che la Conferenza dei servizi ha accertato provvisoriamente le risorse del fondo in esame, al netto delle prestazioni e degli oneri, in 3,4 mld di euro circa. Tale accertamento non comprende i versamenti relativi agli ultimi mesi dell'anno e alle denunce mensili presentate con ritardo, per cui sarebbe ragionevole ipotizzare un accertamento delle risorse in esame per l'anno 2007 sostanzialmente in linea con le stime originarie, pari a 5 mld di euro.

Al riguardo, si premette che il Governo ha spiegato che la *ratio* della norma consiste nell'esigenza di chiarire che le somme nette destinate al fondo INPS-TFR non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli originariamente previsti, rappresentati dalla realizzazione degli interventi di cui all'elenco 1 allegato alla "finanziaria" per il 2007. In merito all'alternativa fra un obbligo di versamento da parte dell'INPS per somme pari a 3,4 mld di euro (quanto effettivamente accertato finora, secondo la RT) ovvero a 4,7 mld (quanto si ritiene sarà accertato definitivamente, sempre secondo la RT), il Governo ha successivamente corretto quanto affermato nella RT, asserendo che la prima cifra corrisponde alle somme giuridicamente accertate e la seconda a quelle già incassate (la differenza sarà incassata in conto residui attivi nel 2008).

In merito agli effetti finanziari dell'articolo si segnala che il quadro riepilogativo degli stessi - confermato sia dalla RT che da una successiva nota del Governo¹⁰⁶ - ascrive alla misura un miglioramento

¹⁰⁶ In proposito, alle osservazioni formulate dal relatore in merito ai motivi sottostanti la disposizione in esame - dal momento che, già a normativa vigente, l'utilizzo delle disponibilità considerate per gli interventi di cui all'elenco 1 allegato alla legge n. 296 del 2006, in cui si presupponeva che il meccanismo

del SNF pari a 4,7 mld di euro per il 2007. Sul punto giova ricordare che la misura originaria non scontava effetti sul SNF, atteso che le somme in questione non transitavano per il bilancio dello Stato. Ne deriva che effettivamente la norma determina un miglioramento del SNF nella misura indicata (o perlomeno nella misura delle somme che l'INPS è effettivamente tenuto a versare all'entrata), miglioramento contabilizzato nell'allegato degli effetti finanziari e presumibilmente correlato alla necessità di coprire in termini di SNF la soppressione dell'obbligo di anticipare somme allo Stato da parte dei concessionari della riscossione.

Articolo 51-bis

(Rimborsi di spese elettorali)

Il comma 1 prevede che il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 9 e il 10 aprile 2006 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, è differito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

configurato della medesima legge, operasse tramite il versamento delle risorse all'entrata del bilancio dello Stato - la Nota riferisce che il dispositivo in esame si rende necessario " in quanto la legge finanziaria nulla prevede nulla in merito al meccanismo di versamento all'entrata delle disponibilità derivanti dal versamento dei contributi". In questo modo, prosegue la Nota, " si chiarisce ancora di più che tali somme non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli stabiliti dalla medesima legge", aggiungendo che le predette somme sono accertate ad oggi per 4,7 miliardi di euro ed incassate per 3,7 miliardi nel 2007. Concludendo che la restante quota sarà incassata, in conto residui attivi, nell'anno successivo a quello di accertamento. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.A.E, Nota del 14 gennaio 2006, pagina 9-10.

Il comma 2 stabilisce che le quote di rimborso relative agli anni 2006 e 2007 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1, sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le norme sono sprovviste di **RT.**

Al riguardo, per i profili di copertura, considerata la clausola indicata la comma 3, nulla da osservare.

Articolo 51-ter

(Proroga delle agevolazioni fiscali per gli atti relativi al riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine fino al quale gli atti relativi al riordino delle IPAB in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.

Il comma 2 provvede alla copertura dell'onere di cui al comma 1, pari a 2 mln di euro per il 2008, a valere sul fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, è privo di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che la quantificazione corrisponde a quelle recate in occasione delle precedenti proroghe e che le stesse erano coerenti con i dati forniti dal Governo sul numero delle IPAB.

Articolo 51-quater

(Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio)

L'incentivo concesso per il miglioramento della qualità della produzione della ghisa è corrisposto con le modalità già previste dal decreto ministeriale del 6 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile.

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati e privo di RT, non presenta profili problematici per quanto di competenza.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it